

RESOCONTO STENOGRAFICO

209.

SEDUTA DI MARTEDÌ 23 SETTEMBRE 1980

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARIA ELETTA MARTINI

INDI

DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	18305	GREGGI (<i>MSI-DN</i>)	18317
Dichiarazione di urgenza di proposte di legge	18305	MELLINI (<i>PR</i>)	18337
Disegno di legge (Annunzio)	18305	MILANI (<i>PDUP</i>)	18334
Disegno di legge (Discussione):		RODOTÀ (<i>Misto-Ind. Sin.</i>)	18347
Conversione in legge del decreto-legge 30 agosto 1980, n. 503, concernente disposizioni in materia tributaria e misure dirette a frenare l'inflazione, a sostenere la competitività del sistema industriale e ad incentivare l'occupazione e lo sviluppo del Mezzogiorno (1984)	18312	SEgni (<i>DC</i>)	18343
PRESIDENTE	18312, 18316, 18336, 18358	Proposta di legge (Discussione ed approvazione):	
BATTAGLIA (<i>PRI</i>)	18354	CRISTOFORI ed altri: Norme per il completamento del programma delle opere di difesa dei comprensori agricoli retrostanti il litorale ferrarese (1624)	18306
BOZZI (<i>PLI</i>)	18327	PRESIDENTE	18306, 18311, 18312
COLONNA (<i>PCI</i>)	18329	BOSI MARAMOTTI GIOVANNA (<i>PCI</i>)	18310
		CRISTOFORI (<i>DC</i>)	18307
		GARGANI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	18307, 18311
		MACALUSO (<i>MSI-DN</i>)	18311

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 1980

	PAG.		PAG.
MARABINI (DC), <i>Relatore</i>	18306, 18311	protocollo aggiuntivo, firmata a Roma l'8 settembre 1977 (<i>approvato dal Senato</i>) (1565);	
SERVADEI (PSI)	18309	Ratifica ed esecuzione dei protocolli che modificano la convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 per la unificazione di talune regole relative al trasporto aereo internazionale, adottati a Guatemala l'8 marzo 1971 ed a Montreal il 25 settembre 1975 (1223);	
Interrogazioni, interpellanze e mozione (Annunzio)	18379	Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia concernente il canone per il rifornimento idrico del comune di Gorizia, firmato a Gorizia il 9 maggio 1979 (1792);	
Per la discussione di una mozione:		S. 340. - Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e del protocollo sull'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi, con annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973 (<i>Approvato dal Senato</i>) (1702);	
PRESIDENTE	18379	Ratifica ed esecuzione degli scambi di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia effettuati in Belgrado rispettivamente il 27, 29 e 30 dicembre 1977 e il 24 luglio-29 settembre 1978, relativi alla proroga fino al 31 dicembre 1978 dell'accordo della pesca, firmato dai due Stati il 15 giugno 1973 (1100);	
CRICCIOMESSERE (PR)	18379	Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra l'Italia e la Jugoslavia per la proroga al 31 dicembre 1979 dell'accordo di pesca firmato a Belgrado il 15 giugno 1973 (1793) . .	18371
Per lo svolgimento di una interpellanza:		Ordine del giorno della seduta di domani	18379
PRESIDENTE	18312		
CRUCIANELLI (PDUP)	18312		
Votazioni segrete	18358, 18364		
Votazione segreta dei progetti di legge:			
CRISTOFORI ed altri: Norme per il completamento del programma delle opere di difesa dei comprensori agricoli retrostanti il litorale ferrarese (1624);			
Ratifica ed esecuzione della seconda convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il Consiglio delle Comunità europee, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con protocolli, atto finale ed allegati, e dell'accordo fra gli Stati membri della CECA e gli Stati ACP relativo ai prodotti di competenza della CECA, firmati a Lomé il 31 ottobre 1979, nonché degli accordi interni relativi ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta seconda convenzione ed al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità, firmati a Bruxelles il 20 novembre 1979 (1722);			
S. 341. - Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Spagna per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con			

La seduta comincia alle 10,30.

DE CATALDO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 19 settembre 1980.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Bodrato e Malfatti sono in missione per incarico del loro ufficio.

Annunzio di un disegno di legge.

PRESIDENTE. In data 22 settembre 1980 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal Ministro del tesoro:

« Ristrutturazione della Cassa depositi e prestiti » (2014).

Sarà stampato e distribuito.

Dichiarazione di urgenza di proposte di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il presidente del gruppo parlamentare del Movimento sociale italiano-destra nazionale ha

chiesto, ai sensi dell'articolo 69 del regolamento, la dichiarazione di urgenza per la seguente proposta di legge:

ALMIRANTE ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle origini, sulla consistenza e sulle coperture politiche della manovra speculativa contro la lira » (1972).

Su questa richiesta, in base all'articolo 69, secondo comma, del regolamento, possono parlare un oratore contro e uno a favore.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la dichiarazione di urgenza.

(È approvata).

Comunico altresì che il presidente del gruppo parlamentare del partito radicale ha chiesto, ai sensi dell'articolo 69 del regolamento, la dichiarazione di urgenza per la seguente proposta di legge:

TEODORI ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 93 del testo unico sulla scuola approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974 n. 417, concernente abrogazione dell'obbligo del giuramento per gli insegnanti » (1985).

Su questa richiesta, in base all'articolo 69 secondo comma, del regolamento, possono parlare un oratore contro e uno a favore.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la dichiarazione di urgenza.

(È approvata).

Discussione della proposta di legge: Cristofori ed altri: Norme per il completamento del programma delle opere di difesa dei comprensori agricoli retrostanti il litorale ferrarese (1624).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, di iniziativa dei deputati Cristofori ed altri: Norme per il completamento del programma delle opere di difesa dei comprensori agricoli retrostanti il litorale ferrarese.

Ricordo che la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente all'Assemblea nella seduta dell'8 settembre 1980.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MARABINI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i comprensori agricoli retrostanti il litorale ferrarese e l'intero sistema di difesa di buona parte del territorio della provincia di Ferrara, sono facilmente vulnerabili dal Po, dal mare e dalle acque meteoriche: anche l'anno scorso furono circa 30 mila gli ettari allagati ed alcune fortissime mareggiate travolsero e distrussero importanti opere di difesa, provocando grossi pericoli nelle zone di Goro. Infatti, il tratto che va da Goro a Iolanda di Savoia è il più delicato e vulnerabile, in quanto situato a circa 7 metri sotto il livello del mare. Se sfondata dal mare, questa zona lascerebbe via libera alle acque salse che coprirebbero buona parte di un vasto territorio creando gravi pericoli per la popolazione residente e per le attività economiche ivi insediate, con la distruzione o per lo meno l'indebolimento di un terreno reso fertile ed asciutto da una serie di stupende opere di bonifica che il geniale lavoro dell'uomo ha costruito negli ultimi secoli.

Non si può affermare che i casi critici, capaci di provocare danni e rovine, rappresentino un evento eccezionale, perché piogge concentrate dell'ordine di 150-

200 millimetri in 24 ore si verificano con frequenza annuale e possono mettere in crisi il sistema scolante; così dicasi per quanto riguarda le mareggiate con quote d'acqua superiori ad un metro sul livello medio del mare che, sostenute da forti venti, che hanno uno spettro di frequenza da cinque a dieci volte l'anno.

Allora, per contrastare tutto ciò, occorre operare in tempi brevissimi nel quadro organico di un programma di interventi. Essi sono stati già compiuti in passato e, pertanto, quelli che si richiedono oggi si aggiungono a quelli già effettuati grazie alle leggi n. 910 del 27 ottobre 1966, n. 632 del 27 luglio 1967 e n. 514 del 9 agosto 1973, interventi che consistono, sulla scorta dei precedenti, nel ripristino, nella sistemazione e nel completamento di scogliere frangiflutti per una estensione di circa 30 chilometri, quale è l'estensione del litorale vulnerabile. Questi interventi, che dovrebbero anche operare un riassetto delle arginature di difesa, prevedono la costruzione di alcune strade di servizio, la sistemazione di alcune falle e di una parte dello scarico del Canal bianco e la protezione del lato meridionale del bosco della Mesola.

A tale scopo, la Camera è chiamata a discutere ed approvare la proposta di legge n. 1624, con la quale si autorizza a tali scopi una spesa di 21 miliardi da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e foreste in ragione di due miliardi per l'anno finanziario 1980 (siamo quasi alla fine di tale anno, pertanto sarebbe già un notevole risultato il riuscire ad utilizzare concretamente questi due miliardi); di lire sette miliardi per ciascuno degli anni 1981 e 1982; di lire cinque miliardi per l'anno 1983.

L'articolato prevede anche che all'onere di due miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1980, si provveda con una corrispondente riduzione dello stanziamento previsto dal capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Tale Ministero sarebbe autorizzato ad apportare

con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Dati i motivi per i quali la Camera è chiamata a discutere la proposta di legge, raccomando a tutti i colleghi l'approvazione del provvedimento in discussione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

GARGANI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Cristofori. Ne ha facoltà.

CRISTOFORI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, gli eventi verificatisi dal 1976 al gennaio di quest'anno nel delta padano, e particolarmente nella zona che va dalle foci del Po di Goro a quelle del Reno, hanno riproposto in modo drammatico il pericolo di un nuovo disastro, del tutto simile a quelli verificatisi anni or sono nel Polesine. Le ultime mareggiate del 22 dicembre 1979 e della metà del gennaio di quest'anno hanno travolto un argine in località Volano, allagando vaste zone litoranee e mettendo in pericolo di sommersione gli abitati di Goro e di Gorino.

Se si considera che non si è trattato di eventi atmosferici eccezionali, ma, come ha già sottolineato il relatore, di mareggiate con una quota d'acqua di oltre un metro sul livello medio del mare, che normalmente si verificano cinque o sei volte l'anno, credo che a nessuno possa sfuggire la precarietà, ormai giunta al livello di pericolo imminente, in cui si trova l'intero territorio agricolo retrostante il litorale ferrarese.

Il Ministero dell'agricoltura, in applicazione delle leggi 27 ottobre 1960, n. 910, articolo 20 lettera c), 27 luglio 1967, n. 632, e 9 agosto 1973, n. 514, eseguì opere di difesa dal mare dei comprensori agricoli, tenendo conto della necessità di tutelare un territorio fra i più fertili e produttivi della valle Padana, e una vasta area (decine di migliaia di ettari) che era stata

bonificata, per opera stessa dello Stato, con ingentissime somme.

Del resto, il disastro del novembre 1966 aveva messo in guardia circa la necessità di tutelare una zona che si estende per larga parte della provincia di Ferrara e che ha estensioni vastissime sotto il livello del mare, che, come ha ricordato l'onorevole Marabini, giungono (in alcuni punti distanti anche 30 chilometri dal mare) a sette metri sotto il livello del mare.

Le opere iniziate nel 1967 non poterono essere completate per mancanza di finanziamenti; per di più, esse hanno subito un progressivo deterioramento di consistenza e di quota, non consentendo più oggi di dare alcun grado di sicurezza. Adirittura molte opere, quale la difesa radente nella zona sud di Volano, sono andate completamente distrutte nel dicembre scorso. Lungo tutto il litorale i preesistenti cordoni dunali sono stati asportati o si sono abbassati; gli abitati del Lido delle Nazioni, Porto Garibaldi, Lido di Pomposa e Lido degli Estensi hanno difese a quote non più sufficienti a contenere le massime maree; la concomitanza di alte maree e di periodi piovosi, in un sistema fluviale precario, rischia di travolgere interi territori e l'anno scorso, il 18 e il 19 agosto, si sono infatti verificati i fenomeni denunciati dal relatore, con danni ingentissimi a migliaia di aziende agricole.

Come illustra la relazione allegata alla proposta di legge, non si tratta di eventi imprevedibili ed eccezionali, tanto è vero che le opere idonee a scongiurarli sono da tempo programmate. Nel febbraio del 1977 furono presentati dall'ente regionale di sviluppo agricolo del delta padano al Ministero dell'agricoltura i progetti per un programma triennale che prevedeva una spesa di 11 miliardi, e nel febbraio del 1978 fu ripresentato il programma, la cui spesa saliva a 12 miliardi e 800 milioni. Altri due anni sono trascorsi, e il non avere eseguito alcun intervento ha elevato ulteriormente le spese preventivate, tanto che già la nuova previsione di spesa contenuta nella presente proposta di legge rischia di divenire insufficiente, se non si interverrà subito.

Sono stati compiuti passi non solo dalle amministrazioni provinciali e locali interessate, ma anche dalla regione Emilia-Romagna, con numerose riunioni presso il Ministero dell'agricoltura e con l'impegno del ministro dell'agricoltura di presentare un provvedimento che completasse opere per le quali lo Stato aveva già speso somme ingentissime.

Onorevoli colleghi, vorrei fare quattro brevi osservazioni su questo provvedimento. La prima è che, al di là di quello che potrebbe apparire, non si tratta di una « leggina » particolaristica, ma di una proposta di completamento di opere già previste dal Parlamento con leggi qualificanti e da Governi che si posero come obiettivo la sistemazione del delta padano e la rinascita sociale e civile di vaste popolazioni.

La seconda osservazione che desidero fare è la seguente: non è possibile aver profuso centinaia di miliardi per rendere fertile un territorio, aver proceduto a vastissimi insediamenti di braccianti agricoli in queste zone, in poderi per i quali si sono compiuti grossi investimenti di trasformazione, aver quindi fatto dei grossi finanziamenti, accentuato queste iniziative con grandi opere di trasformazione industriale (sono sorti uno zuccherificio cooperativo ed altre opere ingentissime di cooperazione), per non provvedere poi a difendere il territorio in cui si è così largamente operato. Anzi, se si è voluto mettere a coltura decine di migliaia di ettari sotto il livello del mare, non si può poi evitare di fornire garanzie di sicurezza per essi. Siamo forse, fortunatamente, ancora in tempo per prevenire un disastro, che potrebbe poi costare, oltre che sul piano della responsabilità morale, somme ben più ingenti ed incalcolabili sul piano finanziario.

La terza osservazione concerne il fatto che il ricorso ad un provvedimento di legge specifico nasce dall'assoluta mancanza di mezzi finanziari disponibili da parte del Ministero dell'agricoltura, che ha esaurito i fondi messi a disposizione da leggi precedenti, pur avendo competenza ed obbligo di intervenire, ai sensi dell'articolo 69, ultimo comma, del decreto del Presidente

della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Recentemente, il 18-19 giugno di quest'anno, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, esprimendo il parere sui disegni di legge nn. 439 e 811 concernenti la difesa del suolo, ribadiva la competenza dello Stato per quanto riguarda le opere per la difesa delle coste, sottolineava l'incongruità degli stanziamenti previsti dai citati disegni di legge, rispetto alla relazione conclusiva elaborata dalla « commissione De Marchi » e sottolineava altresì che in alcune aree, e in modo particolare quelle del delta padano, non c'erano più tempi sufficienti per garantire la sicurezza delle popolazioni; sottolineava altresì con preoccupazione che l'esecutivo si sarebbe trovato di fronte ad un disastro (faceva riferimento ad un documento della regione Emilia-Romagna) se non avesse trovato gli strumenti immediati per prevenirlo. Si potrebbe obiettare che anche questo intervento doveva essere compreso nella legge di carattere generale, secondo i nuovi criteri di intervento che verranno stabiliti.

Orbene, dobbiamo controdedurre, in primo luogo, che in questo caso si tratta di opere già previste, per le quali si sono esauriti i finanziamenti e già tutti i progetti esecutivi sono stati presentati al Ministero; in secondo luogo, che i tempi urgenti non consentono ulteriori attese, e che già nel prossimo inverno alcune opere, soprattutto quelle attorno alla « sacca » di Goro — come ha sottolineato il relatore Marabini —, se non verranno eseguite, potranno determinare una falla di gigantesche proporzioni, tale da invadere metà della provincia di Ferrara.

La quarta considerazione che desidero fare è questa: ci troviamo di fronte ad un provvedimento che non lascia dubbi sulle reali capacità di spesa della pubblica amministrazione, in quanto — come accennavo prima — sussistono già i progetti esecutivi delle opere, che sono stati approvati dagli organi competenti, e lo strumento di intervento è pacifico, l'ente regionale di sviluppo agricolo. Intendiamo sottolineare ciò, in quanto il provvedimento in esame non contraddice la visione di una po-

litica unitaria degli interventi per la difesa del suolo, che auspichiamo possa realizzarsi quanto prima, nell'interesse del paese.

Dalle considerazioni che ho svolto finora nasce quindi l'invito pressante ad approvare la proposta di legge che ho avuto l'onore di presentare insieme a colleghi di altre forze politiche e con il sostegno di tutte le forze istituzionali del territorio interessato e delle forze sociali e sindacali rappresentative degli interessi che devono essere tutelati (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare lo onorevole Servadei. Ne ha facoltà.

SERVADEI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendo brevemente la parola per portare a questa discussione l'assenso della mia parte politica, che poi in definitiva è l'assenso di ogni parte che opera in quello sfortunato territorio. Prima di presentare la proposta di legge n. 1624, abbiamo lungamente riflettuto, in presenza di una proposta generale di difesa del suolo e del territorio nazionale, chiedendoci se fosse veramente il caso di presentare questo progetto di legge, che avrebbe potuto, agli occhi di chi non conoscesse esattamente la situazione, sembrare una proposta particolaristica e campanilistica. Queste, d'altra parte, sono le stesse riflessioni che abbiamo fatto quando si è trattato di sollecitare il Governo a presentare un disegno di legge particolare concernente il comune di Ravenna.

Davamo per scontate alcune polemiche — che in effetti si sono poi verificate — a proposito di queste iniziative parziali, le quali, a modo di vedere di qualcuno, avrebbero eluso il problema di carattere generale. Ci siamo invece convinti della drammaticità della situazione di Goro e del ferrarese da un lato, e del territorio di Ravenna (del quale la Commissione lavori pubblici si occuperà questa settimana in sede legislativa) dall'altro.

Per quanto riguarda, in particolare, il provvedimento in esame, sia il relatore, sia il collega Cristofori hanno insistito sul fatto che non si tratta di opere nuove, bensì di opere di completamento, rese in-

dispensabili da tutto ciò che è stato fatto nella fascia prospiciente il mare. Sarebbe infatti veramente assurdo che noi creassimo un'agricoltura solida, sviluppassimo l'industria e l'artigianato, realizzassimo insediamenti sociali lasciando poi tutto ciò in balia degli elementi naturali.

Come già è stato detto, alcuni di questi territori, distanti 30-40 chilometri dal litorale, sono a 6-7 metri sotto il livello del mare. Questa osservazione dà la dimensione di quello che potrebbe accadere in un territorio che si estende dal Reno al Po di Goro, per una profondità di circa 30 chilometri.

In questa sede è stato evocato il disastro del Polesine del 1951, e molti di noi hanno ancora negli occhi quel fenomeno di eccezionale gravità. Ebbene, nel caso in esame il disastro sarebbe ancora più grave, perché, mentre allora a tracimare fu il Po, e cioè acqua dolce, ora si tratterebbe di acqua salsa. E dove arriva l'acqua salsa — ne sanno qualcosa gli olandesi, che sono professori in materia — occorrono anni ed anni, anche decenni per rimettere a coltura il territorio; molte volte, anzi, quello che si realizza è notevolmente inferiore a quello che esisteva in precedenza.

Sono queste le considerazioni che ci hanno portato a presentare questa proposta di legge e a sostenerla in tutte le sedi affinché fosse approvata. Diamo atto della sensibilità dimostrata dai vari gruppi politici e dalla stessa Presidenza della Camera, che si sono resi conto della drammaticità del caso. Siamo altresì grati al Governo, il quale ci è venuto incontro con i mezzi necessari, indispensabili per il completamento di queste opere. Speriamo perciò di dare oggi una risposta positiva a questa realtà che, torno a dirlo, è estremamente drammatica perché, nel caso di una rottura dell'esigua coronella che argina il mare, si determinerebbe una situazione di disastro biblico, veramente difficile da immaginare.

Con queste valutazioni estremamente stringate, ma serie e corrispondenti alla realtà, mi auguro che il provvedimento sottoposto alla considerazione della Came-

ra dei deputati sia approvato nella giornata di oggi, così come mi auguro che l'altro ramo del Parlamento, di fronte al quale è pendente il provvedimento più generale sulla difesa del territorio italiano, si sensibilizzi nella maniera più adeguata, ritenendo — come noi abbiamo ritenuto — che questi due provvedimenti non siano concorrenziali e che il discorso parziale che facciamo in questa fattispecie si inquadri perfettamente in quello di carattere più generale, che è affrontato (speriamo con procedura rapida ed abbreviata) dal provvedimento generale cui mi sono riferito.

Queste le considerazioni per le quali non soltanto chi vi parla, quale copresentatore della proposta di legge, ma la sua parte politica, il partito socialista italiano, è favorevole ad una rapida approvazione del progetto di legge, onde dare tranquillità e serenità a popolazioni che cominciano già da questo momento a scrutare tutte le mattine il mare, nel timore che si verifichino gli eventi calamitosi e gravissimi ai quali abbiamo fatto riferimento in questa sede.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la onorevole Giovanna Bosi Maramotti. Ne ha facoltà.

BOSI MARAMOTTI GIOVANNA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, il nostro gruppo non ritiene di dover aggiungere molte cose a quanto è stato qui detto ed a quanto è scritto nella relazione, specie là dove quest'ultima fa riferimento sia agli eventi calamitosi cui si è accennato, sia alla necessità, anzi all'urgenza, di approvare il provvedimento in esame, sia, infine, al quadro complessivo, cioè ad un programma per la difesa del suolo che interessa l'intera zona del Po e la parte dell'Adriatico fin quasi alle Marche. Sappiamo come le spiagge del lido adriatico, fino ad Ancona, siano soggette ormai ad un movimento continuo che pone problemi gravissimi.

Riteniamo che la legge in esame (e la nostra firma, quella dell'onorevole Belli-

ni, insieme alle firme di rappresentanti di altri gruppi, è dimostrazione dell'interesse con cui seguiamo gli avvenimenti di cui trattasi, con cui rispondiamo alla necessità di intervenire) sia estremamente importante ed urgente, per la difesa dell'economia di quelle zone, quindi per la difesa di posti di lavoro, oltre che per la difesa del turismo di quella parte del paese. Faccio presente — del resto lo hanno già detto i colleghi intervenuti prima di me — che le ultime mareggiate hanno danneggiato gravemente l'agricoltura, distruggendo interi pescheti, zone agricole a produzione estremamente qualificata, che per alcuni anni non potranno più dare frutti.

Cosa accade? Che l'intervento, necessario, del Ministero viene vanificato, in assenza di un quadro di riferimento generale, dagli eventi ai quali abbiamo fatto riferimento, dalle mareggiate. Di qui la necessità di continuare in un'opera di risanamento, in un'opera di attenzione a tutto quanto accade nel delta padano e nella costa adriatica (mi riferisco, in particolare, al caso drammatico di Ravenna e dell'abbassamento del suo suolo), tenendo sotto controllo la zona, attraverso lo stesso Ministero per la ricerca scientifica, attraverso l'opera dei geologi, cosicché l'intervento cui ci riferiamo non sia soltanto episodico, per fare fronte ad una situazione che potrebbe peraltro ripetersi in altre zone e in altri momenti, ma inserito in una sorta di continua sensibilità del nostro paese, del Ministero e del Governo, nei confronti di un problema che è davvero gravissimo.

Si tratta, indubbiamente, di un fenomeno che ha le sue radici nella stessa lotta dell'uomo con la natura. Vi sono altri esempi del genere, anche in Europa (lo onorevole Servadei citava l'Olanda), che dimostrano come questa lotta dell'uomo con la natura non cessi a seguito di brevi interventi e neppure — come è accaduto con la bonifica — con un lavoro di secoli. A volte basta un movimento della terra perché il lavoro di anni o addirittura di un secolo vada distrutto. Di qui la necessità di questo intervento, ma anche la necessità di tenere conto del quadro ge-

nerale e di non dimenticare le zone vicine che, in un modo o nell'altro, risentono del fenomeno del movimento nell'Adriatico e quindi subiscono il peso di una situazione che sta diventando drammatica.

Siamo perciò d'accordo con quanto è stato scritto e detto e sollecitiamo il Governo a porre in atto gli strumenti operativi previsti dal provvedimento, ma anche a predisporre quel programma globale che consenta di fare il punto, ogni anno, della situazione e di intervenire puntualmente di fronte a qualsiasi evento.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare l'onorevole relatore.

MARABINI, Relatore. Prendo atto della volontà politica espressa da coloro che sono intervenuti e che rappresentano, nell'ambito del Parlamento, uno schieramento politico di consistenza qualitativa e numerica non indifferente. Speriamo quindi che entro la giornata odierna si possa approvare definitivamente questo provvedimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole sottosegretario di Stato Gargani.

GARGANI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. A me preme soltanto dare atto al relatore ed agli oratori che sono intervenuti di avere con molta puntualità illustrato alla Camera le ragioni per cui questo provvedimento non è una legge campanilistica e settoriale, che prescinda dal quadro complessivo. Esso si riferisce ad una realtà importante, ad una zona in cui esistono investimenti per miliardi sul piano agricolo e turistico e che bisogna quindi difendere dalle calamità, come quelle che si sono già verificate e che rischiano di ripetersi. Il Governo si dichiara dunque d'accordo con questa iniziativa e si augura che il Parlamento possa rapidamente approvarla.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico della proposta di legge nel testo della Commissione, del quale do lettura:

« Per il completamento del programma delle opere di difesa dal mare dei comprensori agricoli retrostanti il litorale ferrarese compreso tra le foci del Po di Goro e del Reno, di cui alle leggi 27 ottobre 1966, n. 910, 27 luglio 1967, n. 632, e 9 agosto 1973, n. 514, è autorizzata la spesa di lire 21 miliardi da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 2 miliardi nell'anno finanziario 1980, di lire 7 miliardi in ciascuno degli anni 1981 e 1982, di lire 5 miliardi nell'anno 1983.

All'onere di lire 2 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1980, si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

A questo articolo unico non sono stati presentati emendamenti.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Macaluso. Ne ha facoltà.

MACALUSO. Dico subito che siamo d'accordo su questo provvedimento. Esso ci dà però l'occasione di muovere una critica al Governo, a quello attuale e a quelli che lo hanno preceduto, per il modo in cui hanno ritenuto di attuare una politica del territorio. Non siamo contrari — ripeto — all'approvazione di questa proposta di legge, anche se la consideriamo un pannicello caldo, che tuttavia non lenisce il dolore della piaga. Si tratta però di prendere atto delle solite lacrime di coccodrillo che accompagnano ogni frettolosa iniziativa del Governo. Dobbiamo quindi alzare l'indice accusatore contro il Governo e contro la sua politica, come al solito approssimativa, pressapochista e disorganica. La provincia di Ferrara ci sta

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 1980

a cuore, come ci sta a cuore tutta l'Italia, quell'Italia in cui l'istituzione delle regioni avrebbe dovuto consentire di risolvere tutti i problemi. Sono stati invece risolti soltanto i problemi di potere delle varie cosche, mafie, correnti e potentati locali. Ho fondato motivo di parlare di queste cose, io, deputato della Sicilia (*Commenti all'estrema sinistra*).

POCHETTI. Non c'è la mafia, a Ferrara!

MACALUSO. Tutto il nostro territorio, dal litorale alle zone interne e montane, richiederebbe una politica seria, un programma organico e idoneo a risolvere i gravi problemi esistenti.

Si dovrebbero interessare a questa politica tutte le componenti del Governo al fine di predisporre una opportuna forestazione del suolo per impedire le frane ed attuare inoltre, la canalizzazione dei vari corsi d'acqua irrigui e opere di difesa marittima.

Per concludere diciamo che il nostro è un voto a favore del provvedimento al nostro esame, ma ciò che ci interessa soprattutto è il problema del territorio nel suo complesso; pertanto il nostro voto vuol essere di incitamento per una politica che prenda in esame tutti i problemi inerenti il territorio italiano.

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto.

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto nel prosieguo della seduta.

**Per lo svolgimento
di una interpellanza.**

CRUCIANELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRUCIANELLI. Ho chiesto la parola, signor Presidente, per sollecitare la risposta ad una nostra interpellanza che ha

per oggetto la vicenda connessa all'accordo tra l'Italia e l'Iraq; il Governo è già intervenuto in questa vicenda ma non ha fornito una risposta perché allora si disse che l'accordo non era stato ancora registrato. Oggi abbiamo letto i giornali e sappiamo a quale punto di drammaticità è giunta la situazione tra Iran e Iraq e quindi è sempre più legittimo e necessario che il Governo precisi i termini politici dell'accordo tra l'Italia e l'Iraq perché il sospetto, che peraltro anche durante lo svolgimento di atti ispettivi sulla situazione in Turchia abbiamo già evidenziato, è che questo accordo in qualche modo abbia facilitato il percorso di questa guerra tra Iran e Iraq e che sia un accordo in qualche modo anch'esso commissionato.

Comunque, al di là delle valutazioni di merito appare evidente a tutti come non sia più rinviabile un discorso che offra una visione esatta dell'accordo e della politica internazionale dell'Italia in quella zona.

PRESIDENTE. Onorevole Crucianelli, sarà cura della Presidenza sollecitare il Governo per una risposta all'interpellanza cui lei ha fatto riferimento.

Sospendo la seduta fino alle 16,30.

La seduta, sospesa alle 11,10, è ripresa alle 16,30.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 30 agosto 1980, n. 503, concernente disposizioni in materia tributaria e misure dirette a frenare l'inflazione, a sostenere la competitività del sistema industriale e ad incentivare l'occupazione e lo sviluppo del Mezzogiorno (1984).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 30 agosto 1980, n. 503, concernente disposizioni

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 1980

in materia tributaria e misure dirette a frenare l'inflazione, a sostenere la competitività del sistema industriale e ad incentivare l'occupazione e lo sviluppo del Mezzogiorno.

Avverto la Camera che su questo disegno di legge sono state presentate le seguenti questioni pregiudiziali per motivi di costituzionalità:

La Camera,

considerato che il decreto-legge del 30 agosto 1980, n. 503 è una vera e propria reiterazione dei due precedenti decreti-legge non convertiti in legge già giustamente oggetto di molti rilievi di incostituzionalità nel dibattito alle Camere e da ritenere, infatti, emanati in violazione degli articoli 77, 3, 42, 47 e 53 della Costituzione;

considerato che in particolare il lungo decreto-legge, con i suoi 90 articoli, contiene una serie di norme sostanziali (e specialmente di quelle riguardanti la spesa) nelle quali è impossibile riconoscere « casi straordinari di necessità e di urgenza », come previsto e richiesto dalla Costituzione, e che le violazioni di cui ai precedenti decreti vengano anche esse rinnovate e vengono aggravate dalla illegittima reiterazione, dalla regolamentazione per decreto dei rapporti pregressi e dalla attribuzione di effetti retroattivi a disposizione del decreto medesimo;

considerato che per molte norme non esiste neppure alcuna oggettiva connessione con le motivazioni delle premesse del decreto-legge;

ritenuto che si fa sempre più frequente l'uso dei decreti-legge ampiamente censurabili sul piano della procedura e delle condizioni costituzionali e che per questa via si alterano radicalmente i poteri legislativi previsti dalla Costituzione e si rende difficile per le Camere l'assolvere i loro diritti-doveri in materia;

mentre ravvisa la necessità di atti parlamentari che impongano ai Governi il rispetto dell'articolo 77 della Costituzione,

delibera

di non discutere il disegno di legge di conversione del decreto-legge stesso.

« GREGGI, PAZZAGLIA, ALMIRANTE, ABBATANGELO, BAGHINO, CARADONNA, DEL DONNO, FRANCHI, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MARTINAT, MENNITTI, MICELI, PARLATO, PIROLO, RALLO, RAUTTI, ROMUALDI, RUBINACCI, SANTAGATI, SERVELLO, SOSPIRI, STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE, TATARELLA, TRANTINO, TRMAGLIA, TRIPODI, VALENSISE, ZANFAGNA ».

La Camera,

considerato:

che il decreto-legge 30 agosto 1980, n. 503 non risponde ai requisiti previsti dall'articolo 77 della Costituzione in quanto disciplina una materia ampia e complessa, richiedente tempi non ristretti per il suo esame, e pone in essere precetti non destinati ad entrare immediatamente in vigore;

che il predetto decreto-legge è sostanzialmente ripetitivo dei due decreti-legge ancora vigenti al momento della sua emanazione, sicché il Governo ha confiscato al Parlamento l'espressione del giudizio di responsabilità prevista dal citato articolo 77;

che il decreto-legge medesimo sana gli effetti di entrambi i decreti precedenti, potere questo riservato alla potestà legislativa delle Camere;

che il decreto-legge n. 503 ha il contenuto di programma di Governo e illegittimamente anticipa i contenuti propri della legge finanziaria,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1984.

« BOZZI, ALTISSIMO, FERRARI GIORGIO ».

La Camera,

considerato che il decreto-legge 30 agosto 1980, n. 503, di cui il Governo ha chiesto la conversione con il disegno di legge n. 1984:

1) è in molte sue parti privo dei requisiti di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione, che devono essere intesi come doverosità, e non mera possibilità, di intervenire e come impossibilità di usare lo strumento legislativo ordinario, e cioè anche al fine di consentire alle Camere di controllare il corretto uso del potere del Governo di emanare provvedimenti provvisori aventi forza di legge;

2) viola l'articolo 77 della Costituzione, in quanto la non conversione di un decreto-legge da parte delle Camere — a seguito di manifestazione di volontà di non convertire, quale che sia la forma in concreto adottata, o di rinuncia del Governo alla conversione — esclude che il Governo possa emanare un nuovo decreto-legge che riproduca interamente le norme di quello non convertito, in particolare quando a ciò si accompagni l'emanazione del nuovo decreto-legge essendo ancora vigenti i decreti-legge cui esso viene a sostituirsi;

3) con l'articolo 89 dispone per il passato, in contrasto con quanto previsto dall'articolo 77 della Costituzione, ed espropria il Parlamento del potere di disciplinare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti;

4) il numero delle norme e l'eterogeneità delle materie del citato decreto-legge è tale da rendere impossibile un esame adeguato, così vanificando le possibilità di conversione in legge nel termine di 60 giorni e determinando, quindi, un oggettivo conflitto con la lettera stessa del terzo comma dell'articolo 77 della Costituzione;

5) viola specifici precetti costituzionali, in particolare nei seguenti articoli:

A) articolo 37, per il profilo che riguarda l'attribuzione al Governo di una

mascherata delega legislativa, in palese contrasto con l'articolo 76 della Costituzione, delega per di più priva di principi e criteri direttivi;

B) articoli 46, 47, 49, 50, 51, 52 e 73 che, prevedendo spese pluriennali e/o ad esecuzione differita, sono evidentemente privi dei requisiti della necessità e dell'urgenza di cui al citato articolo 77;

C) articoli 58 e seguenti, nella parte in cui prevedono disparità di trattamento rispetto al diritto comune così come ad altre già sperimentate procedure di salvataggio, nonché in seno alla stessa procedura prescelta fra categorie omogenee di creditori, e ciò in contrasto con il principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione;

D) articolo 68, per la violazione del principio costituzionale di eguaglianza in relazione al sistema del collocamento e dei principi in materia di tutela del lavoro anche con riferimento alla disciplina della cassa integrazione guadagni;

E) articolo 81, per mancanza dei requisiti della necessità e dell'urgenza, mancanza resa palese dalla stessa formula adottata dal testo del decreto, che individua una mera eventualità (« può essere ») e non una doverosità di comportamento.

Considerato che per tutte queste ragioni il decreto-legge in esame si configura come un atto che altera il rapporto Parlamento e Governo, e stravolge la natura e le caratteristiche del potere governativo straordinario di cui all'articolo 77,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1984.

« COLONNA, RODOTÀ, FRACCHIA,
MINERVINI, LODA, SPAVENTA,
MOSCHINI ».

La Camera,

ritenuto che il decreto-legge 30 agosto 1980, n. 503, concernente disposizioni in materia tributaria e misure dirette a

frenare l'inflazione, a sostenere la competitività del sistema industriale e ad incentivare l'occupazione e lo sviluppo del Mezzogiorno, contiene provvedimenti e misure diretti ad affrontare problemi in nessun modo assimilabili ai « casi straordinari di necessità ed urgenza » tassativamente previsti dall'articolo 77 della Costituzione per la decretazione d'urgenza;

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge di conversione n. 1984.

« MILANI E GLI ALTRI DEPUTATI
DEL GRUPPO DEL PDUP ».

La Camera,

ritenuto che il disegno di legge n. 1984 ha per oggetto la conversione in legge del decreto-legge 30 agosto 1980, n. 503, nonché la sanatoria degli effetti dei decreti-legge 3 luglio 1980, n. 288, e 9 luglio 1980, n. 301, decreto che riproduce pressoché letteralmente ed integralmente i richiamati decreti nn. 288 e 301 non convertiti in legge nei termini di cui al secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione;

ritenuto che la ripetizione di decreti-legge non convertiti, tanto più se accompagnata da una norma che sana gli effetti dei decreti decaduti con generica disposizione che nulla ha a che vedere con la regolamentazione dei rapporti giuridici instauratisi prima della decadenza di cui al terzo comma dell'articolo 77 della Costituzione, ed addirittura se sia prevista, come nel caso in esame la retroattività alla data di emanazione del primo decreto delle norme del secondo, rappresenta un surrettizio e flagrante espediente per eludere il termine costituzionale di cui al secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione stabilito per la decadenza dei decreti in caso di mancata conversione in legge;

ritenuto che comunque il decreto in questione non può considerarsi emesso nelle condizioni di necessità e di urgenza previste dalla Costituzione, come è denun-

ziato dalla presenza di norme che sono destinate ad operare in lungo lasso di tempo, da interventi pluriennali, eccetera, mentre la straordinarietà del caso è smentita dal ricorso oramai abituale e quotidiano allo strumento del decreto-legge;

ritenuto altresì che il carattere intrinseco di provvisorietà del provvedimento è smentito dalla già denunciata adozione di provvedimenti di portata pluriennale e tali da comportare scelte di politica generale economica e finanziaria, mentre la mole stessa del decreto e la sua complessità sono tali da escludere la possibilità di una discussione approfondita ed esauriente da parte del Parlamento nei termini previsti per la conversione in legge;

ritenuto altresì che la retroattività delle norme del decreto sancita al testo dell'articolo unico della legge di conversione approvato dalla Commissione si traduce nella retroattività di norme penali sanzionatorie delle disposizioni in materia fiscale con patente violazione del principio della irretroattività della legge penale;

ritenuto che l'articolo 85 del decreto-legge comporta un intervento nella organizzazione degli uffici e delle funzioni regionali, dettando norme in ordine alla documentazione e della spesa di somme devolute ed appartenenti alle regioni che appare in contrasto con gli articoli 117 e 118 della Costituzione nonché delle norme di statuti speciali;

ritenuto che l'aggravamento delle disposizioni relative ad imposte indirette contenute nel decreto con l'aumento del prelievo fiscale per mezzo di tal genere di imposte, nonché l'aumento delle aliquote relative a taluni generi di prima necessità aumenta lo squilibrio tra imposizione indiretta ed imposizione diretta concorrendo ad accentuare la divaricazione del sistema tributario dalla linea imposta dalla Costituzione che postula il carattere essenzialmente progressivo dell'imposizione;

ritenuto che l'articolo 34, stabilendo un aumento della percentuale rispetto al totale dovuto nell'anno precedente dal 75

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 1980

all'85 per cento dei versamenti in acconto dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, delle persone giuridiche e dell'ILOR, con lo spostamento del termine alla fine di ottobre, discrimina le situazioni dei cittadini che hanno visto diminuire i propri redditi per malattie, vecchiaia, eccetera, in aperto contrasto con il primo e secondo comma dell'articolo 53;

tutto ciò premesso,

delibera

di non passare all'esame del disegno di legge rilevandone pregiudizialmente l'incostruzionalità.

« MELLINI, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, CRIVELLINI, CICCIONESERE, DE CATALDO, PANNELLA, MELEGA, AJELLO, PINTO ».

La Camera,

ritenuto che il decreto-legge 30 agosto 1980, n. 503, la cui conversione in legge è oggetto del disegno di legge n. 1984, prevede con l'articolo 89 la propria retroattività a far tempo dall'emanazione rispettivamente del decreto-legge 3 luglio 1980, n. 288, e del decreto 9 luglio 1980, n. 301, decreti che esso dichiara espressamente di « sostituire »;

ritenuto che sono oramai decorsi più di sessanta giorni dall'emanazione dei decreti di cui quello in discussione rappresenta la dichiarata novazione e in particolare che sono decorsi più di sessanta giorni dall'entrata in vigore delle norme decretate dall'esecutivo senza che ne sia intervenuta la conversione in legge;

delibera

di non passare all'esame del disegno di legge n. 1984 per intervenuta decadenza del decreto convertendo ai sensi del secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione.

« MELLINI, CRIVELLINI, AGLIETTA MARIA ADELAIDE ».

Avverto altresì che sono state proposte le seguenti questioni pregiudiziali di merito. Se ne dia lettura.

ZOPPI, Segretario, legge:

« I sottoscritti,

considerato che l'indirizzo generale di politica economica espresso nel decreto in esame non corrisponde alle esigenze del paese;

che tutti i recenti sviluppi della situazione economica, ed in particolare le minacce alla occupazione verificatesi negli ottanta giorni successivi all'entrata in vigore dei decreti testé rinnovati confermano questo giudizio;

chiedono

di non doversi procedere all'esame del decreto.

« DI GIULIO, FRACCHIA ».

« La Camera,

ritenuto che il decreto-legge 30 agosto 1980, n. 503, non risolve i problemi economici e sociali del paese ma contiene invece disposizioni vessatorie e inadeguate alla situazione;

delibera

di non esaminare il disegno di legge di conversione in legge.

« PAZZAGLIA E GLI ALTRI DEPUTATI DEL GRUPPO DEL MSI-DESTRA NAZIONALE ».

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 40 del regolamento, in caso di concorso di più questioni pregiudiziali, ha luogo una unica discussione, nella quale può prendere la parola soltanto un deputato per gruppo, compresi i proponenti.

La Presidenza, tuttavia, come si è già fatto, con il consenso di tutti, in una recente occasione — nella seduta del 26 agosto scorso — essendo state proposte più questioni pregiudiziali da parte di qualche gruppo, consentirà che ciascuna di esse sia illustrata da uno dei rispettivi proponenti, fermo restando, naturalmente, che nessun altro rappresentante dei gruppi presentatori di pregiudiziali potrà intervenire nella discussione.

L'onorevole Greggi ha facoltà di illustrare la sua pregiudiziale di costituzionalità.

GREGGI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, con questo intervento illustrerò la pregiudiziale di incostituzionalità; quindi esso si muoverà su un piano strettamente giuridico e tecnico, ma non posso non iniziare osservando in quale situazione ci troviamo: una situazione esplosiva sul piano mondiale, una situazione di una guerra iniziata (assurda, incredibile), proprio in una zona nevralgica per l'energia, e quindi in riferimento ai problemi relativi al decreto in discussione, mentre siamo « impantanati » nella crisi economica e siamo anche « impantanati » nella discussione di un decreto-legge che non affronta alcuno dei problemi profondi della crisi.

Anche per questa situazione, e per senso di responsabilità, il nostro intervento e la nostra azione non è di tipo ostruzionistico e non è neanche, in un certo senso, azione di un'opposizione di minoranza a maggioranza. La nostra azione, il nostro intervento, almeno in questa prima fase di illustrazione delle pregiudiziali, vuole essere espressione delle ragioni del Parlamento, di tutto il Parlamento, di fronte ad un decreto-legge che non riteniamo corrispondere ai requisiti stabiliti dall'articolo 77 della Costituzione. Se, infatti, il decreto-legge non corrisponde a questi requisiti, il colpito, l'espropriato dei suoi poteri e dei suoi doveri è tutto il Parlamento, e non soltanto la minoranza che non sostiene il Governo.

Tratteremo quindi l'argomento sul piano giuridico, tecnico, non dimenticando però la realtà relativa alla gravissima degenerazione della decretazione di urgenza, perché con questa è in gioco il corrotto sistema di legislazione, è in gioco la fonte stessa del diritto e dello Stato fondato sul diritto, è in gioco il cuore stesso della nostra funzione di rappresentanti della nazione e di legislatori, ed anche perché la degenerazione è ormai un fenomeno da studiare, è un fenomeno sviluppatosi, in quarantotto anni, secondo una linea di tendenza molto chiara, per la quale si potrebbero quasi ricavare le leggi « fisiche » di sviluppo di tale fenomeno.

Forse non tutti i colleghi hanno presenti i dati impressionanti sulla degenerazione del fenomeno, che credo converrà premettere (non direttamente attinente alla costituzionalità, ma direttamente attinente alla valutazione di tutto il problema) al nostro dibattito.

I dati (ricavati da un pregevole studio elaborato dagli uffici della Camera) sono veramente impressionanti e impressionanti sono le conseguenze che se ne debbono trarre sul piano politico.

Secondo questi dati, che credo siano esatti all'unità, nella prima legislatura, dal 1948 al 1953, furono presentati soltanto 29 decreti-legge; nella seconda 62; nella terza 30. Il fenomeno era, cioè, nettamente contenuto: nelle prime tre legislature, durate ciascuna cinque anni, si è avuta una media di 40 decreti ogni legislatura, cioè una media di otto decreti ogni anno.

Nella quarta legislatura, dal 1963 al 1968, si balza a 94 decreti-legge (più che un raddoppio); dal 1968 al 1972, in una legislatura durata soltanto quattro anni, se ne hanno 69, cioè si rimane ad una media molto alta; dal 1972 al 1976, in un'altra legislatura durata quattro anni, si arriva a 126, con una media, per una intera legislatura, di circa 160 decreti-legge. Nella settima legislatura, dal 1976 al 1979, si ha un balzo eccezionale, formidabile, impressionante direi: 167 decreti-legge, in una legislatura durata tre anni! Con una media quinquennale di 280 decreti-legge, contro i 40 delle prime tre legislature.

Nell'attuale ottava legislatura, dopo appena poco più di un anno, sono stati già presentati 89 decreti-legge, con una media potenziale di legislatura di 400 decreti-legge!

Ora, se le cifre sono già impressionanti, più impressionanti ancora sono alcune considerazioni politiche, che rapidissimamente vorrei introdurre e che si debbono dedurre da queste cifre. Le cifre presentano un chiaro andamento: non c'è proliferazione di decreti-legge nelle prime tre legislature, cioè nella fase di centro-destra della vita del nostro paese; c'è il raddoppio dei decreti-legge nella prima legislatura di apertura a sinistra (diciamo così);

c'è un forte incremento a mano a mano che si accentua l'apertura a sinistra; c'è un enorme balzo nella settima legislatura, che ha visto un'apertura a sinistra sino al partito comunista; poi c'è una cifra ancora più alta in questo primo anno dell'VIII legislatura.

Si possono esprimere allora le seguenti leggi di degenerazione: 1) non c'è alcuna degenerazione finché non c'è l'apertura a sinistra; 2) con l'inizio del « sinistrismo » inizia la degenerazione; 3) man mano che avanza l'apertura a sinistra aumenta la degenerazione; si deve anche dire — e questo è l'aspetto più importante — che dopo che si è andati molto a sinistra la degenerazione si aggrava: non c'è un recupero, non c'è un freno. Questo perché, evidentemente, sono cambiate le condizioni e le funzioni dello Stato e perché sta cambiando, in un senso deteriore, il rapporto fra Stato e società. Al limite, se dovessimo estrapolare questa curva verso il futuro, dovremmo concludere che fra non molto l'Italia potrà essere governata soltanto con decreti-legge, cioè soltanto in un regime di dittatura!

Questa osservazione mi sembra importante: valga per il futuro se non per questa discussione. Credo, comunque, che sia stato opportuno portare all'attenzione della Camera e far rimanere negli atti del Parlamento queste cifre, con le ovvie considerazioni che da esse si debbono trarre.

Oggi, dunque, siamo in presenza dell'ennesimo decreto-legge, l'ottantanovesimo in questa legislatura; con una media di legislatura di 400 decreti-legge se si dovesse continuare di questo passo; con una media cioè dieci volte superiore a quella delle prime tre legislature della Repubblica!

Siamo in presenza di un decreto-legge già ampiamente contrastato, e fortemente criticato anche nei suoi profili di costituzionalità in questa Camera nei precedenti dibattiti del mese di agosto; di un decreto-legge che reitera due decreti-legge non convertiti senza cambiamenti sostanziali; con una sola novità, in verità: quella della unificazione dei due precedenti decreti in uno solo. Questo è un fatto notevole, di-

rei, e decisamente positivo! Ma, se questo fatto è avvenuto (e attraverso questo fatto si è cancellata una gravissima incostituzionalità, che riguardava un finanziamento di un decreto operato sulla base di un altro decreto), ciò è dovuto anche al peso della nostra opposizione ed alla giustezza delle sue motivazioni.

Più volte, in Commissione ed in Assemblea, chiedemmo l'unificazione dei due decreti, pensando, tra l'altro, che si sarebbe in questo modo favorita un'approfondita discussione dei decreti stessi. Oggi, nella sua relazione, il Governo dice che « la fusione dei due provvedimenti in un solo testo sottolinea la stretta, inscindibile connessione che c'è fra le due parti della nuova manovra finanziaria complessiva, quella concernente la spesa, che si saldano insieme e reciprocamente si integrano »: esattamente quello che abbiamo detto noi, invano, per alcune settimane, chiedendo la unificazione dei due decreti.

Alcune considerazioni, ora, che mi sembrano importanti, in presenza di una « dottrina sul decreto-legge » che — come ho potuto in particolare osservare in questi giorni, preparando questo intervento —, se è piuttosto interessante ed approfondita per quanto riguarda, ad esempio, il rapporto tra decreti-legge e Corte costituzionale o il rapporto tra decreti-legge e magistratura ordinaria, non è molto sviluppata per quanto riguarda il rapporto tra decreti-legge e Parlamento. Da quanto abbiamo sentito nelle precedenti discussioni, e da quanto sentiremo forse di nuovo oggi, emerge che al dibattito su questa materia mancano alcune premesse, che occorre chiarire. E mi sembra che innanzitutto vada, appunto, chiarito il rapporto fra Parlamento e decreti-legge, diritti e doveri.

Innanzitutto, va osservato che l'articolo 77 della Costituzione è estremamente preciso e fortemente limitativo. Dai lavori preparatori, noi sappiamo che vi fu nei costituenti una forte riluttanza a riconoscere al Governo la possibilità di emettere decreti-legge, anche se poi il criterio fu accettato, sia pure con forti limitazioni e con precisi requisiti.

Siamo quindi in presenza di una potestà assolutamente eccezionale, che ovviamente postula un rigoroso rispetto delle condizioni previste dall'articolo 77 della Costituzione, condizioni che il Governo ha il diritto ed il dovere di valutare, assumendo, quando lo ritenga, le necessarie iniziative. Anche perché — e questo è importante — il Parlamento non ha oggi, né dalla Costituzione né dai suoi regolamenti, il potere di intervenire con procedure rapide di fronte a situazioni di emergenza. Quando, dunque, si presenti un caso straordinario di emergenza, è solo il Governo che può intervenire (con un atto, che ha il valore di legge), anche perché è il Governo a disporre dei dati conoscitivi sulla situazione del paese, rientrando ciò nelle sue specifiche funzioni.

Dunque: il Parlamento non può intervenire in casi straordinari di gravità ed urgenza; i dati sono noti al Governo, è il Governo che deve intervenire, con i poteri conferitigli dalla Costituzione. Però, data l'eccezionalità dei poteri concessi al Governo, il Parlamento ha il dovere di giudicare, in sede di ratifica, non soltanto, ovviamente, circa i contenuti sostanziali del decreto-legge, ma soprattutto circa la costituzionalità del decreto-legge. Ed è proprio di questo che noi stiamo ora discutendo, assolvendo ad un preciso ed irrinunciabile dovere: al limite, il Parlamento dovrebbe avere l'obbligo di predisporre una relazione di « correttezza costituzionale » su ogni decreto-legge, prima che venga discusso, e non attendere pregiudiziali presentate da qualche gruppo parlamentare.

E, dunque, oggi doveroso questo intervento di verifica, così come ieri era doveroso l'ostruzionismo per chi riteneva che il decreto-legge violasse la Costituzione, tanto più che in questa materia ogni violazione è violazione della Costituzione.

Quali sono, dunque, i doveri del Parlamento di fronte ad un decreto-legge? Innanzitutto, il dovere di esaminarlo, come appare anche dalla stessa norma costituzionale, che stabilisce addirittura che le Camere debbano riunirsi a questo scopo, anche se « sono già sciolte ». Questo significa che il Parlamento deve essere imme-

diatamente presente, ove il Governo assuma una tale iniziativa.

Ritengo, inoltre, che si possa sostenere che il Parlamento ha anche il dovere di « decidere », per rispetto degli interessi dei cittadini e dei rapporti giuridici sorti *ex tunc*: senza una decisione sul decreto, non si possono regolare tali rapporti e quindi si deve pervenire ad una decisione.

Bisogna anche osservare che, sia pure tenendo conto della fretta e della straordinarietà della situazione in cui si ricorre al decreto-legge, rimane fermo il dovere generale del Parlamento di verificare la piena costituzionalità di ogni nuovo provvedimento, e quindi non soltanto la costituzionalità del decreto-legge in quanto tale, nonché della omogeneità delle sue norme rispetto agli obiettivi per i quali è stato presentato, ma anche, ripeto, la costituzionalità di ciascuna delle norme sostanziali che compongono il decreto stesso.

L'esame condotto secondo questi criteri comporta interessanti osservazioni. Di fronte ad un decreto-legge, si impone un esame di costituzionalità, almeno per quanto riguarda ciascuno dei suoi articoli. I casi di incostituzionalità di norme sostanziali del decreto-legge debbono preoccuparci, perché nell'ipotetica sua approvazione tali norme peseranno poi sul paese con la loro incostituzionalità.

Comincerò dall'articolo 28 del decreto-legge, evidentemente molto importante, se è vero, come figura nella relazione, che attraverso di esso si dovrebbe mobilitare una massa di diecimila miliardi di risparmio, per la promozione di investimenti industriali. Tale somma (la norma avrebbe vigore fino al 31 dicembre dell'anno prossimo) comporta una capacità di investimento all'incirca tripla di quella attivata dal resto del decreto-legge, nel suo complesso. Ecco l'importanza della norma. Si vogliono mobilitare i risparmiatori (che sono invitati a sottoscrivere obbligazioni a tal fine) attraverso esoneri fiscali. Se ci fossimo posti, nella sede legislativa ordinaria, il problema di un maggiore finanziamento delle imprese con facilitazioni fiscali per i risparmiatori, non sarebbe emerso un riferimento all'articolo 47 della

Costituzione? Non avremmo adoperato il diretto strumento di intervento, l'azionariato popolare, previsto appunto in tale articolo della Costituzione, e che — secondo, appunto, la Costituzione — dovrebbe essere favorito dalle leggi della Repubblica? Senza l'affrettata procedura straordinaria del decreto, sicuramente per questo problema sarebbe emerso il riferimento all'articolo 47; da questo punto di vista, mi permetto di dire che la norma dell'articolo 28 che fa affluire il possibile (speriamo) futuro risparmio di diecimila miliardi verso le imprese, con la mediazione degli istituti di credito speciale, va contro lo spirito del succitato articolo costituzionale, se non contro la sua stessa lettera. Bisognerà rivedere, dunque, questa norma e permettere un più rapido afflusso del risparmio direttamente verso le imprese e le aziende.

Estremamente delicato è anche il punto concernente gli essenziali provvedimenti a favore dell'agricoltura, che sono due: il potenziamento dei mezzi gommati frigoriferi ed il potenziamento degli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (articolo 73). I due stanziamenti raggiungono l'ammontare complessivo di 400 miliardi. Come sono erogati? Innanzitutto, si prevede di erogarli a fondo perduto: riprenderò questo discorso. È prevista l'erogazione a favore di una sola categoria di operatori, le cooperative agricole, escludendo qualsiasi altra categoria, dai singoli coltivatori diretti ed agricoltori a qualsiasi altra associazione, istituzione od impresa operante nel settore agricolo. Ci sembra chiara la violazione dell'articolo 3 della Costituzione. È anche chiara la scarsa conclusione del provvedimento: perché operare per una sola categoria, mentre si dovrebbe raggiungere il massimo rendimento di questi 400 miliardi, dati a fondo perduto?

Un terzo punto concerne l'articolo 37 del decreto-legge, che indubbiamente può apparire uno degli articoli più importanti, comportando stanziamenti per 1.500 miliardi (articolo introdotto, se non ricordo male, nel dibattito al Senato) per esigenze di sviluppo, esigenze eccezionali di set-

tori dell'industria che abbiano particolare bisogno di interventi e di aiuto. Come manovriamo questi 1.500 miliardi? Anche qui operiamo a fondo perduto, con una copertura del 70 per cento delle spese relative ai singoli finanziamenti e operiamo (questa è la parte più grave) senza criteri e garanzie. È stato detto giustamente nella Commissione affari costituzionali che, in fondo, si tratta di una falsa delega. Infatti, in uno dei commi dell'articolo 37 si dice: « Le modalità, i tempi e le procedure per la presentazione delle domande con la relativa documentazione e quelli per l'erogazione dei contributi del fondo saranno stabiliti, con decreto del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato... »; cioè, un semplice decreto ministeriale dovrebbe stabilire le modalità, i tempi e le procedure: e non si parla neanche di « criteri », né di « garanzie ».

Qual è la violazione che rinveniamo nella procedura prevista per compiere queste operazioni, sulle quali ci sembra di poter essere d'accordo? È la violazione, ancora una volta, dell'articolo 3 ed anche del terzo comma dell'articolo 41. Non è questo il modo con il quale lo Stato può intervenire, secondo la Costituzione, a sostenere — come pure deve fare, soprattutto in certi momenti — particolari settori industriali. In questo modo passiamo, mi pare, dall'assistenza, che tutti deprechiamo, addirittura alla beneficenza. Avremmo « un regalo », in definitiva, senza garanzie iniziali, senza criteri stabiliti dalla legge, senza rendiconti finali, e quindi senza responsabilità, di 1500 miliardi, senza alcuna garanzia per le singole imprese che potrebbero aver diritto di richiedere questi interventi, senza alcuna garanzia oggettiva di regolarità di tutte le operazioni e ripeto, senza alcun rendiconto. Anche qui insieme violiamo, norme generali di correttezza, l'articolo 3 ed anche il terzo comma dell'articolo 41 della Costituzione.

Altro articolo del decreto-legge che viola direttamente, a nostro giudizio, norme sostanziali della Costituzione è l'articolo 17. Esso viola infatti l'articolo 53, avendo il Governo stabilito — e l'aumento rimane

ancora sproporzionato — di aumentare di cinque volte l'imposta di fabbricazione per gli alcoli. Ora, noi intervenimmo nella precedente discussione invocando, in particolare l'articolo 53 della Costituzione, in cui si stabilisce la proporzionalità e la progressività delle imposte. Si obiettò a quella nostra impostazione che il discorso poteva riguardare le imposte dirette e non quelle indirette, e questo è ovvio! Ma noi diciamo che l'intero articolo 53 si fonda sul criterio della proporzionalità degli oneri contributivi, ed esplicitamente parla della « capacità contributiva ». Ora, vi è una chiara violazione di tale capacità contributiva, cioè vi è una chiara violazione del dovere di tutti di concorrere alle spese dello Stato quando, di colpo, si aumenta di cinque volte una imposta di fabbricazione. Si va contro i limiti di tolleranza nel settore; praticamente si compie un'operazione che può stroncare un settore produttivo. Ora, evidentemente, questo non è lecito e non lo è neanche in una fase in cui chiediamo maggiori sacrifici tributari ai cittadini. Quindi, anche in questo caso vi è una violazione netta, a nostro giudizio, di un preciso, importante articolo della Costituzione, l'articolo 53 (in base al quale si potrebbe anche sostenere la tesi che in Italia dovrebbero scomparire tutte le imposte indirette ed essere conglobate sotto forma di imposizione diretta). L'articolo 53 è estremamente chiaro: ciascuno concorre in proporzione alla propria capacità contributiva; e questa risulta dall'accertamento delle imposte dirette e non da quelle indirette che non si riferiscono, in genere, ad un unico soggetto.

Scorgiamo un'ulteriore violazione della Costituzione negli articoli 53, 54, 55 e 56 del decreto-legge, nei quali si opera — l'espressione è sintetizzante, ma efficace ed esatta — di colpo, in un decreto-legge, una scelta di rango costituzionale, violando lo spirito e la lettera dell'articolo 43 della Costituzione. Infatti, con gli articoli 53, 54, 55 e 56 si realizza la nazionalizzazione della metanizzazione del nostro paese: stiamo chiaramente e largamente « metanizzando » il nostro paese; sul piano del-

le fonti di energia, della diversificazione di tali fonti, questo può essere un obiettivo in sé positivo. Con queste norme, però, praticamente si nazionalizza tutto il processo di « metanizzazione » e l'acquisizione e la distribuzione del metano. È lecito un provvedimento di questo genere, inserito in un decreto-legge, quando, evidentemente, esso non ha alcuna attinenza con le finalità dichiarate del decreto-legge stesso?

Concludo questa parte dicendo che a noi sembra che tali eccezioni di incostituzionalità non siano, almeno, manifestamente infondate. Sono discutibili, alcune in particolare, e possiamo riconoscerlo, ma ci pare che in un decreto-legge, cioè in un atto avente forza di legge assolutamente eccezionale e sottoposto a precise condizioni, bisognerebbe assolutamente evitare di esporsi a queste critiche inserendo norme che possono essere oggetto di un giudizio sostanziale di incostituzionalità. Vorrei suggerire al Servizio studi della Camera di compiere un altro studio sulle sentenze della Corte costituzionale, e di verificare se non sia per caso vero quello che io temo, cioè che, fra esse siano più numerose quelle che censurano leggi successive al 1948 che non quelle che censurano leggi precedenti a quella data; e di verificare anche — ed io temo anche questo — se una larga parte delle sentenze della Corte costituzionale non siano forse dirette verso leggi di conversione di decreti-legge, cioè verso leggi scaturite da una procedura non ordinaria, che presta chiaramente il fianco alla dimenticanza di norme della Costituzione, proprio a causa dei suoi tempi brevi.

Ma veniamo ora all'esame di costituzionalità del decreto-legge in quanto tale. Tutti conosciamo l'articolo 77 della Costituzione, per cui credo che non serva neppure richiamarlo. A me sembra che la base da cui bisogna partire per giudicare la costituzionalità di un decreto-legge sia la straordinarietà del caso. Ho letto anche in dottrina che l'espressione « in casi straordinari di necessità e di urgenza » è valutata facendo riferimento soprattutto alla necessità e all'urgenza. Ora, la necessità

e l'urgenza sono requisiti essenziali, ma devono fare riferimento al caso **straordinario**; ciò che deve esistere, ciò che deve essere chiaro, ciò da cui il Governo può partire per emanare un decreto-legge è « un fatto straordinario », un evento straordinario che richiede interventi urgenti. Bisogna perciò esaminare che vi sia il caso straordinario; se questo caso straordinario sia giustamente presentato e documentato dal Governo; bisogna anche vedere se gli interventi — questi sì — sono necessari ed urgenti, per cui essi dovrebbero consistere di pochissimi articoli, omogenei ed estremamente chiari; inoltre, data l'eccezionalità del potere del Governo, gli interventi devono essere strettamente « limitati » all'oggetto, al caso straordinario, strettamente « coerenti » con le finalità che si vogliono perseguire in relazione al fatto straordinario ed essere, anche, « immediatamente efficaci ». I provvedimenti sostanziali — e ciò avviene in più articoli di questo decreto-legge — nei quali si prevedono forti stanziamenti scaglionati in dieci anni, evidentemente non possono far parte di un decreto-legge: potrebbero farvi parte se due terzi degli stanziamenti fossero scaglionati in due o tre anni ed un terzo rimanesse scaglionato in più anni, per far continuare una certa procedura. In questi casi è importante una manovra urgente, una procedura d'urto; per cui, quando si constata che grossi stanziamenti sono scaglionati tranquillamente in un periodo di 5-10 anni, si deve pensare che non si tratti di interventi urgenti, di casi urgenti e necessari, quali siano previsti dalla Costituzione.

Infine, un decreto-legge non può perseguire finalità secondarie, anche se in se stesse queste fossero buone. Mi pare che il Governo abbia fatto ampio uso di questo decreto-legge per finalità secondarie, non direttamente attinenti agli obiettivi essenziali del decreto, almeno così come sono stati dichiarati.

Spetta al Parlamento riconoscere queste caratteristiche e questi requisiti e dare il suo giudizio di costituzionalità, mentre spetta al Governo valutarli, presentarli e documentarli, nonché — a me sembra —

farli emergere. Ma farli emergere da che cosa? Evidentemente, un atto legislativo si qualifica per i contenuti di tutte le singole norme che lo compongono, quindi, il carattere di « caso straordinario » ed i caratteri di « necessità e di urgenza » dovrebbero risultare dalle singole norme e « nelle » singole norme, possono risultare — e debbono risultare doverosamente, ci sembra — dalle relazioni. In dottrina si dice che per la validità del decreto-legge basta « la qualificazione formale », cioè basta che l'atto sia presentato dal Governo come decreto-legge. Questo può valere ai fini di eventuali successivi interventi dell'autorità giudiziaria, può valere ai fini di eventuali successivi interventi della Corte costituzionale, ma non può valere per il Parlamento. Il Governo, presentando il decreto-legge al Parlamento, ha il dovere di fornire la documentazione, di giustificarlo in relazione al caso straordinario per il quale è emanato, agli obiettivi che il decreto si propone, per poter quindi commisurare se le singole norme siano strettamente attinenti al fatto straordinario e ai singoli obiettivi. In altre parole, dobbiamo domandarci: 1) risulta chiaro il fatto straordinario? 2) Risulta sempre chiara la connessione tra il caso straordinario e le singole norme di intervento ad efficacia immediata? 3) Risulta, cioè, chiaro e sempre coerente il rapporto tra « il caso » da risolvere, « gli obiettivi » che si vogliono perseguire ed « i mezzi » che si scelgono per questi obiettivi?

Bisogna qui — dicevo — far riferimento essenzialmente alle relazioni ed alle motivazioni. Cosa risulta dalle relazioni? Faccio riferimento a quelle che accompagnavano i due precedenti decreti, perché mi pare che la situazione sia rimasta sostanzialmente invariata; ma faccio anche riferimento, in particolare, alle relazioni di questo decreto. Risulta estremamente sorprendente ed estremamente grave, dalle relazioni, che il Governo ha piena conoscenza e coscienza di quali siano « i fattori di crisi » dell'economia italiana, che il Governo stesso ammette che questi fattori sono annidati nella struttura economica, li elenca: « un elevato disavanzo

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 1980

pubblico per una forte pressione della spesa corrente, dinamica del costo del lavoro per unità di prodotto non in linea con quella dei paesi concorrenti, rigidità nell'impiego dei fattori produttivi con conseguenti strozzature dal lato dell'offerta, ampiezza ed estensione delle forme di indicizzazione perequativa che ricaricano le spinte inflazionistiche e scoraggiano la ricerca di coefficienti di produttività, bassa propensione agli investimenti». Da queste cause, secondo il Governo, derivano « ritardo nell'adeguamento della struttura economica ai mutamenti intervenuti nei prezzi relativi, limitatissima autosufficienza energetica e conseguente vulnerabilità rispetto agli impulsi di origine esterna ».

Ora, se questi sono i fattori della crisi, evidentemente bisognerebbe intervenire operando su di essi. Ma il Governo dichiara esplicitamente — ed è importante quanto dice il senatore Carraro nella relazione con la quale presentò i due precedenti decreti al Senato — che essi non prevedono alcun intervento sui fattori essenziali della crisi. Siamo di fronte ad un fatto veramente sconcertante, che mette in crisi tutto il discorso di fronte a questo decreto-legge. C'è una situazione di crisi, si ritiene la situazione talmente grave da richiedere provvedimenti urgenti e necessari, ma non si prende nessun provvedimento — e lo si dice esplicitamente — per quanto riguarda i fattori fondamentali della crisi. Si parla soltanto di premesse a rimedi strutturali, e si dice che « si potrà procedere prossimamente sulla strada delle modificazioni strutturali, in quanto verranno subito applicate, senza indugi e senza soluzioni di continuità, misure congiunturali di immediata efficacia (in relazione a cosa?) in relazione ai rimedi strutturali che sono (si dice) quelli indicati dal Governo nel suo documento sulla strategia di medio periodo ». Ora, come è possibile impegnare la Camera con un decreto-legge ad approvare delle misure non strutturali, parziali, limitate, di fronte alla carenza di un piano di riforme strutturali? Dov'è il documento del Governo sulla strategia di medio periodo? Cosa sappiamo di quanto esso si propo-

ne? E, se non lo sappiamo, come possiamo valutare provvedimenti, anche transitori e parziali, che non siano strutturali, che siano puramente congiunturali? Mi pare che dalle relazioni risulti fortemente messa in crisi la fiducia in un decreto-legge che, invece, chiaramente — lo sentiamo tutti — dovrebbe intervenire sui grossi problemi dell'economia nazionale.

E guardiamo anche alle motivazioni che, secondo noi, costituiscono un punto essenziale del decreto-legge, anche in relazione al giudizio che la Camera deve formarsi. Intanto le motivazioni del precedente decreto di spesa erano sufficientemente chiare e coerenti con il carattere del decreto-legge. Infatti, nella motivazione del decreto-legge n. 301 (sulla spesa) si diceva: « Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare misure dirette a frenare l'inflazione, a sostenere la competitività del sistema industriale, ad incentivare l'occupazione, tenendo altresì conto delle esigenze di sviluppo del Mezzogiorno ». Si trattava dunque di un'impostazione sufficientemente chiara, così com'erano chiari e ben enunciati gli obiettivi. Si poteva quindi aprire il discorso sulla verifica della costituzionalità.

Quanto al decreto-legge n. 288 (riferentesi alla materia tributaria), debbo dire che le motivazioni erano assolutamente insufficienti: « Considerata l'opportunità di ridurre il numero delle vigenti aliquote, di modificare il regime fiscale allo scopo di ottenere la razionalizzazione del sistema impositivo, di disciplinare la materia delle ritenute ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi per alcune categorie di reddito, di dettare norme in materia di versamento d'acconto delle imposte sui redditi in materia di deducibilità dal reddito complessivo di determinati oneri ». Attiro l'attenzione sul « considerata l'opportunità ». Come è possibile che un'opportunità diventi motivo e giustificazione per un intervento straordinario, qual è il decreto-legge? È veramente sconcertante. Si doveva dire: considerata l'assoluta necessità di contrarre i consumi, considerata l'assoluta necessità di spostare mezzi dai consumi agli investi-

menti, si interviene con i seguenti provvedimenti di carattere tributario.

Comunque, nella motivazione del nuovo decreto unico non rimane nulla di tutto questo; si ripete infatti il riferimento al decreto-legge n. 301 per quanto riguarda l'inflazione e la competitività del sistema industriale, ma, per quanto riguarda la materia tributaria, non si dà alcuna giustificazione, non si precisa alcun vero obiettivo. In verità alcuni obiettivi sono precisati nella relazione, a pagina 20, dove si dice che gli obiettivi del nuovo decreto unico, per quanto riguarda la spesa, « rimangono uguali a quelli del precedente decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, i quali sono: 1) contenimento della domanda aggregata e spostamento nella sua composizione da domanda per consumi a domanda per investimenti; 2) spostamento sulla domanda estera del sostegno al nostro sistema produttivo, in particolare all'industria manifatturiera; 3) miglioramenti degli equilibri d'impresa con l'eliminazione di oneri impropri e conseguente rafforzamento della nostra competitività ». Si tratta dunque di obiettivi estremamente chiari e largamente condivisibili, che possono giustificare il ricorso al decreto-legge. Dobbiamo ora verificare se le misure previste nel decreto-legge corrispondano, tutte e ciascuna, a queste finalità.

Nella relazione si aggiungono poi altri due fatti nuovi che sarebbero intervenuti in questi ultimi mesi: il peggioramento del rapporto inflattivo con l'estero, che riduce la nostra competitività, e il peggioramento rapido (negli ultimi mesi) della nostra bilancia dei pagamenti (pagine 19 e 21 della relazione). Il quadro, comunque, non è esauriente, né è completamente soddisfacente (e soprattutto insoddisfacente è il fatto che non ci si proponga di incidere su alcuno dei fattori riconosciuti come cause della crisi). Però complessivamente risulterebbe un certo quadro di riferimento, un certo quadro di motivazioni in base alle quali giudicare poi l'omogeneità dei contenuti del decreto-legge: in carenza di ogni sostanziale intervento sui fattori essenziali della crisi

— purtroppo —, gli eventi straordinari cui si dovrebbe far fronte con i provvedimenti di cui al decreto-legge sono, secondo la relazione, quei tre che ho citato poc'anzi, nonché il peggioramento del rapporto inflattivo che mette in crisi la nostra competitività ed il forte peggioramento della bilancia dei pagamenti.

Concludendo: le norme proposte possono essere riconosciute valide soltanto quali strumenti idonei a fronteggiare i due nuovi eventi straordinari ed a perseguire i tre obiettivi dichiarati. Tutte le norme che non hanno capacità di diretta ed immediata influenza sui tre obiettivi e sui due eventi straordinari, ci pare non possano far parte del decreto-legge, e lo vizio di incostituzionalità. Pertanto, l'esame del decreto-legge sembra a me correttamente debba essere fatto, dal punto di vista della pura costituzionalità ed a parte il merito del provvedimento, controllando se ciascuna delle singole norme risponda alle finalità che motivano il decreto-legge, dichiarate quanto meno nella relazione, se non esplicitamente nelle motivazioni.

A questo punto, desidero rapidamente formulare alcune osservazioni per la parte fiscale ed alcune osservazioni per la parte dei provvedimenti relativi alla spesa, unicamente con riferimento alla coerenza degli stessi con gli obiettivi dichiarati e con le motivazioni portate. Per quanto riguarda la parte fiscale — ho davanti a me un quadro riassuntivo dei provvedimenti — ritengo siano doverose tre osservazioni. Innanzitutto, nel cambiare le aliquote si effettuano troppe scelte, ciascuna estremamente discutibile. Senza motivazione, senza dibattito e senza spiegazione, modifichiamo le aliquote di centinaia e centinaia di prodotti. Praticamente interveniamo sull'intera area dell'IVA, cambiando tutte le aliquote! È lecito tutto ciò? Compiendo poi precise scelte, nel senso che talune aliquote le modifichiamo in aumento ed altre in diminuzione. Per alcune aliquote abbiamo modificazioni che portano a fortissimi aumenti (per i suini l'IVA passa dal 9 al 15 per cento), per altre ci troviamo davanti a fortissime diminuzioni: si guardi ai fonografi ed al cinema, che

presentano riduzioni rispettivamente dal 35 al 18 per cento e dal 14 al 6 per cento. Dunque, troppe scelte e troppo discutibili! A questo punto il decreto-legge diventa una proposta di legge sulla quale la Camera dovrebbe a lungo riflettere ed a lungo discutere, per tirarne le conseguenze.

Vi è una seconda osservazione, triste, pesante, ma importante: mentre molte delle aliquote IVA vengono aumentate del 100 per 100 (come quando passiamo dall'1 al 2 per cento per molti prodotti), o del 33 per cento (come quando passiamo dal 6 all'8 per cento, come accade per altri prodotti), per la benzina, che pure è un tema chiave, che ha riferimento diretto con la crisi, con la bilancia dei pagamenti, con l'energia (questo fatto che tanto ci sta sconvolgendo e che ci sconvolgerà ancor più, forse, nei prossimi giorni, settimane e mesi), l'aumento risulta essere soltanto del 7 per cento! Dunque, al limite, un aumento estremamente basso. Si direbbe quasi che non si voglia incidere su questa grossa voce delle nostre importazioni, che squilibrano la bilancia dei pagamenti.

Peraltro l'osservazione di fondo, l'osservazione importante, mi pare debba essere la seguente: si effettuano troppe riduzioni di aliquota. Se la finalità generale del provvedimento è quella di fronteggiare l'inflazione, se la finalità generale riconoscibile ed alla quale bisogna rendere coerenti i singoli provvedimenti, è quella di ridurre fortemente i consumi, in questa fase si sarebbe dovuto dare un colpo di accetta, aumentando e non diminuendo tutte le aliquote! Senza diminuire, quindi, le aliquote; in particolare senza diminuire fortemente alcune delle stesse. Tali provvedimenti, infatti, sono in contraddizione con la finalità generale del decreto-legge. Allora quest'ultima non è più quella di ovviare alla crisi economica con una manovra fiscale, bensì quella di operare una variazione nel regime fiscale italiano! Ma dov'è allora la necessità, dov'è l'urgenza, dove è il caso straordinario?

E veniamo, sempre assai rapidamente, ad alcune osservazioni relative ai provvedimenti di spesa. Comincio dal Titolo II: « Misure dirette a frenare l'inflazione. a so-

stenere la competitività del sistema industriale, ad incentivare l'occupazione e lo sviluppo del Mezzogiorno ». Il titolo, dunque, riprende la motivazione del decreto-legge generale. Il capo I fa riferimento ad interventi a sostegno di speciali programmi industriali. Questo capo, in sé, appare costituzionalmente corretto. È perfettamente coerente — almeno così a me sembra — con le finalità del decreto-legge; dunque, è perfettamente inserito nel provvedimento. Il capo in questione, peraltro, fa riferimento anche al riequilibrio dei costi di impresa, ed in materia bisogna fare due osservazioni, una delle quali mi pare sia stata già formulata. Mi riferisco all'articolo 47 sui contributi a fondo perduto. D'accordo nell'intervenire, d'accordo nell'intervenire con grosse cifre, ma è possibile farlo con metodi e condizioni tanto criticabili, come sono quelle che ho già ricordato in sede di osservazioni di carattere costituzionale? E poi — anche se ciò non ha diretta attinenza con il tema che debbo svolgere — si può sapere come si potrà conciliare lo sforzo richiesto ai contribuenti per la creazione del fondo di 1.500 miliardi, previsto soprattutto a beneficio dell'industria dell'auto, con il nuovo dato relativo all'accordo Alfa-Nissan, cioè con una condizione nuova di concorrenza proprio nel settore dell'auto che crea problemi nuovi e li crea ad opera di un ente di Stato?

PRESIDENTE. Onorevole Greggi, le ricordo che è ormai imminente la scadenza del termine previsto dal regolamento per la durata del suo intervento.

GREGGI. La ringrazio, signor Presidente.

Rilevo che la fiscalizzazione degli oneri sociali costituisce un enorme sforzo delle finanze pubbliche e dei contribuenti italiani a favore delle industrie manifatturiere che corre però il rischio di essere vanificato, dato che non si interviene, e finché non si interviene, sulle cause strutturali. Questi soldi saranno manovrati dai sindacati, assorbiti da richieste di aumenti salariali o da qualche scatto di scala mobile?

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 1980

Quanto al capo secondo, che prevede interventi a favore delle esportazioni, si deve riconoscere che si tratta di norme coerenti con le finalità generali. Così pure per quanto attiene agli interventi a favore del Mezzogiorno (a parte la considerazione che questo problema difficilmente può essere assimilato ad « un evento straordinario », costituendo invece un tema di fondo che dovrebbe impegnare l'opera costante del Governo) non vi sono obiezioni di natura costituzionale da sollevare. L'obiezione si pone invece — ed è di fondo — per quanto riguarda il capo quarto, e particolarmente il risanamento del gruppo SIR. A che titolo la relativa spesa è inserita in questo decreto? Forse si vuol contenere l'aumento della disoccupazione, ma è anche vero che si tenta di risolvere con un decreto-legge, precludendo al Parlamento una approfondita discussione, un caso di gravissima disfunzione di molti enti di credito pubblico, un caso di rilevante dissipazione di risorse pubbliche, un caso di difficile recupero di una struttura industriale. Noi riteniamo che un provvedimento del genere non possa essere collocato in questa sede e che non rientri assolutamente nello spirito e nella correttezza costituzionale dello strumento del decreto-legge.

Coerenti con le finalità dichiarate appaiono gli interventi del capo quinto e del capo sesto, mentre, per quanto riguarda il capo settimo, l'unificazione tra il CREDIOP e l'ICIPU, esso si pone assolutamente al di fuori della logica del decreto-legge. Quale relazione può infatti avere l'unificazione di questi due enti con gli interventi da promuovere per un incremento della produzione ed una maggiore competitività delle aziende? Dov'è la necessità e l'urgenza? È poi opportuno, in una fase come quella presente, costringere due enti che potrebbero svolgere una funzione importante nella promozione di migliori condizioni generali per lo sviluppo, ad un inevitabile « periodo critico » di assestamento? Mi sembra che il giudizio sulle norme contenute in questo capo settimo non possa che essere negativo.

Quanto al capo ottavo, riguardante i depositi di fondi liquidi di enti pubblici, può essere giustificabile: non se ne riscontra la necessità e l'urgenza, ma non si tratta comunque di un grosso problema.

Quanto alla copertura finanziaria, mi si consenta un'osservazione sull'articolo 88.

PRESIDENTE. Onorevole Greggi, il tempo a sua disposizione è scaduto: l'avevo avvertita tempestivamente.

GREGGI. Sì, signor Presidente. Ho finito. Desidero semplicemente rilevare che l'articolo 88 richiama la copertura finanziaria prevista dal decreto-legge 3 luglio 1980, n. 288, che è un decreto che non esiste più, e quindi non si capisce come possa essere richiamato in questo senso.

Non dirò nulla, poiché altri colleghi interverranno in proposito sulla reiterazione di un provvedimento pur non giunto all'esame finale del Parlamento. È chiaro, infine, che un decreto-legge non può avere effetto retroattivo e non può dare valore di legge ad un decreto che è decaduto.

Concludendo c'è da dire che della crisi italiana le cause profonde sono note e dichiarate. Su di esse non si interviene, forse perché — dice Carraro — non si ha la forza di intervenire; ma allora non si ha neanche il diritto di governare!

Questo decreto-legge non incide sulle cause profonde della crisi e quando interviene sulle cause secondarie e parziali, con opportunità discutibile, lo fa spesso con norme incostituzionali e con norme che eccedono la natura dello strumento adottato. Questo decreto è insomma un provvedimento in parte incostituzionale, e soprattutto, in generale gravemente insufficiente.

Abbiamo sottolineato in questa pregiudiziale il carattere di incostituzionalità che affidiamo al giudizio del Parlamento che ha il dovere di esprimere preliminarmente in ogni caso un giudizio sulla costituzionalità di un decreto-legge, dato il carattere dello stesso (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. L'onorevole Bozzi ha facoltà di illustrare la sua questione pregiudiziale di costituzionalità.

BOZZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli ministri, il gruppo liberale non intende far ricorso a pratiche ostruzionistiche; tuttavia, non ci possiamo sottrarre al dovere di denunciare ancora una volta le violazioni costituzionali del decreto-legge al nostro esame. Siamo di fronte a un processo crescente e sempre più preoccupante di divaricazione tra il modello costituzionale e la realtà politica del paese. La misura sembrava colma, ma oggi questo nuovo decreto-legge, per le ragioni che dirò, fa traboccare il vaso.

Credo di poter dire, a titolo personale, che se tale fenomeno degenerativo e patologico dovesse continuare, si renderebbe necessario un intervento del Capo dello Stato: il potere di emanazione di cui il Capo dello Stato è titolare nei confronti dei decreti-legge comporta, da parte sua, un controllo di legittimità in ordine a esorbitanze palesi del Governo. Vorrei soggiungere, sottopongo questo punto di vista soprattutto all'attenzione dei giuristi dell'Assemblea, che l'auspicato intervento del Capo dello Stato si rende tanto più necessario in quanto nei confronti dei decreti-legge è estremamente difficile, se non addirittura impossibile, l'intervento della Corte costituzionale nel suo giudizio di legittimità.

Mentre parliamo sembra (voci di corridoio) che il Consiglio dei ministri stia decidendo se porre la questione di fiducia sulle pregiudiziali di costituzionalità. Vorrei invitare, anche a nome dei miei colleghi, il Governo a non intraprendere tale strada già percorsa altra volta con non molto onore; non vorrei che un istituto importante come quello della fiducia, l'asse portante della democrazia rappresentata fosse sottoposto alla erosione dell'inflazione; non vorrei che il ricorso alla fiducia diventasse uno dei modi usuali di votazione: per appello nominale, per scrutinio segreto, per fiducia, e vorrei ripetere quanto ebbi a dire in diverse occasioni di fronte ad altro Governo: che di troppa fiducia si può anche morire.

Ora, venendo al profilo costituzionale del decreto-legge (mi limiterò a questo aspetto) esso esaspera l'espropriazione, da

parte del Governo, dei poteri del Parlamento. Il Governo rincara la dose, di usurpazione di potere; la nota dominante del decreto-legge, appunto, è che si aggrava l'intromissione del Governo in aree di intervento riservato dalla Costituzione al Parlamento.

La prima ragione a sostegno di tale denuncia si fonda sul fatto che il decreto-legge interviene quando ancora erano in vigore i due precedenti decreti-legge. Quindi, il decreto-legge in esame opera l'abrogazione dei decreti-legge precedenti ed ha un'efficacia retroattiva. Non si è avuto il coraggio di definire sul testo tale operazione come abrogazione; si usa una parola pudica, « sostituzione », che però, tradotta in termini giuridici, significa abrogazione. Il Governo non ha il potere di abrogare con un decreto-legge un precedente decreto-legge; spetta al Parlamento di far decadere il decreto-legge nel momento in cui è chiamato alla conversione. Si dimentica, onorevoli colleghi, con troppa frequenza, secondo una prassi che va diventando, ahimé, consuetudine, che il decreto-legge una volta presentato alle Camere entra nella disponibilità delle stesse e il Governo non ha più, in ordine al decreto-legge medesimo, poteri dispositivi; deve attendere il giudizio di responsabilità, come dice l'articolo 77 della Costituzione, del Parlamento. L'articolo 77 infatti, stabilisce che il Governo adotta decreti-legge « sotto la sua responsabilità ». Non può il Governo, abrogando un decreto-legge, sottrarsi a tale meccanismo che ha posto in essere esso stesso emanando il decreto-legge.

Il secondo aspetto di esasperata usurpazione di potere sta nella sanatoria che ancora una volta, con lo strumento del decreto-legge, si fa dei rapporti giuridici ai quali aveva dato corso la decretazione d'urgenza precedente. Anche questo potere di sanatoria spetta esclusivamente al Parlamento e comporta una valutazione politica e giuridica che è in connessione col giudizio di responsabilità che si vuole, o non si vuole, portare avanti nei confronti del Governo. Non può il Governo sanare da sé gli effetti, perché sfuggirebbe anco-

ra una volta al giudizio di responsabilità del Parlamento.

Ancora poche considerazioni; come vedete, onorevoli colleghi, mi trattengo su linee molto generali. Mancano nel decreto-legge i caratteri dell'urgenza. Non voglio scendere in un esame particolareggiato, Dio me ne guardi, altri colleghi lo faranno convenientemente. Dico soltanto che il decreto-legge prevede impegni pluriennali e procedure a tappe, a esecuzione differita. Di fronte a tali fattispecie, come si può parlare di urgenza? Qual è il carattere tipico del decreto-legge? Il carattere tipico del decreto-legge è quello di provocare una immediata modificazione di situazioni giuridiche sotto la spinta della necessità e dell'urgenza. Quando questa immediata modificazione dell'ordine giuridico esistente in questo o in quel settore non si verifica, ma l'operatività della norma è dilazionata nel tempo, non si può adoperare lo strumento del decreto-legge. Il decreto-legge in esame presenta numerose prospettazioni di cose da fare in futuro. Cito solo due esempi: l'articolo 53, in cui si afferma che « entro due mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge si provvederà », eccetera: quindi, non si tratta di una modificazione immediata, fulminante, dell'ordine giuridico esistente, ma si delinea una modificazione dilazionata nel tempo; v'era quindi la possibilità e, anzi il dovere, di provvedervi mediante disegno di legge, sia pure con procedura d'urgenza. Cito inoltre l'articolo 59, in cui si arriva a nominare addirittura una Commissione quando si sa quali sono i tempi che la nomina di una Commissione richiede, per le procedure, le richieste, le designazioni...

MELLINI. Hanno istituito per decreto-legge anche le Commissioni parlamentari!

BOZZI. Tanto peggio, onorevole Mellini. La recidiva è una circostanza aggravante.

Ora, la materia che dà corpo al decreto-legge in esame non è materia regolabile con l'istituto del decreto-legge. Qui, se ricordo bene, vi sono 89 articoli: è un

corpus juris eterogeneo, complesso; è un codice finanziario, un codice dell'entrata e della spesa per settori i più disparati della vita economica del paese. Qui vi sono i titoli, vi è la suddivisione in parti, così come si fa per le leggi di grande complessità; e ciò contrasta con la natura del decreto-legge, strumento rapido, agile, immediato, che deve esaurirsi in un articolo o comunque in poche norme: non deve essere un codice, non possiamo emanare i codici per decreto-legge!

Vorrei fare, onorevoli colleghi, un'ultima considerazione, che veramente mi preoccupa, perché profondamente stravolgente l'ordine istituzionale previsto dalla nostra Costituzione: onorevoli ministri, il decreto-legge contiene il programma economico del Governo! Io ricordo che, quando l'onorevole Cossiga, nell'aprile di quest'anno, si presentò alle Camere, fece una riserva, affermando che avrebbe presentato entro breve termine il programma economico del Governo. È proprio questo il programma economico, che si sottrae alla fiducia di investitura, e vuole essere approvato con decreto-legge. Siamo in presenza di una grave anomalia, a una devianza costituzionale che veramente stravolge i principi fondamentali del nostro assetto di democrazia rappresentativa.

Inoltre, onorevole Pandolfi, questo decreto-legge per la sua sostanza anticipa taluni contenuti della legge finanziaria: quindi, è in parte un programma economico e in parte legge finanziaria, la quale, come noi sappiamo, è la proiezione in termini finanziari della politica economica che si intende seguire.

Concludo: non vorrei che si misurasse questo dibattito sul metro, pure **importante**, della maggioranza e delle minoranze e del sopravvivere del Governo. Vi sono certi momenti della vita individuale, della vita collettiva, della vita politica e parlamentare, in cui bisogna guardare più in alto, e noi, come Parlamento, dobbiamo guardare alle istituzioni. Non vorrei che, convertendo questo decreto-legge stravolgente, noi recassimo grande offesa alle istituzioni della Repubblica italiana (*Applausi dei deputati del gruppo liberale*).

PRESIDENTE. L'onorevole Colonna ha facoltà di illustrare la sua pregiudiziale di costituzionalità e la pregiudiziale di merito Di Giulio.

COLONNA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo comunista ha presentato, insieme ai colleghi della sinistra indipendente pregiudiziali perché non si proceda all'esame del disegno di legge n. 1984 per motivi di costituzionalità e per motivi di merito; e voterà a favore di esse, perché considera l'emanazione del decreto-legge n. 503, riproduttivo dei precedenti decreti-legge nn. 288 e 201, decaduti per decorrenza dei termini, in quanto la Camera non li ha voluti convertire, e il Governo ha rinunciato alla conversione, un fatto estremamente grave, sia sotto l'aspetto costituzionale sia sotto l'aspetto politico, che ha fatto compiere all'aggravata storia della decretazione di urgenza un salto di qualità negativo.

Mi auguro che le pregiudiziali di costituzionalità possano essere discusse e votate liberamente da questa Assemblea, perché l'eventuale posizione della questione di fiducia, a prescindere da ogni interpretazione regolamentare sulla sua ammissibilità, porrebbe una questione politica netta e precisa.

Se si volesse coartare la volontà del Parlamento, costringendolo ad esprimere un voto di schieramento, il Governo se ne assumerebbe tutte le responsabilità e dovrebbe accettarne le conseguenze; ma già fin da ora deve risultare chiaro che l'eventuale decisione del Governo non potrebbe contare su nessun alibi antiostruzionistico: deve risultare chiaro che il Governo ritiene insicuro o quanto meno labile il suo rapporto di fiducia con la maggioranza. Questa mancanza di fiducia non cadrebbe su un singolo e sporadico episodio legislativo, ma su una questione di enorme importanza costituzionale e politica: la governabilità nel rispetto di questo tipo di democrazia parlamentare.

Deve risultare chiaro che la prevaricazione nei confronti del Parlamento non sarebbe fine a se stessa, getterebbe un'ombra sinistra sul rapporto Governo-Parla-

mento, dimostrerebbe l'incapacità di governare il paese nel rispetto delle regole democratiche e costituzionali.

Perché affermavo che siamo di fronte ad un fatto grave sia sotto l'aspetto costituzionale sia sotto quello politico?

Sotto l'aspetto costituzionale, con questo decreto l'attuale Governo ha superato ogni limite di un uso dei poteri di decretazione d'urgenza che possa in qualche modo, anche non condivisibile ma possibile, rientrare nelle previsioni dell'articolo 77 della Costituzione; con questo decreto il Governo mostra di voler usare l'articolo 77 della Costituzione al di fuori di ogni corretta e coerente interpretazione del complesso delle norme costituzionali, dei rapporti fra Parlamento e Governo, della sovranità e centralità del Parlamento, della forma di Governo che regge il nostro ordinamento.

È questa l'inevitabile conseguenza di un modo di procedere dei governi che ormai da lungo tempo caratterizza la emanazione dei decreti-legge: non corretta costituzionalità per quanto riguarda il numero dei decreti, le materie che essi trattavano, il loro contenuto, le condizioni della loro emanazione, la riproduzione, le procedure con cui essi sono stati assunti.

Il Governo, una volta imboccata la strada del non rigoroso rispetto dell'articolo 77 della Costituzione, del non rispetto dei poteri propri del Parlamento, si è sempre di più intricato nel tempo in un susseguirsi accelerato di violazioni che aggiungevano incostituzionalità a incostituzionalità, fino a trovarsi con questo decreto non soltanto fuori dell'articolo 77, ma fuori dalla Costituzione stessa; ripeto, fino a trovarsi fuori dalla Costituzione stessa. So bene il valore di questa frase, le conseguenze che se ne potrebbero trarre se con essa si volesse attribuire al Governo una cosciente volontà eversiva dell'ordinamento; ma l'escludere questa ipotesi non elimina certo la sicurezza del dato.

A ciò è giunto forse per l'insipienza, incultura, debolezza, illusione efficientistica, non per volontà consapevole; ma, ciò nonostante, a questi risultati è oggettivamente pervenuto, e sarebbe colpevole da

parte nostra, verremmo meno ad un nostro preciso dovere se non denunciassimo con forza la gravità di quanto è avvenuto e sta avvenendo, se non ponessimo in rilievo la carica di pericolo per la vita stessa delle nostre istituzioni democratiche, per il nostro libero Parlamento, se non ci opponessimo con decisione all'ulteriore proseguimento su questa strada.

Gravissimo poi politicamente il fatto che nell'uso di poteri delicatissimi del Governo, in cui si coagulano alcuni nodi essenziali del complesso equilibrio costituzionale e dei caratteri costitutivi del nostro ordinamento (quali il rapporto tra Parlamento e Governo, i poteri legislativi del Parlamento, il rapporto tra maggioranza e opposizione, i diritti delle opposizioni), il Governo e la maggioranza abbiano pensato di poter agire e di poter andare avanti senza coinvolgere le forze politiche democratiche, che sono a sostegno e difesa della nostra Repubblica democratica ed antifascista.

Questo è qualcosa che noi non possiamo accettare sul piano politico e ancor prima su quello costituzionale, visto che la nostra Costituzione per essere cambiata ha bisogno di un consenso, di procedure ben più ampie di quelle che una contingente maggioranza può mettere in atto, e visto che lo spirito e la lettera della nostra Costituzione richiedono per la sua attuazione, la sua difesa ed anche i suoi sviluppi il concorso di schieramenti non coincidenti con quelli della maggioranza di Governo.

Mi domando quale valore possano avere gli inviti rivolti da esponenti del Governo, del partito di maggioranza, al partito comunista per la verifica di comuni orientamenti in ordine alla difesa e alla garanzia delle istituzioni, quando si agisce con tale disinvoltura e chiusura in materia in cui è addirittura obbligatorio un largo consenso e rispetto a cui più volte i comunisti (e da ultimo, in relazione alla vicenda che stiamo esaminando, solennemente in quest'aula il presidente del nostro gruppo, onorevole Di Giulio, ha messo in guardia) hanno espresso il loro dissenso e la loro preoccupazione.

Il nostro grido di allarme non è pretestuoso o legato a calcoli di contingenza politica. La decretazione di urgenza misura la sostanza e la forma nella gestione del potere; rispecchia la quantità, la qualità, l'estensione dei poteri delle Camere e oltre a questo rappresenta la mediazione in modo organico, programmato, concorsuale, partecipato di esercitare la direzione del governo del paese.

Noi comunisti abbiamo da anni, in tutte le sedi scientifiche, culturali e politiche, con sistematicità ed ampiezza di argomenti e motivazioni, più volte denunciato le scorrettezze, la gravità del modo di decretare, il numero dei decreti, il modo, le forme ed abbiamo messo in evidenza l'incidenza negativa sui poteri organizzatori delle Camere, i danni che arreca alla produzione legislativa, la legislazione confusa, contraddittoria, farraginosa, affrettata che essa produce e le limitazioni dei diritti delle opposizioni. L'abbiamo fatto da anni in questo Parlamento e in quest'aula, con forza, anche quando facevamo parte della maggioranza dei governi di solidarietà nazionale. Ricorderete certo le puntuali e nette critiche del nostro presidente di gruppo di allora, onorevole Natta, e da me stesso, che furono rivolte più volte all'onorevole Andreotti per quanto riguardava l'uso della decretazione di urgenza. Tutto questo è noto e non vi tornerò sopra.

Voglio invece soffermarmi a dimostrare perché questo uso ed abuso dei decreti legge stravolge l'articolo 77 della Costituzione ed altera i rapporti tra Parlamento e Governo. Questo è infatti il senso che abbiamo voluto dare alla nostra pregiudiziale, cogliendo le esemplificazioni più calzanti a questo fine e tralasciando altri motivi di incostituzionalità che pure ci sono, sia rispetto a singole norme che a principi di carattere generale. Penso, ad esempio, a tutte quelle norme che cambiano, modificano discipline e procedure di spesa incidendo anche sulle competenze del Parlamento e sulle riserve di legge, impedendo una programmazione coordinata con la qualità sociale della spesa. Penso a quelle norme che o interferiscono

direttamente nelle autonomie costituzionalmente protette delle regioni e degli enti locali, o che prescindono dalla concertazione necessaria per la salvaguardia delle prerogative costituzionali delle regioni.

La nostra Costituzione riconosce legittima, nei casi straordinari di necessità e di urgenza, l'adozione da parte del Governo di provvedimenti provvisori con forza di legge, i quali non hanno valore di legge ordinaria e perdono efficacia fin dall'inizio se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*. In caso di mancata conversione, la Costituzione dice espressamente: « Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti ».

Un qualsiasi cittadino italiano che abbia studiato educazione civica nella scuola dell'obbligo capisce che il Governo non ha mai, in nessuna circostanza, potere legislativo; che solo in casi di necessità e di urgenza, che devono essere straordinari, può adottare provvedimenti con forza (e non valore: questo ricordo ai giuristi) immediata di legge; che detti provvedimenti producono effetti solo per sessanta giorni, sono cioè provvisori. La mancata conversione da parte delle Camere fa perdere fin dall'inizio efficacia ai decreti, che per questo sono da considerarsi come mai esistiti; e solo le Camere possono porre riparo agli effetti della mancata conversione regolando con legge, ove lo ritengano, i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto, da considerarsi altrimenti nullo.

La possibilità di decretazione d'urgenza è, pertanto, disciplinata dalla nostra Costituzione in modo rigoroso, puntuale, circoscritto ed espresso, proprio perché con essa ha voluto definire l'ambito di assoluta eccezionalità, provvisorietà e limitata efficacia di questo potere anomalo.

Un decreto-legge, pertanto, non può in nessun caso, sotto nessuna forma, superare i limiti indicati dall'articolo 77 della Costituzione. Conosciamo le argomentazioni giuridiche che al riguardo in sede dot-

trina e giurisprudenziale sono state date, e le varie interpretazioni che a volte in sede politica sono state fornite: le molteplici e a volte astratte ricostruzioni dell'istituto. Un fatto però è indiscutibile e da tutti accettato: esse non possono arrivare a riconoscere al Governo poteri che, per qualità ed effetti, la nostra Costituzione gli ha voluto negare e contro i quali si è voluta espressamente cautelare.

Perciò, siccome è principio generale del nostro ordinamento, basilare di ogni criterio d'interpretazione, che alle norme non può essere attribuito altro senso che quello fatto palese dal significato delle parole, secondo la connessione di esse, e dall'intenzione del legislatore (cito l'articolo 12 delle preleggi), i requisiti della necessità e dell'urgenza devono essere intesi come l'esistenza di una situazione obiettiva rispetto alla quale si deve provvedere immediatamente perché non tollera ritardi, neanche quelli dovuti all'adozione dei provvedimenti stessi nella loro forma ordinaria.

In altre parole, il Governo può adottare provvedimenti provvisori, in attesa di quelli che adotteranno le Camere, solo se rispetto a quella situazione chiunque, anche le forze non governative, in un qualche modo interverrebbe e non sia possibile in alcun modo aspettare l'adozione dei normali provvedimenti legislativi, per quanto rapidamente possano essere adottati.

La semplice lettura del decreto-legge in esame e le esemplificazioni fatte dai colleghi che mi hanno preceduto dimostrano come solo in pochi casi ciò si sia verificato. Il decreto-legge in esame, come è noto, riproduce interamente il contenuto dei decreti-legge n. 288 e n. 301, che le Camere non hanno voluto convertire. Infatti, in data 28 agosto ultimo scorso la Camera ha votato per la non continuazione dell'esame dei decreti-legge e il Governo ha rinunciato ad ottenerne la conversione (si vedano le dichiarazioni del Presidente del Consiglio nella stessa data). Una parte della Camera, che concordava con i decreti, ha votato per deter-

minati motivi; quella che non voleva la conversione, perché raggiungeva il risultato; noi comunisti abbiamo votato contro perché ritenevamo si dovesse proseguire l'esame.

I motivi per i quali la Camera ha votato per non proseguire l'esame non sono perciò identificabili in maniera univoca: hanno un valore politico; in ogni caso, non sono accettabili da un punto di vista costituzionale. Sta di fatto che le Camere non hanno voluto convertire ed hanno consapevolmente lasciato decadere i due decreti-legge per decorso del termine previsto dalla Costituzione.

Evidentemente, questo voto non può essere interpretato come autorizzazione al Governo ad agire in contrasto con la Costituzione, come opportunamente ha ricordato in quel momento il nostro capogruppo, onorevole Di Giulio. Perciò, nell'ipotesi specifica, non era legittima la cosiddetta « riproduzione » del decreto-legge. Questa affermazione è condivisa anche da coloro (fra i quali noi non siamo) i quali ammettono che la reiterazione di un decreto sia possibile quando le Camere non lo abbiano potuto esaminare e sia decorso il termine di sessanta giorni senza alcuna manifestazione di volontà di non convertire. Ammettere in questo caso la reiterazione significa vanificare il termine costituzionale, significa ampliare i poteri del Governo contro la disposizione costituzionale, significa modificare la natura della decretazione d'urgenza, significa vulnerare la competenza e le prerogative delle Camere.

Ciò, del resto, è ancor più messo in risalto dall'operare concreto del Governo in questa occasione, con questo decreto-legge. Per ottenere infatti una continuità di efficacia dei provvedimenti non convertiti, il Governo ha emanato un nuovo decreto-legge mentre si producevano ancora gli effetti di quello precedente; ha dovuto attribuire efficacia retroattiva alle norme del decreto; ha dovuto mantenere in vita i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti, in letterale contrasto con il terzo comma dell'articolo 77 della Costituzione. Il Governo ha dovuto, cioè,

compiere ulteriori atti ognuno dei quali rappresenta, da solo e di per sé, una patente violazione di tutte le disposizioni che concorrono a formare l'articolo 77 della Costituzione.

In altre parole, qui non si è violato in qualche sua parte o *in toto* l'articolo 77 della Costituzione; qui si è ignorato completamente l'esistenza dell'articolo 77 della Costituzione. Ma non solo dell'articolo 77: dell'articolo 76, sulla delega legislativa al Governo; dell'articolo 70, attributivo dei poteri legislativi alle Camere. Qui si è agito al di fuori dei poteri costituzionalmente attribuiti e riconosciuti al Governo. E il fatto che la maggioranza abbia soppresso l'articolo 89 del decreto-legge e abbia cercato di riversarne il contenuto nell'articolo di conversione, mentre conferma l'esattezza della nostra censura costituzionale, non elimina la gravità della violazione compiuta dal Governo.

Ma si è detto: la materia dei due decreti era complessa, il tempo a disposizione era poco, le forze politiche mostravano resistenza alla conversione, la maggioranza che sosteneva il Governo aveva dimostrato di volerne la conversione.

Onorevoli colleghi, non dirò che questi argomenti sono di nessun pregio costituzionale (come è) e neanche che sono del tutto ininfluenti. Dico che dimostrano esattamente il contrario di quello che vorrebbero i loro enunciatori. Un decreto-legge che, per numero di norme ed eterogeneità delle materie, ha bisogno di un esame che non può essere esaurito nei due rami del Parlamento entro sessanta giorni; che necessita di limitare il diritto delle opposizioni — e della stessa maggioranza — di discuterlo seriamente e approfonditamente; che richiede un assurdo e ingiustificato appello fiduciario alla maggioranza sull'esistenza dei requisiti costituzionali della necessità ed urgenza è un decreto che, solo per questo, è costituzionalmente illegittimo, in quanto ad esso non possono essere applicate la disciplina e le conseguenze dell'articolo 77 della Costituzione.

Non è necessario essere dei costituzionalisti per comprendere che, se la Costituzione stabilisce un termine ristretto per

la discussione e l'eventuale approvazione dei provvedimenti governativi, a pena di decadenza e di completa perdita di efficacia, ciò fa in quanto richiede che questi provvedimenti, per le loro caratteristiche di contenuto, per il loro carattere eccezionale, per l'evidenza della necessità e dell'urgenza che li hanno determinati, non suscitino ostilità molto forte o insuperabili contestazioni e « possano » essere approvati dai due rami del Parlamento entro i sessanta giorni prescritti, senza alcuna forzatura dell'*iter* procedimentale delle Camere, senza conculcare i diritti dei parlamentari, siano essi di maggioranza o di opposizione, ma con il normale espletamento dei diritti della maggioranza parlamentare che si determina, diritti che sono fisiologicamente sufficienti ad ottenere la conversione. Viene cioè richiesta, su quei provvedimenti eccezionali, una certa convergenza e concordanza da parte delle opposizioni.

Una caratteristica essenziale dell'articolo 77 della Costituzione è — non dimentichiamolo mai — quella di dare uno strumento efficacissimo in mano alle opposizioni e alle minoranze per opporsi alla attività di decretazione del Governo che non sia di pacifica esplicazione. Se il Governo vuole, come deve, portare avanti la sua politica e dare attuazione ad essa, ha a sua disposizione l'iniziativa legislativa, una maggioranza che dovrebbe approvarla, gli strumenti regolamentari per battere le opposizioni e anche l'ostruzionismo.

Onorevoli colleghi, mi sembra di avere sufficientemente dimostrato come con questo decreto-legge il Governo abbia emanato un provvedimento che si pone fuori dall'articolo 77 della Costituzione; che altera il rapporto Parlamento-Governo e la stessa forma di Governo della nostra Repubblica. Credo che ciò mi esima dall'illustrare partitamente le specifiche violazioni dei diversi precetti costituzionali, di cui è costellato questo mostro giuridico-costituzionale, le principali e più evidenti delle quali figurano nella nostra pregiudiziale di costituzionalità, mentre i motivi di merito, di politica, sono enunziati nella nostra pregiudiziale di merito.

A chi dice che ci opponiamo a questo abuso di decreti-legge, a questo stravolgimento della decretazione d'urgenza, perché siamo all'opposizione di questo Governo, risponderò che la realtà è diversa. Siamo all'opposizione di questo Governo, anche perché emana questi decreti-legge, si attribuisce questi poteri di decretazione di urgenza e ritiene di poter governare « per decreti » in contrasto con la nostra Costituzione, espropriando i poteri del Parlamento e conculcando i diritti non solo dell'opposizione, ma anche comprimendo quelli della maggioranza, con forme autoritarie di direzione politica senza il concorso ed il consenso dei vari soggetti istituzionali, delle forze politiche, dei sindacati dei lavoratori, delle autonomie regionali e locali: in sintesi, in modo centralistico e ristretto. Il Governo crede di superare la sua debolezza politica e le contraddizioni interne mediante il ricorso a strumenti di natura intrinsecamente autoritaria. Ciò non gli è consentito dalla nostra Costituzione e noi ci opporremo.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LEONILDE IOTTI

COLONNA. Gravi e complessi problemi come il funzionamento delle Camere, le modifiche regolamentari, la rapidità dell'*iter* legislativo, la funzionalità del Governo, l'abuso dell'ostruzionismo, sono difficoltà effettive, esigenze reali, da affrontare con obiettività ed impegno da tutte le forze politiche cui sta a cuore la sorte delle nostre istituzioni: non solo siamo tra di esse, ma ne siamo alla testa! Tali questioni non possono essere strumentalizzate, in ogni caso non possono legittimare un'attività grave e densa di pericoli in materia di decretazione d'urgenza da parte del Governo.

Noi comunisti siamo sempre pronti a discutere con grande apertura e disponibilità il problema della difesa delle democratiche istituzioni repubblicane; ma, proprio per poter far questo, dobbiamo respingere con netta determinazione l'incostituzionalità di questo decreto ed opporci

decisamente al potere incostituzionale di decretazione d'urgenza che il Governo ha adottato e dimostra di voler adottare al di fuori e di là dalle previsioni costituzionali! (*Applausi all'estrema sinistra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Milani ha facoltà di illustrare la sua questione pregiudiziale di costituzionalità.

MILANI. Signora Presidente ed onorevoli colleghi, non insisterò nell'illustrazione della nostra questione pregiudiziale sollevata per motivi di costituzionalità sul decreto-legge n. 503, relativamente al disposto dell'articolo 77 della Costituzione, ed in particolare al rapporto tra i contenuti del decreto ed i vincoli che il succitato articolo costituzionale pone alla decretazione d'urgenza e quindi all'intervento governativo nell'attività legislativa e, più in generale, all'intervento del Governo nel delicato settore del normale rapporto che deve intercorrere tra i diversi poteri nell'ambito dell'ordinamento relativo ai rapporti tra esecutivo ed assemblee legislative.

Gli onorevoli Bozzi e Colonna prima di me, con cognizione e puntualità, hanno sottolineato come questo Governo stravolga i postulati costituzionali, avviandoci quindi rapidamente anche ad uno stravolgimento dell'intero ordinamento costituzionale.

Mi preme sottolineare - da questo punto di vista abbiamo presentato la pregiudiziale di costituzionalità - come lo strumento del decreto-legge sia diventato, di fatto, uno strumento su cui le Camere devono misurarsi nello svolgimento della attività legislativa e comunque dell'attività stessa delle Camere quando si discutano disegni e proposte di legge.

Non ricorderò la serie storica fornita dagli studi e dai dati elaborati dagli uffici della Camera sull'utilizzazione dei decreti-legge: siamo passati dai 29 decreti della prima legislatura ai 126 della sesta, ai 167 della settima ed agli attuali 89 decreti, presentati dal primo e secondo Governo Cossiga in un anno dall'inizio della ottava legislatura. È evidente che siamo

in presenza di una scalata nell'utilizzazione dello strumento del decreto-legge ed occorre in qualche modo cercare di intendere le ragioni che spingono all'utilizzazione di questo strumento e che spingono soprattutto il Governo ad intervenire così pesantemente nell'attività delle Camere.

Credo che non sia possibile far risalire questo ricorso al decreto semplicemente al motivo che esiste una presenza ostruzionistica nell'ambito del Parlamento e che quindi, in qualche modo, occorre rimediare con il decreto. Se è vero che questo strumento è stato e viene utilizzato, tuttavia possiamo rilevare che, ancor prima che questo strumento potesse essere utilizzato in modo più o meno corretto, non vi è dubbio che i decreti-legge venissero già largamente utilizzati dal Governo. È chiaro, quindi, che non è possibile ancorarci a tale motivazione per giustificare questo ripetuto intervento del Governo. Credo, invece, che occorra risalire più lontano, alle vere ragioni politiche, anche perché su questa base è possibile, naturalmente, cercare di fornire risposte più coerenti e politicamente stringenti alla questione degli interventi che debbono essere operati dal Parlamento per garantire il normale svolgimento della vita politica e sociale del paese.

Credo che le ragioni di fondo debbano essere ricercate innanzitutto nel tipo di crisi che ha colpito il sistema, che si segnala, in particolare, con il coesistere contestuale di processi di stagnazione e di processi inflazionistici, insieme al fallimento di ogni teoria economica e delle varie politiche economiche tentate per fronteggiare, volta per volta, le situazioni congiunturali che questo processo di crisi metteva in atto. Di qui, quindi, la rincorsa pragmatica ad interventi che appaiono datati; di qui, soprattutto, l'utilizzo del decreto-legge come strumento di intervento non in base alle indicazioni della Costituzione, ma sostanzialmente per cercare di regolare la vita economica del paese e per fatti ed avvenimenti che, in qualche modo, sfuggivano ad ogni previsione politica o che corrispondevano a difficoltà di corrette previsioni politiche.

Credo, quindi, che innanzitutto possiamo intendere le ragioni di questo decreto-legge e di questa insistenza, reiterazione nel ricorso alla decretazione d'urgenza da parte del Governo, se tali ragioni vengono fatte risalire a questa motivazione più generale, e quindi alla difficoltà di definire una proposta politica che, per i contenuti e per consenso delle forze politiche e sociali, sia all'altezza della situazione. Si riassume anche entro questo orizzonte il problema della governabilità, che sta tutto qui e non nella ricerca bizantina sulle formule di Governo.

È questa incapacità a definire proposte politiche che spinge il Governo, e in questo caso la maggioranza di Governo, su una strada pericolosa, foriera di avventure, che lascia intravedere l'ipotesi di uno stravolgimento dell'ordinamento costituzionale. Se sono vere le notizie fornite, appunto, dopo la riunione del Consiglio dei ministri, convocata poche ore fa, secondo cui si sarebbe deciso di porre più questioni di fiducia, è chiaro ed evidente che già ci si è incamminati in qualche modo lungo questa strada e lo si è fatto nel momento stesso in cui non vi è un'azione ostruzionistica, ma un'azione politica, sia pure dura, condotta da varie forze politiche per cercare, certo, di contestare la validità complessiva di questo decreto, ma soprattutto per cercare di intervenire e di modificare i contenuti del decreto. In ordine a questa ipotesi, esistono i tempi utili per condurre questa battaglia.

Il fatto che il Governo si appresti, invece, a porre di nuovo più questioni di fiducia lascia chiaramente intendere che ormai il decreto-legge è diventato uno strumento utilizzato in funzione dello stravolgimento della vita del Parlamento. Ciò, evidentemente, ci spinge ad una visione particolarmente preoccupata delle sorti dell'ordinamento istituzionale.

Devo aggiungere — e qui concordo con l'onorevole Bozzi — che, a proposito di questo decreto, siamo in presenza di gravi responsabilità politiche del Governo e delle forze che hanno consentito la sua formazione. Se, infatti, si sottolinea, come oggi si fa, la particolare gravità della si-

tuazione economica, non vi è dubbio che altro era il giudizio di queste stesse forze politiche prima delle elezioni regionali. Allora abbiamo assistito ad una rincorsa di dichiarazioni ottimistiche, praticamente all'enunciazione che era possibile guardare con fiduciosa attesa alle prospettive dei fatti economici e della dinamica sociale. Successivamente, dopo le elezioni, rivelando così un'operazione mistificatoria compiuta durante il periodo elettorale, abbiamo visto invece emergere insistentemente la sottolineatura dell'esistenza di una grave situazione economica e quindi l'esigenza e l'urgenza di intervenire con provvedimenti adeguati.

È chiaro, quindi, che siamo in presenza di un'operazione politica scorretta, grave, pesante, operata da forze politiche che avevano come traguardo la scadenza elettorale e la raccolta dei voti, e quindi, in vista del raggiungimento di questo obiettivo, l'occultamento della realtà del paese, delle difficoltà economiche e sociali, e che solo successivamente hanno presentato la situazione nella sua realtà.

Se non altro, è proprio per questo che noi oggi non possiamo cogliere l'urgenza con cui il Governo presenta questi provvedimenti. Noi, invece, dobbiamo rovesciare sul Governo la responsabilità di aver nascosto al Parlamento ed al paese la gravità della situazione per cercare di ottenere voti, ponendo solo successivamente, e brutalmente, il paese, il Parlamento e le altre forze politiche di fronte ad una situazione particolarmente grave. Si tratta quindi, ripeto, di un'operazione chiaramente mistificatoria, che deve essere denunciata con forza e che ci porta a respingere oggi l'ipotesi dell'urgenza di questo decreto-legge.

Circa i contenuti del decreto — già si è detto molto e torneremo a parlarne nella discussione sulle linee generali —, a me interessa in questa sede sottolineare, ancora una volta, che questi contenuti non giustificano assolutamente, come è stato ricordato, l'uso del decreto-legge. Se in qualche modo l'urgenza può essere utilizzata al di là del merito per i provvedimenti fiscali, non vi è dubbio che, quando si

tratta di misure dirette, invece, ad incrementare la ripresa industriale, ad incentivare l'occupazione e lo sviluppo del Mezzogiorno, le misure qui proposte non hanno alcun carattere di urgenza. Ricorderò qui alcuni dei capitoli di spesa che sottolineano, appunto, gli interventi che il Governo ritiene opportuni. Innanzitutto, direi che dobbiamo rifarci alla lettura dell'articolo 47, concernente la spesa di 200 miliardi per il raddoppio delle linee ferroviarie Bari-Taranto, Patti-Milazzo e Palermo-Messina. Si tratta di un raddoppio di linee ferroviarie che, o viene stralciato dal piano generale dei trasporti, oppure rientra artificiosamente in una programmazione che ha come punto di riferimento il piano dei trasporti, che di fatto giace inutilizzato. Noi abbiamo piena disponibilità di circa dodicimila miliardi, che non vengono utilizzati, e tuttavia si trova il modo di introdurre fittiziamente in un decreto-legge misure che opportunamente avrebbero trovato posto in quel piano per i trasporti. Voglio ricordare, poi, l'articolo 49, che prevede l'ipotesi di stanziamento di 50 miliardi di lire all'EFIM per la produzione industriale di mezzi di difesa. Di che cosa si tratti è impossibile capire, perché semplicemente si parla di questi 50 miliardi, che devono essere dati all'EFIM per interventi nel Mezzogiorno per dar vita ad attività produttive che abbiano un qualche rapporto con la produzione di mezzi di difesa. Voglio ancora ricordare l'articolo 50, che autorizza la spesa di 500 miliardi per ampliamenti industriali nel settore meccanico, agro-alimentare e siderurgico in Campania ed in Calabria, senza però fornire, anche in questo caso, indicazioni precise di intervento che ne sottolineino l'urgenza. Altrettanto dicasi per l'articolo 51, nel quale si autorizza la spesa di 100 miliardi in favore dell'ENI per attività sostitutive nel settore chimico e nel settore delle fibre in Basilicata. Si tratta di un intervento che nel precedente decreto era previsto in favore della GEPI ed aveva come punto di riferimento la necessità di istituire una società da parte della GEPI per dare lavoro ad alcuni disoccupati, senza però chiarire quali fossero le

ragioni sociali e le finalità che questa società avrebbe dovuto perseguire.

Si vede, dunque, che non esistono indicazioni precise che abbiano qualche rapporto con la necessità e l'urgenza di adottare misure particolari di intervento nei settori economici della ristrutturazione delle attività produttive. Lo stesso fondo di 1.500 miliardi per il rifinanziamento della legge n. 675 appare largamente datato, ed ha come punto di riferimento la crisi automobilistica; tale fondo non ha alcuna motivazione, in quanto prescinde dalla capacità o dalla possibilità del Governo di presentare programmi che in qualche modo possano rappresentare una corretta utilizzazione del fondo stesso e, quindi, un corretto intervento per cercare di affrontare una crisi particolarmente grave in un settore dell'attività produttiva.

Se, a nostro avviso, la prima parte del decreto, che riassume i contenuti previsti nel decreto n. 208, ha una qualche ragione di urgenza, in quanto reca misure che devono essere immediatamente messe in atto per trovare attuazione, la parte che, invece, riguarda gli interventi è largamente raffazzonata, non individua obiettivi concreti e, in particolare, le ragioni che sono alla base dell'emanazione di un decreto-legge. La realtà è che il Governo vuole sottrarsi ad una discussione seria sui problemi che riguardano la riconversione industriale, vuole attuare un provvedimento che gli consenta di disporre della liquidità necessaria per tamponare situazioni particolari, che possono presentarsi in momenti di crisi congiunturale più acuta.

È proprio per queste ragioni che noi sottolineiamo l'incostituzionalità del decreto-legge n. 503 ed auspichiamo che esso non sia convertito in legge (*Applausi dei deputati del gruppo del PDUP*).

PRESIDENTE. Avverto la Camera che l'onorevole Pazzaglia, a nome del gruppo del MSI-destra nazionale, ha chiesto la votazione per scrutinio segreto sulle pregiudiziali presentate. Poiché le votazioni avverranno mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il ter-

mine di preavviso previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento.

L'onorevole Mellini ha facoltà di illustrare le sue questioni pregiudiziali di costituzionalità.

MELLINI. Signora Presidente, signori ministri, colleghi, altre volte, parlando su pregiudiziali di costituzionalità su decreti-legge e, comunque, in sede di conversione di decreti-legge, ho avuto modo di esprimere giudizi incauti, che si sostanziavano nell'affermazione di aver toccato il fondo in tema di incostituzionalità e di abuso della decretazione d'urgenza. Quindi, per non ripetere gesti di scarsa cautela, non dirò questa volta che è stato toccato il fondo; c'è sempre un fondo più profondo quando ci si avvia per una strada che comporta l'abuso per rimediare ad un abuso, per obbedire ad esigenze che l'abuso medesimo pone come dati di effettiva necessità, che è quella di continuare con un certo andazzo, di obbedire ad una prassi in base alla quale il metodo per legiferare è quello dei decreti-legge.

Ne abbiamo visti, infatti, di decreti-legge! Non starò qui a ricordare i dati numerici: in quest'aula siamo stati sempre puntigliosi nel sottolineare il ripetersi e l'aggravarsi del fenomeno della decretazione d'urgenza. Di volta in volta abbiamo salutato con soddisfazione interventi in materia da parte della Presidenza della Camera: il primo cui ebbi occasione di assistere fu quello del Presidente Ingrao che, a più riprese, affrontò il tema dell'abuso dei decreti-legge. Anche il Presidente del Consiglio Andreotti prese posizione in merito; ricordo una certa lettera in cui egli diceva: « Anno nuovo, vita nuova; smetteremo di abusare del decreto-legge perché faremo uno scadenziario, di cui saranno responsabili i ministri e, magari, qualche funzionario ».

Non starò qui a ripetere cose già dette, ma dovrò ribadire che l'abuso ha avuto ed ha per oggetto anche la sostanza dei decreti medesimi. Mentre ascoltavo il collega Bozzi notare, molto giustamente, che l'istituzione di Commissioni per decreto-legge va molto al di là dell'urgenza, della

provvisorietà tipiche di questo strumento legislativo, ricordavo che per decreto-legge si è arrivati ad istituire Commissioni parlamentari, dettando ai Presidenti delle Camere l'obbligo di nominare deputati e senatori al fine di istituire — per decreto-legge, per atto dell'esecutivo! — una Commissione bicamerale. In materia, il fatto che i Presidenti delle Camere abbiano violato una norma di legge sostanziale dello Stato va certamente ascritto a loro onore, così come va ascritto a disonore del Governo questo abuso; così come direi che non va ad onore delle Camere aver lasciato passare (sia pure non convertendo la norma in questione) come acqua fresca abusi di questo genere.

Abusi, dunque, in tema di decreti-legge ne abbiamo avuti in abbondanza. Abbiamo visto di tutto: piani decennali e così via... Quando il collega Bozzi ricordava il termine di due mesi per taluni interventi, pensavo al « decreto-legge Pedini », che fissava termini di anni con riferimento ai posti di insegnamento universitari. Dobbiamo, quindi, dire che è difficile fare un elenco degli abusi sostanziali effettuati attraverso i decreti-legge.

Certamente, comunque, quello al nostro esame, per i suoi contenuti ed in particolare per uno di essi, segna una tappa gravissima. Esso incide non già sul tema dell'abuso del decreto-legge, in quanto tale, ma su quell'aspetto del procedimento costituzionale relativo al decreto in questione che è costituito dalla conversione in legge dello stesso. Già ci si era avviati su questa strada. La reiterazione del decreto-legge è certamente un abuso che incide proprio in tema di conversione, sulla sanzione costituzionale prevista per l'abuso di ricorso al decreto-legge, e per l'abuso di fiducia da parte del Governo. Si stabilisce, infatti, che il decreto-legge perde la sua efficacia se non è convertito; la sanzione è costituita dalla mancata conversione, cosicché la reiterazione del decreto-legge è lo stravolgimento della norma, proprio nel momento in cui la stessa fissa la sanzione e, quindi, il limite obiettivo, posto grazie alle possibilità della non conversione. Non è nuovo, quindi, il ri-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 1980

corso a questo tipo di abuso, anche se nel caso in esame si è arrivati oltre ogni limite.

Con la seconda delle nostre questioni di incostituzionalità abbiamo posto un problema che nasce dalla stravaganza, starei per dire, del contenuto del provvedimento. Questo decreto-legge — è già stato autorevolmente ricordato in quest'aula, oggi — stabilisce che esso rappresenta (ed utilizzo un termine del diritto privato) la novazione dei precedenti decreti-legge. Sono novati i precedenti decreti-legge, dal momento che quello al nostro esame ne rappresenta la sostituzione... Esso ha sostituito, dunque, i precedenti decreti-legge, mentre questi ultimi erano ancora in vigore, con l'apertura di tutta una serie di problemi, pure autorevolmente ricordati in questa sede, rispetto al presunto potere del Governo (potere che io, come hanno già detto colleghi più autorevoli di me, ritengo esso non abbia) di rimuovere quei decreti-legge che, per atto dello stesso esecutivo, sono entrati nell'ordinamento legislativo dello Stato; il che ha rimesso ogni potere nei loro confronti nelle mani delle Camere, perché esse, e soltanto esse, possono a questo punto incidere sulla sopravvivenza o meno dei decreti-legge.

In materia dobbiamo fare una prima osservazione. Se il decreto-legge in discussione è non soltanto la rinnovazione (come altre volte è avvenuto) dei contenuti dei precedenti decreti-legge, ma un provvedimento che espressamente afferma essere la sostituzione di taluni decreti-legge che lo precedevano tutt'uno con questi ultimi, e stabilisce che la decorrenza delle sue norme è fatta risalire alla data di emanazione dei decreti-legge sostituiti, possiamo davvero affermare che esso è un decreto-legge diverso. Ove dovessimo dubitare che così sia, dovremmo trarne la conseguenza che ci troviamo di fronte ad un decreto-legge decaduto e che oggi non esiste più, in quanto il Governo, pur abusando dei suoi poteri, emettendo tale provvedimento ha specificato che esso sostituisce il precedente. Se ha il potere di sostituirlo, non ha il potere però di stabilire, con questa sostituzione, un nuovo

termine per la conversione del decreto sostituito, di cui quello in discussione rappresenta la novazione (mi si consenta di usare questo termine, che è proprio del diritto delle obbligazioni).

Dobbiamo allora dire che la scadenza si è già verificata, dovendo decorrere i 60 giorni utili dal momento dell'emanazione dei precedenti decreti. Dovremmo quindi provvedere, proprio ai sensi del secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, a cancellare dall'ordine del giorno della Camera il presente disegno di legge di conversione. Tale disegno di legge, infatti, riguarda in realtà la conversione in legge di un decreto-legge per il quale sono già scaduti i termini costituzionali per la conversione in legge. Si può dire che questa sia una tesi peregrina: certo, non ha precedenti; ma neppure ha precedenti il fatto che il Governo abbia voluto espressamente sancire che un decreto-legge rappresenta non semplicemente la riedizione di un precedente provvedimento, ma anche la continuazione; che si tratta quindi di un *quid unicum*, che comprende il decreto in esame e quelli precedenti (e il fatto che i decreti sostituiti siano due aggrava e non semplifica certamente il problema). L'unica conseguenza logica e coerente di tale constatazione è che questo decreto va paragonato ai famosi cavalieri dell'Ariosto che « andavan combattendo ed eran morti »: questo decreto è già morto, perché la decadenza si è già verificata.

Si potrebbe ritenere che quella descritta sia una conseguenza estrema. In realtà è la conseguenza naturale dell'atteggiamento assunto dal Governo. È appunto il Governo che ci pone in condizione di affrontare — sia pure innovando, sia pure ponendoci un problema non esaminato altre volte — tale questione, che non abbiamo inventato noi. Si tratta semmai di una invenzione del Governo, contenuta nell'articolo 89 del decreto-legge. Ed il fatto che la Commissione abbia proposto la soppressione dell'articolo 89, per giungere ad una non corretta applicazione del terzo comma dell'articolo 77 della Costituzione — il quale non afferma che si possono sanare gli effetti di un decreto-legge non convertito,

ma si riferisce semplicemente alla conservazione dei rapporti sorti in forza di un tale decreto —, non toglie che il decreto in esame si presenti in quelle particolari condizioni, indicate dal Governo stesso, da cui dovremmo trarre un'unica conseguenza, quella prevista dalla seconda delle nostre pregiudiziali di costituzionalità.

Ma ammettiamo pure che non si debba giungere ad una simile conclusione. È certo, comunque, che qui si è voluto, con un mezzo surrettizio, sfuggire ad una norma essenziale nella regolamentazione dell'istituto del decreto-legge. Il problema del termine di scadenza di tale atto non è meramente ordinatorio, come una volta diceva la Cassazione quando voleva sfuggire a certe conseguenze, ma costituisce l'unica sanzione, senza la quale il potere del Governo di sostituirsi al Parlamento non avrebbe più limiti. E proprio questo avviene in concreto, come si constata ogni giorno in Parlamento, quando il Governo, attraverso vari espedienti, riesce a sfuggire alla scure rappresentata dalla scadenza dei termini costituzionali. Certo, il Governo si è altre volte comportato in questo modo. Ma con molto piacere, in Commissione affari costituzionali, ho udito ricordare autorevolmente dal collega Colonna, a nome del gruppo comunista, che una simile prassi non può certo costituire titolo, prima di tutto perché siamo in materia costituzionale e poi perché si tratta di una prassi che è stata sempre contrastata. E non posso non ricordare che a contrastare questa prassi, dai banchi radicali, c'è sempre stato qualcuno che ha continuato a ripetere che una simile reiterazione di decreti costituiva un abuso, perché rappresentava il mezzo per sfuggire al termine di cui al secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione.

Ma in questo caso non ci si è limitati a reiterare i decreti-legge, ma si è espressamente sancito che il decreto-legge al nostro esame è la prosecuzione, la continuazione e la sostituzione dei decreti-legge precedenti e la decorrenza delle norme di questi decreti-legge è fatta risalire alla data di emanazione dei precedenti decreti, con implicazioni anche so-

stanziali per quello che riguarda, ad esempio, le numerose conseguenze di carattere penale tipiche della materia fiscale, che è trattata da questo decreto. Ora, quali che siano le determinazioni che quest'aula adotterà, le conseguenze alle quali prima facevo riferimento non sfuggiranno a quell'ulteriore sindacato di costituzionalità che potrà incidentalmente essere sollevato nel corso di eventuali giudizi in una tipica materia che determina contenzioso. Se tutto ciò è esatto, dobbiamo dire che effettivamente il passo in avanti anche in questo caso c'è stato e, anche se non osiamo dire che si è toccato il fondo, certamente lo stravolgimento operato è grave.

Prima ho parlato della lunga strada dell'abuso dei decreti-legge, già ricordata da altri, in quanto sono convinto che in questo modo si crea un succedersi di cause ed effetti rispetto al determinarsi di situazioni delle quali si deve di nuovo tornare ad abusare.

È stata ricordata l'incidenza della valanga dei decreti-legge sull'economia generale dei lavori parlamentari, per non parlare delle attese che si determinano nel paese nelle varie categorie di lavoratori, che ormai guardano al decreto-legge come l'unico mezzo per poter facilmente soddisfare esigenze più o meno corporative, più o meno giuste.

Comunque, colleghi della maggioranza, ritengo che, se un elemento di debolezza viene a giocare su quella che è la composizione di un Governo, questo è anzitutto costituito dalla debolezza della sua posizione istituzionale derivante da metodi di governo dei quali diventa schiavo. In realtà un Governo che abusa dei decreti-legge, che viola le prerogative del Parlamento, è certamente un Governo più debole, che si condanna da solo e che assume la propria debolezza dalla trasformazione della Costituzione; trasformazione della quale sono corresponsabili tutte le maggioranze della settima legislatura, attraverso la crisi di istituti di democrazia consociativa che ha alterato profondamente i rapporti dialettici tra Governo e Parlamento.

Ritengo che i fatti di questi giorni stiano dimostrando quanto si sia abusato del tentativo di criminalizzare l'ostruzionismo e quanto non si sia tenuto nella giusta considerazione l'ostruzionismo praticato dalla maggioranza, che certamente si è estrinsecato anche attraverso certi metodi di governo.

Come in altre occasioni si sono alterati i rapporti tra Stato e regioni, tra Governo e Parlamento nella funzione, per esempio, delle Commissioni parlamentari.

Credo che tutto lo stravolgimento della Costituzione e la nuova Costituzione materiale, di fatto, che avete posto in essere, certamente postula nel Governo condizioni di debolezza intrinseca con la quale dovrete fare i conti. Questa legislatura, con la caduta di formule di Governo, che facevano coincidere dati di regime con dati di Governo, probabilmente vedrà l'accentuarsi e l'aggravarsi di queste situazioni. Questo sarà sempre più grave; ma, se non saprete sottrarvi, se tutti, maggioranza e opposizione, non sapremo sottrarci a questo circolo vizioso, questa legislatura segnerà probabilmente su questo piano altri momenti particolarmente dolorosi nella vita istituzionale del paese. Tra questi c'è anche, certo, quello di una debolezza del Governo; e noi che siamo stati e siamo e contiamo ancora di restare sui banchi dell'opposizione, non possiamo non vedere con allarme questo istituzionalizzarsi della debolezza del Governo, questo dipendere della debolezza del Governo da trasformazioni istituzionali, da deperimento, da corrompimento istituzionale, cui fa riscontro certamente la corruzione a tutti i livelli della vita pubblica, perché sono fatti interdipendenti, e non possiamo non esserne allarmati.

Il fatto che questo episodio si muova in una situazione direi ormai storica (certo, se essa è storica, può essere arrestata), ma comunque non occasionale, di decadimento istituzionale, non significa che non si debba e non si possa porvi rimedio e che non vi siano responsabilità, che sono le responsabilità del Governo; e noi siamo lieti di vedere oggi, intorno a certe nostre preoccupazioni, altre

forze politiche allinearsi sulle nostre posizioni riconoscendo addirittura, come è avvenuto nella Commissione affari costituzionali, la legittimità di reazioni a questi abusi che possono arrivare a quelle forme ostruzionistiche che altre volte sono state paragonate all'attività eversiva delle Brigate rosse, mentre oggi ci si accorge che sono i mezzi per poter far fronte a certe situazioni, certo, nelle occasioni che si ritengono più opportune; quando il fronte è così ampio bisogna sapere quando e come ci si debba muovere, attendiamo che si muovano i grossi eserciti e non le piccole pattuglie.

Certamente, impedire il passaggio di decreti-legge incostituzionali anche usando il fattore tempo è stato riconosciuto come un mezzo perfettamente legittimo, e che diventa anche doveroso contro l'eversione. Ho sentito oggi il collega Colonna parlare di dato obiettivamente eversivo, anche se non intenzionalmente eversivo; ma credo che in questo campo i dati obiettivi e quelli non intenzionali siano forse più gravi, perché sono quelli che obbediscono ad un andazzo più difficile da arrestare. Credo che queste considerazioni vadano fatte e dobbiamo ripeterle forte ad un Governo che, a quanto ci si dice, si appresta a porre la questione di fiducia: su che cosa? Non starò a ripetere quanto detto dal collega De Cataldo a proposito dell'abuso del voto di fiducia di fronte ad una questione di costituzionalità che non aveva precedenti, checché se ne dica; starei per dire che in questo caso, quando non si tratta soltanto del ricorso all'articolo 77 della Costituzione, del ricorso al decreto-legge nel caso di necessità ed urgenza da parte del Governo sotto la sua responsabilità, ma si tratta addirittura del tentativo del Governo di coprire col decreto-legge le responsabilità che gli derivano da precedenti decreti-legge, porre la fiducia su una questione di questo genere è di una gravità inaudita, quando cioè si discute della legittimità costituzionale, della decorrenza degli effetti di un decreto-legge che viene oggi, anche in materia penale, fatto retroagire e quando c'è la possibilità che dal-

la Corte costituzionale, dai tribunali, in sede di contenzioso, si riveli il comportamento incostituzionale di un Governo che pone la fiducia su una questione di tale genere. Evidentemente è un Governo che gioca con dati che dovrebbero veramente rimanere al di fuori della disponibilità, perché porre la questione di fiducia significa chiedere di votare contro quella che è la propria determinazione scaturita dai dati obiettivi, in funzione della fiducia che si ha per il Governo, ed io credo che parli su una questione di costituzionalità sia un fatto inaudito.

E non voglio parlare del fatto — almeno correva questa voce, ma se i fatti mi smentiranno tanto meglio — che il Governo avrebbe posto la questione di fiducia condizionatamente alla richiesta di voto segreto da parte di qualcuno dei gruppi. Questa sarebbe una cosa non incredibile, ma che rasenterebbe il ridicolo, perché si tratterebbe di una questione di fiducia posta sul modo di votazione; significa la dichiarazione ufficiale dell'esistenza dei « franchi tiratori », e dell'uso del voto di fiducia per sfuggire, su un tema di questo genere, ai colpi dei « franchi tiratori ». A questo punto, il voto di fiducia non viene chiesto contro le opposizioni, ma contro la maggioranza. Spero di essere smentito; e, se per qualunque motivo non si arriverà al consolidarsi di questa prassi, certo questa sarebbe la dimostrazione chiara di uno stravolgimento, al quale stiamo assistendo, dei meccanismi istituzionali.

Dovrei probabilmente aggiungere molte altre cose. Innanzitutto, questo dato della retroattività del decreto-legge, rispetto alla data della sua emanazione, ci fa considerare che questo è un *unicum* con i precedenti decreti-legge, con le conseguenze derivanti in ordine alla loro decadenza. Questa è materia sanzionata penalmente: che cosa avverrà della violazione delle norme sull'IVA sanzionate da norme penali, quando si pretende di far retroagire il secondo decreto-legge? E si può sfuggire ad un sindacato di costituzionalità su questo punto? È mai possibile che, per ovviare al termine dell'articolo 77 della Costituzione, si passi sopra a quelli che poi

diventano aspetti sostanziali di incostituzionalità?

È mai possibile che si arrivi a questo livello? È mai possibile che lo sfascio dei meccanismi di governo, dei metodi di governo, lo sfascio del ricorso ad istituti, come quello del decreto-legge, possa portare, magari con il voto di fiducia, a passare sopra a cose di questo genere?

Dobbiamo dimenticare che il sistema fiscale viene stravolto da queste norme? Pensiamo alle norme sull'anticipazione dei versamenti dell'IRPEF: l'85 per cento nel mese di ottobre significa che dobbiamo pagare il cento per cento, salvo poi eventuali rimborsi in moneta svalutata, da parte anche dei vecchi, dei malati, di quelli che hanno visto in questo anno deperire i loro redditi, e quindi sono costretti a pagare indipendentemente da una capacità contributiva. Evidentemente, si tratta di fatti di una gravità tale che dovrebbe certo richiedere un'attenzione massima da parte della Camera; ma l'attenzione massima è vietata dallo stesso ricorso allo strumento del decreto-legge.

Pensavo a tante cose che ci siamo detti a proposito dell'urgenza e della necessità, e l'esempio classico per il ricorso al decreto-legge è il terremoto. Mi auguro che non ci siano terremoti, ma mi auguro anche che in tal caso, ricorrendo al decreto-legge, non vengano fuori, ad esempio, le norme sulla navigazione fluviale, perché questo è il criterio che si segue, perché in questo decreto-legge si è messo dentro tutto.

Nella motivazione formale del decreto-legge candidamente si dice che, visti i decreti-legge in vigore, se ne emana uno nuovo, perché il Senato li aveva approvati e la Camera no. Anche in relazione ai contenuti, qui viene usato il sistema della « macchia d'olio », posta l'esistenza di una necessità. Noi non contestiamo che esistano, in questa situazione economica, questioni che vanno affrontate con la massima necessità ed urgenza, anche se abbiamo l'impressione che, per poter fare tutto mediante un decreto-legge, si crei artificialmente la necessità e l'urgenza, tra l'altro ritardando provvedimenti che pote-

vano essere adottati da molto tempo, e che a questo punto sarebbero tradotti in norme legislative, se non si fosse voluto ricorrere artatamente, con protervia, allo strumento del decreto-legge.

Questa situazione porta certamente — e torno così al punto da cui sono partito — alla considerazione che è impossibile affrontare nei termini costituzionali questi piani pluriennali, la costituzione di questi organismi e di queste commissioni. Nelle pieghe di questo decreto-legge c'è poi anche una violazione, che è stata ricordata anche da altri colleghi, della competenza delle regioni; si dettano addirittura norme sul funzionamento di cassa delle regioni; materia che è riservata espressamente dalla Costituzione alla competenza legislativa regionale. Ci sono gli statuti delle regioni a statuto speciale, ci sono molte norme, per cui è difficile individuare la violazione; quello che è certo è che nei risvolti di questo decreto-legge passa di tutto e se la discussione si affronta in questi termini, se si lascia che materie di questo tipo siano affrontate con decreto-legge, è ineluttabile che enormità, non solo per quanto riguarda il merito, ma anche relativamente a problemi di costituzionalità (che forse nemmeno ci siamo posti), passino come acqua fresca; questo perché una discussione approfondita da parte della Camera è impossibile.

Altro che invocare l'ostruzionismo radicale, che non c'è stato, o quello del Movimento sociale italiano, che c'è stato e non c'è stato; soprattutto, non vi è stata una volontà antiostruzionistica. Ci siamo sforzati di chiarirlo e oggi ci viene dato atto che la verifica di questa mancanza di volontà di stroncare l'ostruzionismo è un elemento per poter affermare che oggi si abusa della ripetizione del decreto-legge; così come quando Maria Adelaide Aglietta, la nostra presidente di gruppo, intervenne, suscitando le vostre ire, chiedendosi: ma, scusate, avete posto la questione di fiducia e, a questo punto, dite di andarcene a casa e non ci ponete di fronte a quello che è un normale strumento antiostruzionistico, cioè la seduta continuata? Allora, qual è la vostra posizione? Questi voti sulla fiducia

a cosa sono serviti, a cosa serviranno quelli di oggi? Per ripetere i decreti-legge? Oggi si riconosce che la dimostrazione della mancanza di volontà di far passare questi decreti-legge non può essere addotta come elemento giustificativo di una necessità da parte del Governo di ricorrere nuovamente al decreto-legge. Ritengo che non vi fosse bisogno di tutto questo, ma, visto che ciò viene invocato come dato di necessità, credo che sia perfettamente giustificata l'osservazione che, quanto meno, si sarebbe resa impossibile la conversione in legge del decreto, secondo la effettiva volontà del Parlamento, che non si esprime soltanto attraverso i voti finali, ma anche attraverso i comportamenti obiettivi, che sono quelli consentiti dal regolamento.

Quando uno di questi comportamenti porta ad un certo risultato, che è quello della non conversione in legge del decreto nei termini costituzionali, di questo si deve tener conto, perché anche quella è la volontà del Parlamento, anche quella che nasce dal regolamento e dai cosiddetti suoi abusi, che tali non sono perché altrimenti sarebbero repressi.

Sulla base di queste considerazioni, credo si possa affermare che le nostre pregiudiziali e quelle degli altri gruppi non sono certamente uno strumento di parte, ma uno strumento che offre al Parlamento la possibilità di rivendicare i suoi diritti fondamentali; sono anche uno strumento, lasciatemelo dire, che rivendica al Governo la possibilità di governare e non soltanto di sottogovernare; in questo sempre maggiore declassamento, decadenza, scadimento delle istituzioni, il Governo rivela sempre più enormi possibilità di sottogoverno, senza divenire un vero e proprio governo.

Con gli strumenti che adotta ed i suoi abusi della Costituzione, sempre più si pone in queste condizioni, e allora ecco il richiamo alla Costituzione, ecco il richiamo a compiere una virata. Certo, sappiamo che non si tratta di un episodio isolato, non è il colpo di Stato; d'altra parte, sappiamo che i colpi di Stato non sono mai soltanto colpi, ma molto spesso

spinte continue. Procedere con un andazzo grave e pesante costituisce un'ulteriore tappa, grave e pesante, che viene ad aggiungersi a quelle precedenti. Oggi non vi chiediamo soltanto di non abusare; vi chiediamo un colpo di timone in questa rotta che avete scelto, che è stata scelta da questo Governo e dai precedenti, da questa e dalle precedenti maggioranze. Ma questa virata di bordo è necessaria, se non si vuole rendere il Governo sempre più debole, sempre meno capace di svolgere la sua funzione costituzionale, se si vuole che il Governo non sia sempre, ogni giorno di più, prigioniero di questi abusi della Costituzione: perché la Costituzione, con i suoi vincoli, con i suoi sbarramenti, con i suoi inconvenienti, è forza; la Costituzione è forza per tutte le istituzioni, per il Governo, per il Parlamento, per i cittadini. Sappiate usare questa forza!

Noi cerchiamo di offrirvi lo strumento e, per quello che ci riguarda, ritengo che abbiamo sempre cercato di operare in questa direzione: per dare forza al Parlamento, per dare forza ai governi, perché vogliamo governi che sappiano governare, parlamenti che sappiano compiere le loro funzioni, opposizioni che sappiano fare la opposizione, perché crediamo nella dialettica, perché crediamo nello Stato di diritto, perché crediamo che la Costituzione sia, certo, uno strumento, ma è il massimo degli strumenti che possono essere forniti ad una società civile, uno strumento che deve essere quindi usato come punto di riferimento, come punto di forza per tutti. Credo, quindi, che fare appello alla Costituzione significhi, in realtà, voler dare forza a tutte le istituzioni dello Stato (*Applausi dei deputati del gruppo radicale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Segni. Ne ha facoltà.

SEGNI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che poche volte, almeno in questi ultimi anni, i problemi di costituzionalità di un provvedimento legislativo, e di un decreto-legge in particolare, siano stati oggetto di un dibattito così ampio, così approfondito e anche così passio-

nato. È certamente vero che esistono problemi di costituzionalità relativi al decreto-legge, e l'uso sempre maggiore che della decretazione di urgenza si è storicamente fatto in questi anni pone altresì una serie di quesiti ed anche di questioni, non irrilevanti, di legittimità costituzionale. Mi sia consentito dire, però, che ho l'impressione che buona parte delle posizioni, così violente riguardo alla costituzionalità di questo decreto, siano dovute più a considerazioni di ordine politico che a preoccupazioni di aderenza giuridica alla Carta costituzionale.

I rilievi che vengono fatti sono di tre tipi. Vi è, in primo luogo, l'affermazione della mancanza, in questo provvedimento, della necessità ed urgenza richieste dall'articolo 77 della Costituzione; necessità ed urgenza che mancherebbero, in particolare, laddove si prevedano impegni pluriennali di spesa, si prevedano programmi di ampio sviluppo, e che dimostrerebbero la sostanziale incostituzionalità del provvedimento. Mi pare evidente che si tratta, sotto questo profilo, di una censura che viene mossa non solo al Governo, ma, come ha rilevato acutamente ed esattamente questo pomeriggio l'onorevole Bozzi, anche al Capo dello Stato, cui la Costituzione sembra affidare un controllo di legittimità in ordine alla sussistenza dei requisiti al momento della firma del decreto.

Un secondo ordine di rilievi riguarda invece l'ampiezza del provvedimento, il numero degli articoli e in genere la sua vasta portata, fatto che, a giudizio di alcuni, impedirebbe un esame approfondito da parte delle Camere nel termine di sessanta giorni previsto dalla norma costituzionale.

Un terzo ordine di rilievi concerne la reiterazione di due provvedimenti precedenti che questo decreto ha compiuto, e infine il fatto che nel testo originario del decreto (in questo punto modificato nelle Commissioni), all'ultimo articolo, precisamente l'articolo 89, fosse prevista una sanatoria dei rapporti preesistenti insorti durante la vigenza dei due decreti non convertiti.

Di rilievo sarebbe, secondo alcuni, la circostanza che il decreto che stiamo adesso esaminando è entrato in vigore mentre ancora non erano scaduti i sessanta giorni utili per la conversione di uno dei due provvedimenti che il Governo aveva precedentemente emanato.

Vengono, inoltre, mossi rilievi a specifiche norme che violerebbero, in taluni casi, il principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione, laddove si prospettano procedure particolari per interventi settoriali di salvataggio di alcune aziende e norme speciali riguardanti i rapporti di lavoro.

Comincio dal primo dei tre aspetti, quello riguardante la necessità e l'urgenza del provvedimento. Sotto questo profilo, è stato già rilevato nel dibattito in Commissione, dall'onorevole Vernola e dall'onorevole Gitti, che le ipotesi concrete alle quali il concetto costituzionale di urgenza viene oggi applicato sono diverse da quelle che erano previste al momento dell'entrata in vigore della Costituzione, da quelle che certamente erano le ipotesi alle quali il Costituente pensava di riferirsi, da quelli che erano gli esempi di scuola della dottrina dell'epoca. Sono diverse le ipotesi perché è mutata oggi la dinamica parlamentare (su questo mi soffermerò tra poco), perché è diversa oggi la realtà sociale e differenti sono, quindi, i settori in cui in molte ipotesi si prospetta l'assoluta esigenza di un immediato intervento legislativo.

Così, se le ipotesi classiche di necessità di emanazione di un provvedimento d'urgenza erano una volta le catastrofi naturali, le alluvioni, i terremoti, sempre più spesso, in una realtà sociale caratterizzata da problemi economici di velocissimo sviluppo e portata, la necessità d'intervenire immediatamente con misure legislative è invece rappresentata da situazioni congiunturali di difficoltà economica, nelle quali l'assoluta esigenza di un provvedimento legislativo che entri immediatamente in vigore si realizza sempre più spesso.

E questa in realtà l'ipotesi nella quale ci troviamo, in cui la necessità d'intervenire con immediatezza è causata da

una difficile situazione economica e, in particolare, da un'esigenza che, credo, nessuno vorrà sottovalutare e di cui nessuno ha taciuto l'esistenza, cioè l'assoluta necessità di combattere la crisi economica, e in particolar modo la svalutazione monetaria.

Credo francamente che quegli stessi gruppi che oggi si lamentano del fatto che il Governo abbia emanato un decreto-legge per combattere l'inflazione, più fondatamente avrebbero trovato argomenti di critica se il Governo fosse venuto in Parlamento a dire, attraverso i suoi ministri finanziari, che la lotta all'inflazione non era argomento o problema che potesse richiedere interventi straordinari e di natura tale da entrare immediatamente in vigore.

Credo quindi francamente che, per quanto riguarda la *ratio* fondamentale del provvedimento — intervenire cioè in modo immediato su un problema che è forse il principale, o quanto meno uno dei principali, non solo nel campo economico, ma anche in quello politico e sociale del paese —, nessuno possa avanzare dubbi.

La verità è che l'uso del decreto-legge è costantemente in aumento nella vita costituzionale, non soltanto in questa legislatura, nè solo in quella precedente, ma in questo periodo storico: questo è un problema che provoca indubbiamente rilievi non solo di ordine politico, ma anche costituzionale. È, però, profondamente inesatto e sbagliato attribuire la responsabilità intera dell'abuso del decreto-legge al Governo. La verità è che la necessità di ricorrere sempre più spesso a questo strumento legislativo è determinata dalla crisi del Parlamento, dalla lentezza delle decisioni parlamentari, dalla sempre maggiore difficoltà che i due rami del Parlamento incontrano nell'approvare provvedimenti legislativi e dal fatto che, con sempre maggiore frequenza, l'unico strumento che ha il Governo per intervenire tempestivamente in certe materie è proprio il decreto-legge.

Che questo sia un fatto di cui ci dobbiamo occupare, che questo sia un argomento che ha certo mutato (ma non stra-

volto) in certi suoi aspetti il disegno costituzionale è sicuro; ma che di questo vada attribuita la responsabilità al Governo e alla maggioranza (quella attuale o altre) è profondamente sbagliato. L'uso del decreto-legge non è la causa della crisi del Parlamento, ma è la conseguenza della difficoltà del Parlamento stesso di agire e di legiferare tempestivamente, rapidamente ed efficacemente.

Credo, del resto, che la fondatezza degli argomenti che possono essere portati a favore della legittimità di questo decreto possa essere ritrovata nel fatto che in molte altre occasioni aspetti assai simili a quelli del decreto in esame, presenti in altri decreti, non solo non vennero sottolineati dai partiti che oggi sono all'opposizione, ma, anzi, vennero totalmente taciuti. In certi casi, addirittura, molti di questi partiti sollecitarono l'emanazione o la conversione in legge dei decreti.

Così, per esempio, quando il gruppo comunista dice oggi, attraverso le dichiarazioni dell'onorevole Colonna, di essere sempre stato contrario alla reiterazione dei decreti-legge e che considera ciò uno stravolgimento del principio costituzionale (che richiede la conversione del decreto entro sessanta giorni), viene francamente da chiedersi perché questo stesso argomento non sia stato sollevato nelle molte altre occasioni in cui un decreto-legge fu reiterato, e più di una volta, dal Governo, con il successivo voto favorevole del gruppo comunista; o addirittura in occasioni in cui la reiterazione fu espressamente chiesta dallo stesso partito comunista italiano.

Basti ricordare, in tempi più lontani, il decreto-legge di riforma della RAI-TV, reiterato e successivamente trasformato in disegno di legge; basti ricordare, nella scorsa legislatura, il decreto-legge sulla finanza locale; basti ancora ricordare (per venire a più recenti episodi) la doppia reiterazione del decreto-legge sull'editoria, con disposizioni sulle quali, tra l'altro, potevano sussistere dubbi relativi alla necessità ed urgenza, non per quanto riguardava interventi finanziari per aziende in difficoltà, bensì per ciò che concerneva la complessa normativa per la disciplina di

una materia che presentava delicatissimi aspetti di rilevanza costituzionale, come quelli della libertà di stampa, sui quali, del resto, non mi pare che alcun rilievo sia stato avanzato dal gruppo comunista né da altri gruppi, oggi energicamente contrari a questo provvedimento, di cui duramente denunciano l'incostituzionalità.

Si denuncia la complessità di questo decreto, la sua eccessiva ampiezza, il numero troppo elevato di articoli in esso contenuti, che ne impedirebbero un approfondito esame da parte del Parlamento; tutto ciò rilevarebbe un'altra ipotesi di illegittimità costituzionale. Ma ci si dimentica che ormai da tempo è invalso l'uso, giusto o sbagliato che sia, di emanare decreti-legge con un numero di articoli più o meno uguale a quello in esame e che investono una disciplina altrettanto vasta. Gli esempi citati prima costituiscono casi abbastanza evidenti.

Comunque, la verità è che né la norma costituzionale, né alcun principio da essa ricavabile pongono limiti all'ampiezza del decreto, al numero di articoli od alla importanza ed alla vastità delle norme contenute; su questo, francamente, sia per lo spirito che per la lettera della Costituzione, nessun argomento di incostituzionalità può essere avanzato. Dire che un decreto-legge è incostituzionale perché contiene un eccessivo numero di articoli, o perché disciplina materie troppo importanti, è un'affermazione che non trova alcun appiglio o sostegno in dottrina e nemmeno nella giurisprudenza in materia.

Rimane l'unico argomento, al quale potrebbe sotto certi aspetti riconoscersi un fondamento di verità: quello della reiterazione, di cui ho parlato, e della cosiddetta retroattività, operata attraverso il meccanismo di sanatoria di cui all'articolo 89 del decreto. Mi rendo conto perfettamente che il fatto di essere stati incoerenti sotto questo profilo e di non aver rilevato la pretesa incostituzionalità in norme precedenti, se politicamente dimostra certo la stranezza del comportamento attuale di alcuni gruppi politici, e soprattutto di quello comunista, non può comunque togliere i dubbi di costituzionalità, se ci sono.

Altri argomenti possono essere adottati. Vi è la prassi ormai consolidata che il decreto-legge decaduto viene ormai considerato come un provvedimento legittimamente reiterabile dal Governo; d'altra parte, non ritengo che su questo possa proporsi (non solo alla luce dell'attuale funzionamento parlamentare, ma anche nello spirito della Costituzione, e quindi dell'articolo 77) alcun serio argomento. In altre carte costituzionali è espressamente stabilito l'obbligo della pronuncia entro 60 giorni; non dimentichiamoci che questa sarebbe certamente una riforma auspicabile (come sottolineato dal gruppo democristiano nell'intervento in Commissione dell'onorevole Vernola, che ha sollecitato un dibattito su questo punto, proponendo anche alcune modifiche concrete al meccanismo costituzionale ed ai regolamenti parlamentari).

Credo, quindi, che si possa dire che, quando un ordinamento intende porre un limite alla conversione del decreto-legge da parte del Parlamento, questo limite è espressamente previsto. Tale limite sarebbe da considerare positivo se venisse introdotto nell'ordinamento italiano, purché, beninteso, entro tale limite il Parlamento abbia il dovere di pronunciarsi in un modo o nell'altro. Tale meccanismo costituzionale, in altre parole, non può ammettere la possibilità della decadenza, ma deve richiedere che, entro il termine fissato dal legislatore, sia esso costituzionale o regolamentare delle Camere, il Parlamento si pronunzi.

Laddove invece il Parlamento ha la possibilità di pronunciarsi ma anche, come avviene nel sistema italiano, la possibilità di non pronunciarsi, non vedo francamente argomenti che consentano di dire che il semplice ritardo nella conversione di un decreto significhi implicita volontà del Parlamento di non approvarlo. Questa è la realtà del meccanismo costituzionale e regolamentare italiano, questa è la prassi alla quale questo Parlamento si è finora costantemente ispirato.

Credo francamente, onorevoli colleghi, che, se vi è un caso, una ipotesi in cui costituzionalmente la reiterazione può es-

sere considerata legittima da parte del Governo, è proprio il caso che abbiamo di fronte, perché qui non solo ci troviamo dinanzi ad un decreto il cui disegno di legge di conversione ha già ottenuto l'approvazione di un ramo del Parlamento (argomento, questo, che certo non concluderebbe definitivamente in un certo senso, dato che il provvedimento legislativo richiede, evidentemente, l'approvazione delle due Camere); ma ad un decreto che, nella seconda lettura, ha ottenuto, sia pure su punti non definitivi, due votazioni di fiducia e in ordine al cui contenuto sostanziale anche la Camera, che non ha avuto il tempo di esprimersi definitivamente, ha espresso per ben due volte un voto positivo.

Rimane allora, onorevoli colleghi, la cosiddetta sanatoria, l'argomento circa l'impossibilità di regolare con un decreto-legge rapporti preesistenti, sorti durante la vigenza del decreto-legge precedente, ed ormai decaduto.

Comincio con il dire che, evidentemente, l'uso particolare che del decreto-legge la situazione parlamentare ha costretto a fare, cioè la circostanza che esso, non in via eccezionale, ma in via sempre più frequente venga reiterato — e non certo per colpa del Governo, ma per l'impossibilità del Parlamento di esprimersi su di esso —, costringe evidentemente a regolare in qualche modo i rapporti che sono sorti. Se non si avesse la possibilità di disciplinare legislativamente, attraverso norme che entrino immediatamente in vigore, i rapporti sorti durante la vigenza del precedente decreto, la stessa funzione del decreto successivo verrebbe evidentemente a cadere e la sua *ratio* sarebbe molto probabilmente frustrata in partenza. Direi, quindi, che è stato l'uso particolare che la realtà legislativa italiana ci costringe a fare da qualche tempo del decreto-legge a costringere il Governo a regolare in qualche modo i rapporti preesistenti.

Ma c'è un fatto, comunque, che credo dovrebbe togliere ogni dubbio: nel testo licenziato dalle Commissioni e in quello sul quale oggi dobbiamo esprimere un giu-

dizio ed un voto, la parte riguardante la sanatoria, cioè la parte concernente la disciplina dei rapporti preesistenti, è stata trasfusa, dalle Commissioni di merito, dall'articolo 89 del decreto-legge all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, sicché, anche per coloro che ritenessero doversi avere su questo una interpretazione restrittiva e rigida, la preoccupazione di regolare con decreto rapporti preesistenti, sorti durante il decreto preesistente, è ormai superata dal fatto che essi sono disciplinati non dal decreto, bensì dal disegno di legge di conversione, e che la materia viene quindi regolata non con atto legislativo del Governo, ma con provvedimento legislativo delle Camere.

Che cosa, quindi, può avere indotto una parte della Camera a presentare varie pregiudiziali di incostituzionalità e, direi, se mi consentono, ad insistere su di esse con una violenza e con una insistenza che altre volte non era dato di vedere?

Non credo, onorevoli colleghi, onorevole Presidente, che possa francamente vedersi uno scrupolo di costituzionalità. Vorrei ricordare ai colleghi di parte comunista che, quando questo Parlamento affrontò problemi di costituzionalità assai più delicati, come quello di un rinvio di elezioni amministrative operato attraverso un decreto-legge — problema sul quale si aprì nell'autunno del 1977, all'interno del nostro gruppo, un grosso dibattito e sul quale altri gruppi, come quelli socialista, liberale e socialdemocratico avanzarono riserve —, non vennero sostanziali opposizioni da parte del gruppo comunista che, comunque, si pronunciò a favore del disegno di legge di conversione di questo decreto e così votò in Assemblea. Era quello un punto sul quale, veramente, dubbi di costituzionalità potevano derivare, perché non c'è dubbio che la possibilità di un rinvio elettorale, con provvedimento del Governo che entra immediatamente in vigore prima che su di esso abbia la possibilità di pronunciarsi il Parlamento, dà adito non so se a perplessità, ma certo a fondate discussioni.

Credo, quindi, che il dibattito odierno sia ispirato più da ragioni di ordine poli-

tico che da ragioni di ordine costituzionale. La verità è che le perplessità, gli strali e le accuse non riguardano l'uso illegittimo del decreto-legge, ma vogliono investire il Governo. Ma questo, onorevoli colleghi, è un dibattito che deve concernere i problemi di costituzionalità. Sotto questo profilo, ha detto bene l'onorevole Colonna, quando ha affermato che qui dobbiamo cercare di liberarci dall'appartenenza ai gruppi e dai problemi di merito di carattere politico, per valutare solamente la legittimità e la costituzionalità del provvedimento. Peccato che non possa condividere le altre argomentazioni che il collega ha svolto!

Credo francamente, onorevoli colleghi, che le critiche che oggi vengono rivolte al Governo non trovino, sotto il profilo della legittimità costituzionale, alcun serio fondamento e che la Camera possa e debba respingere le pregiudiziali e considerare legittimo costituzionalmente il provvedimento che abbiamo di fronte (*Applausi al centro — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Rodotà. Ne ha facoltà.

RODOTA. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi deputati, ritengo legittimo richiamare l'attenzione della Camera sul carattere specifico di questa nostra discussione sulle questioni pregiudiziali e giusto l'invito a cercare di separare, fin dove è possibile, il giudizio di costituzionalità da una valutazione politica del momento.

Ritengo, tuttavia, che l'aver posto con tanta forza, in questa occasione, l'accento sulle questioni di costituzionalità non possa essere considerato un fatto pretestuoso, e cercherò di dimostrarlo sinteticamente non con argomenti di pura logica, che possono lasciare il tempo che trovano a seconda dei protocolli logici adottati, ma con alcune considerazioni statistiche che mi pare provino a sufficienza come questa legislatura abbia, non da oggi, manifestato un'attenzione molto più vigile e critica per il fenomeno dei decreti-legge che

non tutte le altre precedenti legislature repubblicane.

In questa legislatura, in un breve arco di tempo che supera di poco l'anno, ben tre decreti-legge non sono stati convertiti per espressa volontà della Camera. Se noi guardiamo la storia delle legislature repubblicane, ci accorgiamo che la pratica della non conversione era praticamente scomparsa nelle ultime tre legislature e che nelle prime quattro legislature si riscontrano soltanto cinque casi di non conversione in legge di decreti. In poco più di un anno, dunque, questo Parlamento è stato molto più vigile e critico di quanto lo sia stato in tutte le sette legislature precedenti. La conferma di questo si rinviene in maniera ancora più massiccia se consideriamo il fenomeno dei decreti decaduti. In tutta la storia del Parlamento repubblicano si hanno 38 casi di decadenza di un decreto. In questo periodo (poco più di un anno) in 41 casi i decreti sono decaduti. Sulla decadenza tornerò tra un momento, perché ciò che l'onorevole Segni diceva merita, se non altro, un approfondimento. Mi pare, comunque, che questi dati dimostrino come né pretestuosa né improvvisata sia l'attenzione per il fenomeno. Vorrei dire di più: non è neppure il frutto soltanto di un risveglio improvviso di questa legislatura, perché una maturazione culturale di questo tema era avvenuta proprio in quest'aula durante la passata legislatura; e credo che senza fatica i colleghi possano rintracciare i precedenti (e questo è un precedente, di qualche peso e pregio, di questa discussione) negli inviti ripetutamente rivolti dall'allora Presidente della Camera, onorevole Ingrao, dalle risposte, dai tentativi di rassicurare che venivano dall'allora Presidente del Consiglio, onorevole Andreotti, dall'intervento, alla fine del 1977, dello stesso Presidente della Repubblica, che mise in guardia il Governo contro l'abuso del ricorso allo strumento del decreto-legge, che — così si esprimeva all'epoca il Presidente della Repubblica — « qualora fosse continuato, avrebbe imposto un più severo giudizio di censura sui presupposti di costituzionalità dei medesimi decreti ».

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
MARIA ELETTA MARTINI

RODOTA. È evidente, dunque, che non cade dal cielo il dibattito di oggi ma, a mio giudizio, matura sicuramente in una situazione politica del tutto particolare; ma matura perché ci si accorge che con il tipo di provvedimento al nostro esame si rischia di arrivare davvero ad un punto di non ritorno, superato il quale non ci sarebbe più né per politici né per esegeti, più o meno raffinati, da discutere sulla portata della decretazione d'urgenza, ma puramente e semplicemente ci sarebbe da interrogarsi sulla sopravvivenza dell'articolo 77 nella nostra Costituzione. Credo legittimo ritenere che nessuna norma costituzionale, così come ogni norma giuridica, possa essere sottratta alla logica di una sua evoluzione per effetto del trascorrere del tempo. Ma qui noi ci stiamo interrogando su qualcosa di più; non ci stiamo interrogando su quali siano state le modifiche imposte dalla Costituzione materiale alla portata dell'articolo 77 della Costituzione, ma ci stiamo interrogando sulla vigenza dell'articolo stesso. Questo è l'interrogativo cui dobbiamo rispondere. Ecco perché, indubbiamente, questo nostro dibattito assume un qualche significato. Senza dubbio, l'accelerazione, già ricordata da tanti colleghi, dell'uso del decreto-legge — vedremo poi a che cosa sia imputabile — ha fatto mutare quantitativamente e qualitativamente significato al fenomeno: quantitativamente perché, di fatto, quella eccezionalità dell'uso dello strumento del decreto-legge, che ispirava tutti i costituenti, è stata cancellata dal numero dei decreti emanati nelle ultime legislature, sicché dovremmo domandarci se per avventura (come già si domandava alcuni anni fa un osservatore attento di questi fenomeni) l'emergenza non sia diventata la regola, giustificando poi in ogni occasione l'emanazione del decreto-legge da parte del Governo; qualitativamente, perché ciò finisce, nella sostanza, con il cancellare i requisiti della necessità e dell'urgenza.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 1980

Mi permetto di ricordare che si era partiti da una nozione di necessità e di urgenza che si basava su situazioni oggettivamente eccezionali, tali da porsi al di fuori delle consuete disponibilità del legislatore ordinario; mancando tali situazioni oggettivamente eccezionali, il provvedimento avrebbe dovuto essere giudicato viziato da eccesso di potere legislativo. Quello dell'urgenza è, tra l'altro, un requisito che nessun interprete ha mai identificato con la mera speditezza, semmai è stato incline a giudicarlo con il metro della imprevedibilità. Ma ci si ricordava in altra occasione — e lo ricordava poco fa anche l'onorevole Segni — che certa logica degli esempi scolastici, cui il legislatore costituente forse si ispirava, è stata radicalmente stravolta dalla realtà oggettiva dei rapporti e della dinamica istituzionale e sociale, sicché oggi, sicuramente, non si tratta più di terremoto, di calamità naturale, di « decreto catenaccio » in materia fiscale (ciò che costituisce il terreno di elezione della decretazione d'urgenza), ma piuttosto della necessità imposta dai dati economici. Convengo su tutto questo, anche se ritengo che devono ricorrere quei requisiti dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità, mancando i quali il confine tra l'atto che si conclude nel decreto-legge e la presentazione del disegno di legge sfumerebbe del tutto e sarebbe soltanto nella discrezionalità del Governo scegliere l'una o l'altra strada. Questo è il quesito cui si deve rispondere. Sicuramente, l'esempio scolastico è cancellato, ma rimane la logica che aveva retto la norma che abbiamo di fronte.

La verità è un'altra, e traspare con molta chiarezza in coloro che si affidano a questo tipo di giustificazione. Non il Parlamento, ma il Governo non si è dotato della capacità previsionale adeguata a questa mutata dinamica istituzionale, sicché quest'ultimo è costretto dalla sua incapacità ad adoperare lo strumento del decreto-legge per fronteggiare situazioni non oggettivamente imprevedibili, non urgenti e necessarie per un fatto oggettivo, ma che diventano tali per effetto dell'in-

capacità di previsione del Governo medesimo.

Allora, il Governo non può chiedere di porre rimedio alla propria incapacità di previsione e di gestione, ai propri ritardi sulla congiuntura economica, forzando il meccanismo costituzionale. Questo è il tema reale che dobbiamo affrontare.

D'altra parte, se agissimo in maniera diversa ed intendessimo le prassi, cui il Governo ricorre, come un obbligo per i parlamentari e gli interpreti di razionalizzare tutto ciò che ci proviene dall'esecutivo, sicuramente correremmo troppo e certamente, alla fine, ci troveremmo ad aver forzato il quadro costituzionale assai più di quanto non sia stato fatto finora.

Il punto è che la modifica del sistema istituzionale è già abbastanza profonda ed oggi rischia di diventare uno stravolgimento. Se si accettassero nella loro globalità — ed insisto su questo, perché mi pare un passaggio importante — le prassi che sono state messe a punto e che si congiungono tutte in questo provvedimento, accetteremmo e confermeremmo con un generale consenso una modifica della Costituzione che, anche se fossero giustificate molte delle riserve qui avanzate, richiederebbe, da parte di chi l'ha proposta, un'esplicita iniziativa di riforma dell'articolo 77, non già il continuo tentativo di stravolgerne i termini.

Ma la maggioranza aggiunge due altri argomenti: che, in realtà, il ricorso al decreto-legge sarebbe determinato da una crisi del Parlamento, che farebbe venir meno da una parte la tempestività dell'approvazione dei provvedimenti legislativi, dall'altra — come si è espresso, appunto, il Presidente del Consiglio esponendo il programma del suo Governo — la garanzia della decisione. Se noi guardiamo il tutto da questo punto di vista, ci rendiamo agevolmente conto che non è già la crisi parlamentare a determinare l'inflazione del decreto, ma semmai è l'abuso della decretazione che accelera quei fenomeni di difficoltà di decisione che sicuramente già affliggono il Parlamento.

Credo che non sia difficile per nessuno, poiché i dati statistici sono stati posti a disposizione di tutti i parlamentari (già sono stati ricordati all'inizio di questo dibattito, quindi li do per noti), trarre dagli stessi una semplice conclusione: che il tasso di conversione dei decreti, cioè, è inversamente proporzionale al loro numero. Sono calcoli elementari che ciascuno può fare, forse neppure ricorrendo ad un calcolatore tascabile. Nelle prime cinque legislature repubblicane il tasso di conversione era mediamente intorno al 95 per cento; nella sesta legislatura, esso cala bruscamente all'87 per cento, sale un po' nella settima legislatura e precipita nell'attuale al 50 per cento... 89 decreti presentati sino ad oggi: 44 tra decaduti e non convertiti, e lascio nella « partita attiva » i dieci decreti pendenti! 89 decreti-legge in poco più di un anno, quando nella passata legislatura - in più di tre anni - ne furono presentati 167 (il che rappresentò, peraltro, un *record* nelle legislature repubblicane). Aggiungete a tutto questo la crescita del rapporto percentuale tra leggi approvate e decreti-legge convertiti. La percentuale di decreti-legge convertiti sul totale delle leggi, nella prima legislatura, era dell'1,3 per cento; nella sesta legislatura tale percentuale giunge al 10,7 per cento. Questi sono i dati che dobbiamo onestamente tenere presenti e che ci dicono, con immediatezza, che, ammesso pure che il Governo ritenga che quella cui mi riferisco sia una via che dovrebbe garantirgli una maggiore speditezza nell'approvazione di provvedimenti che giudica indispensabili, i dati concreti e la situazione dallo stesso Governo creata impediscono di credere che l'obiettivo della speditezza sia realizzabile con l'uso continuo e alluvionale della decretazione d'urgenza.

Vedete bene come, a questo punto, le difficoltà del Parlamento crescano. Il Parlamento, si dice, fatica a legiferare. Ebbene, nel momento in cui subisce l'alluvione dei decreti-legge tali sue difficoltà aumentano. Dunque, la moltiplicazione dei decreti non è affatto una crescita della garanzia di decisione per il Governo ma,

anzi, è lo strumento attraverso cui l'esecutivo si assume la responsabilità della non decisione. Credo che chiunque abbia avuto anche una sola occasione di partecipare alla Conferenza dei capigruppo sappia bene quanto ormai sia mortificante, in talune occasioni, l'apertura di questa Conferenza, quando viene presentata una sorta di scadenzario dei decreti-legge che tecnicamente è impossibile che le Camere prendano in esame. È lo stesso Governo che, con l'aria del commerciante affannato di fronte ad uno scadenzario cambiario, seleziona ed indica le effettive necessità e le urgenze; indica i decreti di cui chiede la conversione ed indica i decreti che non solo è pronto a ritirare, ma per i quali è convinto dell'opportunità della decadenza. Quello è forse il momento della verità: nella selezione dei decreti forniti dei requisiti della necessità e dell'urgenza, nella soggettiva interpretazione del Governo prima ancora che nella obiettiva corrispondenza ai dati reali.

Sapete bene - non insisto su questo punto, troppe volte toccato nei lavori di questa Camera - quale rallentamento obiettivo ciò comporti, impedendo l'ordinata programmazione dei lavori parlamentari. Ma su tutto questo si inserisce la considerazione dell'ampiezza del testo oggi all'esame della Camera. Sicuramente nessun argomento di stretta costituzionalità può essere, dal punto di vista formale, avanzato per sostenere che la lunghezza del testo del presente decreto sia buon motivo per ritenere sussistente una violazione dei precetti costituzionali. Ma, nel momento in cui lo stesso Governo giustifica il ricorso al decreto con la necessità della speditezza, si deve almeno rilevare che entra in contraddizione con se stesso, quando presenta un testo che i tempi ordinari del lavoro parlamentare - li conosciamo: abbiamo decine di statistiche tra le mani - impediscono di convertire. Allora il Governo deve risolvere al suo interno, innanzitutto, questa contraddizione. L'ampiezza del testo che abbiamo di fronte, tra l'altro, è assai particolare. Si tratta di un testo - mi consentirete per un momento soltanto di sconfinare nel merito -

che comprende una serie di norme (come si è detto da più parti e più volte) la cui presenza è francamente sconcertante.

Viene da pensare che un simile testo sia predisposto per consentire una sorta di effetto-traino, grazie al quale insieme alle norme che rivestono carattere di necessità ed urgenza ne vengono presentate altre che, altrimenti, opportunità e decenza avrebbero impedito di sottoporre al giudizio della Camera.

Direi che questo è un primo dato che dobbiamo tenere presente. Ma dobbiamo anche considerare un altro aspetto, su cui richiamava l'attenzione l'onorevole Bozzi: quello della struttura di questo documento e delle fattispecie che lo costituiscono. Programmi pluriennali e spese ad esecuzione differita sono sicuramente, come abbiamo indicato nella pregiudiziale da noi sottoscritta, alcuni tra i punti emblematici che caratterizzano un simile modo di legiferare. Programmi pluriennali e spese ad esecuzione differita sono sicuramente al di fuori della logica della necessità e dell'urgenza. Forse qui si riflette una cattiva abitudine che si sta consolidando, proprio sul terreno dei provvedimenti finanziari: quella dei cosiddetti provvedimenti *omnibus*. L'esempio della legge finanziaria dell'anno scorso non ha evidentemente insegnato nulla al Governo; ma almeno si trattava in quel caso di un disegno di legge ordinario, che non poteva provocare i guasti istituzionali che invece questo testo rischia di produrre.

D'altra parte, se non vogliamo fare uno sterile duello sulla necessità e l'urgenza e riteniamo che veramente il Governo sia stato sempre motivato da queste ragioni, come dobbiamo giudicare il fatto che ben 41 volte, in 14 mesi, i suoi provvedimenti necessari ed urgenti siano decaduti senza che accadesse nulla? Questo è un dato su cui il Governo deve rispondere. O questa drammaticità sussisteva e non ce ne siamo accorti, oppure non erano necessari quei decreti, ed allora la censura che oggi noi manifestiamo, anche come giudizio su una tendenza generale, trova un solido fondamento statistico. Oppure — altra spiegazione, che tra tutte mi sembra però la

più preoccupante — in molti casi questo modo di procedere concreta una inammissibile forma di legislazione provvisoria. Il Governo legifera scontando la non conversione o la decadenza e, quindi, prescinde dallo stesso problema del controllo parlamentare. I dati realistici, dunque, mi pare che smentiscano in pieno le asserite premesse della maggioranza, che giustificherebbe l'uso alluvionale del decreto-legge a cui questo particolare decreto aggiunge una coloritura specifica.

Ma allora che cosa è questo decreto-legge? È forse uno strumento per rinsaldare la maggioranza e far pressione sul Parlamento? Certo, questa è una delle funzioni del decreto-legge, tanto che in passato se ne era teorizzata una sua sostanziale analogia con la questione di fiducia. Ma vorrei ricordare anche un altro dato statistico; c'è una ricerca condotta sulle prime sei legislature — mi limito a fare un richiamo a questa ricerca di Predieri, Cazzola e Priulla —, in cui sono stati studiati tutti i decreti-legge delle prime sei legislature. Ebbene, quelli strettamente urgenti e necessari sono giudicati meno del 50 per cento, e si ha una crescita esponenziale di quella categoria, che gli studiosi definiscono « di debolezza governativa strutturale ». In altri termini, quanto più il Governo è debole tanto più cresce il ricorso al decreto-legge.

Mi sono permesso anch'io, sommariamente, di fare dei calcoli; questa volta, per i decreti presentati alla Camera nella precedente legislatura meno di un terzo — a voler essere assai generosi, e confesso di esserlo stato contrariamente alla mia natura — possono essere giudicati strettamente necessari ed urgenti. Poiché non voglio travalicare dal discorso di costituzionalità in quello più strettamente politico, mi astengo dal dire quanti sarebbero i casi che invece esprimono questa strutturale debolezza governativa, per adoperare la categoria classificatoria che prima ricordavo.

Ecco allora dove nasce il vero problema, ed ecco le ragioni per cui oggi ci troviamo a giudicare una prassi assai più anomala di quella del passato, perché na-

sce dal sommarsi di prassi tutte, una per una, discutibili, ma che, sommate insieme, diventano potenzialmente eversive dell'ordinamento costituzionale, come ricordava l'onorevole Colonna. Quali sono queste prassi? La reiterazione, che questa volta ha assunto anche la forma dell'emanazione di un decreto che prende luogo di un altro ancora vigente; la regolamentazione dei rapporti giuridici sorti sulla base di decreti non convertiti nel corpo stesso del decreto (occasioni che abbiamo dietro le spalle, ma che non è detto siano escluse anche per questo nostro dibattito); sovrapposizione della questione di fiducia alla decretazione d'urgenza.

I meccanismi cumulativi non sono perversi soltanto nel sistema economico, ministro Pandolfi; sono perversi anche nel sistema istituzionale, e questo è un esempio da manuale. Ritengo che tutto ciò dovrebbe francamente spingerci a giudicare anche con occhio diverso prassi che in questo Parlamento si sono stabilite come prassi o saltuarie o isolate da quelle altre prassi di cui stiamo parlando.

Per quanto riguarda la reiterazione, ricordava prima l'onorevole Segni, le caratteristiche del nostro sistema costituzionale non prevedono l'obbligo della pronuncia delle Camere; l'onorevole Segni, che è studioso di diritto privato come me, sa che esiste una categoria, che è quella dei comportamenti concludenti, largamente adoperata dagli studiosi di questa disciplina per distinguere i casi in cui la mancata conversione — diciamo la decadenza — è frutto di impossibilità oggettiva o invece non è da ricondurre a una volontà di non convertire. In realtà, l'unico esempio che effettivamente viene portato per legittimare le reiterazioni è quello legato ad una decadenza per effetto dell'ostruzionismo di minoranza, anche in un commentario prudente qual è l'ultimo di Livio Paladin.

Noi dobbiamo discutere, ma dobbiamo distinguere, perché non possiamo coprire con questa comoda interpretazione tutti i casi di reiterazione. Vediamo con attenzione questi punti, perché rischiamo di cancellare totalmente la possibilità di con-

trollo parlamentare in materia. Si scriveva alcuni anni fa, in epoca non sospetta, che è come se vivessimo in una situazione di perenne emergenza giustificativa, *a priori*, in qualsiasi momento, di qualunque tipo di intervento del Governo, quella che chiamavo prima la pratica cancellazione dell'articolo 77 della Costituzione.

Dicevo della reiterazione, ma c'è anche la regolamentazione degli effetti; e a questo proposito l'articolo 77, terzo comma, va valutato con estrema attenzione. Si dice, da chi si occupa di questi temi, che siamo di fronte a quello che tecnicamente viene chiamato un atto di organo, attribuito cioè alla competenza esclusiva delle Camere, così come esplicitamente dice l'articolo 77 della Costituzione. Ma qual è la ragione, se ce lo chiediamo fino in fondo, di aver affidato alle Camere, non all'iniziativa governativa, non al Governo comunque, il potere di regolare i rapporti giuridici sorti per effetto di un decreto non convertito? Il punto mi pare sia stato toccato oggi, con la sua abituale penetrazione, dall'onorevole Bozzi. Ma qui lo dobbiamo valutare alla luce della responsabilità governativa che sorregge l'emanazione del decreto e che, sia pure dal punto di vista teorico per ciò che abbiamo alle spalle, scatta nel momento in cui la non conversione del decreto, quale ne sia la causa, si verifica. In altri termini, dopo che l'iniziativa governativa non ha avuto successo, non può essere il medesimo organo a disciplinare gli effetti della sua attività. Ecco la ragione di questa alterità delle Camere. Dirò una parola in più su un meccanismo che so sorretto anch'esso da una prassi; ma, Dio mio, perché dobbiamo subire le prassi sbagliate solo perché sono tali? Anche nei paesi in cui c'è il precedente vincolante esiste la possibilità di modificare il precedente; e comunque il precedente vincolante oggi forse non esiste neanche in quei paesi di elezione.

L'articolo 89 del decreto-legge, come tale, era sicuramente incostituzionale. Nella disinvolta giravolta compiuta in passato e anche questa volta, a mio giudizio, non si modifica nulla; non si modifica nul-

la, tra l'altro, sia per ragioni di sostanza, alle quali ho accennato, perché si modificherebbe la logica costituzionale che faceva atto di organo delle Camere la regolamentazione di quei rapporti, ma anche per un altro motivo: perché ciò che è stato suggerito, e che le Commissioni di merito hanno accolto, è l'inserimento della norma regolatrice di quegli effetti nella medesima clausola di conversione del decreto con la quale si finirebbe col fare corpo; e dunque quel principio sarebbe comunque violato.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LEONILDE IOTTI

RODOTÀ. Non mi soffermo, per ragioni di gusto e di tempo, sul punto specifico delle gravi, ulteriori alterazioni del meccanismo costituzionale introdotto dal ricorso alla fiducia sull'articolo unico di conversione del decreto-legge, per giunta complicate nella votazione di fine agosto dalla posizione della questione di fiducia sulle stesse pregiudiziali di costituzionalità. Mi auguro di non doverci cimentare di nuovo su questo tema e mi auguro che in quel momento nessuno ci venga a parlare di precedenti.

Il problema è quello di un ulteriore esproprio della possibilità di controllo delle Camere. Direi che dobbiamo valutare questo non in astratto, non come una clausola, ma rispetto a un punto concreto. Molte volte in questo periodo, discutendosi di decreti-legge, è tornato l'interrogativo se ammettere o no l'emendabilità dei decreti stessi, e si è suggerito da più parti di tornare o di introdurre la prassi delle prime legislature, che erano piuttosto nel senso di non emendare (poi si è diffusa e consolidata la prassi della emendabilità), di tornare o di introdurre, dunque, formalmente la inemendabilità dei decreti-legge.

Non dobbiamo dimenticare che l'emendabilità del decreto è una sorta di compensazione parlamentare di quella sorta di espropriazione, determinata dall'abuso del-

la decretazione di urgenza; e dal fatto che non arrivava il « decreto-catenaccio », non arrivava il decreto sul terremoto, ma arrivavano complessi provvedimenti, sui quali era impensabile che la Camera non esprimesse, anche attraverso un emendamento, la propria valutazione. La fiducia cancella anche questo esile, ultimo strumento compensativo, e squilibra a questo punto il rapporto tra Parlamento e Governo (a parte che è una duplicazione innaturale di quella funzione di fiducia implicita che già i commentatori attribuivano alla presentazione del decreto-legge).

Direi che l'obbligo di un vigilante controllo parlamentare nasce dall'insieme delle condizioni che abbiamo dietro le spalle, ma anche da un segnale che è venuto, un segnale discutibile, nel senso che non si può discutere, ma non per questo da sottovalutare. Non possiamo dimenticare che il Presidente della Repubblica ha in un caso tenuto fede alla promessa della fine del dicembre 1977, e ha rifiutato di sottoscrivere un decreto-legge del Governo in materia di *referendum*, di controllo delle firme. Questo campanello di allarme è suonato, ma mi pare che nessuno abbia voluto ascoltarlo. Direi che questo fa nascere un obbligo più penetrante per le Camere di valutare, con quei criteri che ho ricordato, la necessità e l'urgenza, cioè le premesse costituzionali della decretazione di urgenza.

Gli articoli specifici sono indicati nella nostra pregiudiziale, e non insisto su questo punto. Altri colleghi hanno indicato con puntualità e precisione gli articoli violati, ed io ho ricordato l'articolo 77 della Costituzione per ciò che riguarda la necessità e l'urgenza; vi può essere addirittura il caso, quasi grottesco, dell'articolo 81 del decreto-legge, dove si dice: « la Cassa depositi e prestiti può essere autorizzata... »: viene introdotta una facoltà laddove la necessità e l'urgenza avrebbero imposto la doverosità. Qui una elementare, direi, pulizia legislativa avrebbe imposto, se non altro, l'uso di altre terminologie. Ho ricordato poi l'articolo 37 del decreto-legge, in cui nella sostanza si ha, attraverso uno stravolgimento del sistema della legge sulla

riconversione industriale, una delega al Governo, per di più priva di principi e criteri direttivi; e questo, malgrado gli apprezzabili sforzi del ministro Pandolfi, che ha accolto significativi emendamenti, è sotto l'aspetto della costituzionalità un punto non risolto. Vi sono inoltre violazioni dell'articolo 3 della Costituzione per disparità di trattamento degli articoli 58 e seguenti del decreto-legge.

Ma tutto questo il Governo lo sapeva già, gli era stato indicato in questo dibattito, e dunque aveva la possibilità di giocare la carta discutibile della reiterazione come carta politica. Ancora una volta ci troviamo di fronte invece — non sappiamo come definirla — a questa non volontà del Governo di seguire o di utilizzare quell'appiglio che le Camere gli avevano buttato, di ripulire i decreti da quelle menzogne evidenti di costituzionalità, e di presentare un provvedimento ridotto all'osso delle norme che potevano presentare necessità ed urgenza.

Che questo non si sia voluto fare è colpa del Governo, ed è merito, ritengo (direi, anzi, dovere), del Parlamento averlo fatto rilevare anche nella sede, indubbiamente impegnativa, della discussione delle pregiudiziali di costituzionalità, che in questo momento riteniamo di dover ribadire e raccomandare all'attenzione della Camera (*Applausi dei deputati della sinistra indipendente e all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Battaglia. Ne ha facoltà.

BATTAGLIA. Signor Presidente, mi sentirà senz'altro un'osservazione, che può apparire secondaria rispetto alla natura giuridico-costituzionale di questo dibattito, ma che in realtà è la premessa del ragionamento che in quindici o venti minuti — rassicuro i colleghi — vorrei concludere.

Il Parlamento ha cominciato a discutere nel mese di luglio, nel pieno dell'estate; siamo oggi all'inizio dell'autunno e il Parlamento continua a discutere questi decreti. Nel frattempo, onorevoli colleghi, si sono verificati alcuni avvenimenti di una qualche rilevanza, in Italia e

nel mondo. È strano che non si sia fatto cenno di ciò in questo dibattito, che si centra sul problema della necessità e dell'urgenza del decreto-legge emanato dal Governo.

Perbacco, luglio ed agosto sono stati occupati dai fatti polacchi e dalle conseguenze che sulla situazione internazionale, e quindi sulla situazione economica e finanziaria dei paesi occidentali, potrebbero derivare, avrebbero potuto derivare e possono ancora derivare da un aggravamento della situazione polacca.

In settembre la FIAT ha provveduto al licenziamento di 14 mila operai: manifestazione estrema, se ne esiste una, della situazione di immensa difficoltà in cui si trova una parte rilevante dell'industria italiana. Il sindacato discute da alcuni giorni e delibererà questa sera, o probabilmente domani, lo sciopero generale in relazione agli avvenimenti e alle decisioni assunte dalla FIAT. È scoppiata la guerra nel medio oriente, con conseguenze che possono essere estremamente pericolose per la vitale area petrolifera, e dunque per i nostri approvvigionamenti petroliferi, per la condizione dell'economia italiana, per l'aumento del tasso di inflazione, ed il Parlamento continua a discutere gli stessi decreti che discuteva già a luglio.

Osserviamo anche, onorevoli colleghi, che il Parlamento non approva e non respinge questi decreti, li discute in presenza della sequela di fatti di straordinaria importanza verificatisi in questi mesi.

Affermare che ciò esige una riflessione un poco più approfondita di quella finora compiuta sui nostri regolamenti parlamentari, affermare che ciò esige una riflessione un poco più approfondita sul funzionamento complessivo delle nostre istituzioni, mi pare onestamente il meno che si possa fare di fronte a questa situazione.

Mi domando se ci sia qualcuno in quest'aula...

PINTO. Non rispettano più neanche i parlamentari dell'area di Governo, in quest'aula!

BATTAGLIA. Neanche quelli di opposizione. Sono pochi e affezionati gli attenti, come sempre avviene: questa è la verità, onorevole collega.

Mi domando se ci sia qualcuno in quest'aula che continui a sostenere che non esiste la necessità e l'urgenza, di cui legittimamente il Governo già parlava a luglio, nella situazione in cui ci siamo venuti a trovare con gli avvenimenti che ho richiamato.

C'è qualcuno che possa sostenere che non esiste urgenza della manovra economica e finanziaria del Governo, come se nulla fosse successo? C'è qualcuno che possa sostenere la necessità di respingere in blocco questo provvedimento attraverso l'eccezione di incostituzionalità, anche nella situazione più grave e pericolosa in cui ci troviamo e che è stata drammaticamente rafforzata dagli ultimi avvenimenti? Urgenza che, a sua volta, è drammaticamente rafforzata da ciò che è successo.

Un'eccezione di incostituzionalità basata sulla mancanza della necessità ed urgenza avrebbe potuto avere un senso politico, prima che giuridico, a luglio, quando, in verità, nessun gruppo di opposizione la propose al Senato. Che senso politico ha questa eccezione di incostituzionalità nella condizione odierna, che è profondamente diversa e più grave di quella di luglio e che esige i provvedimenti di natura economica e finanziaria che il Governo ha predisposto con maggiore urgenza e necessità di quanto non fosse ieri?

Fra l'altro, il Governo ha sostenuto che i decreti economici costituivano provvedimenti probabilmente insufficienti rispetto alla complessità dei problemi sul tappeto ed ai loro possibili sviluppi. Ma ciò che ieri era probabile, oggi è divenuto pressoché certo. È certo — non so se sbaglio, onorevole ministro del tesoro — che, di fronte alla crisi della maggiore industria italiana, alle sue inevitabili ripercussioni sulla situazione del paese, alla minaccia di sciopero generale, ai problemi dell'Alfa-Nissan, alla guerra nel medio oriente, ai problemi degli approvvigionamenti petroliferi, all'aumento del tasso di inflazione, mi pare inevitabile che il Go-

verno debba adottare altri provvedimenti di ordine economico e finanziario rispetto alla nuova situazione (nuova rispetto a luglio). Come potrebbe fare il Governo ad adottare questo nuovo tipo di provvedimenti se, ancora per lungo tempo, continuasse l'iter dei decreti che ha già cominciato a proporre nel lontano luglio?

Né qui si tratta, in sé e per sé, di questo Governo, cui le opposizioni evidentemente attribuiscono immensi difetti; qui si tratta del governo del paese, cioè si tratta della capacità di controllare la situazione di crisi più grave in cui ci troviamo, in dipendenza ultima degli avvenimenti mediorientali. Per parlarci francamente, onorevoli colleghi, colleghi dell'opposizione in particolare, c'è qualcuno che possa pensare che sia utile ed opportuna, in questo momento, l'apertura della crisi di Governo, per imperfetto che questo Governo possa essere, e c'è qualcuno dunque che possa sostenere che ha un senso il tentativo di rigettare in blocco i decreti attraverso l'eccezione di incostituzionalità, determinando così automaticamente la caduta del Governo?

In realtà, credo si debba considerare anche che il fattore tempo, nei processi decisionali moderni, è entrato nella cultura politica dei nostri tempi. Non è possibile questa visione, per così dire, atemporale dei rapporti politici, e non è possibile una gestione atemporale dei problemi politici, quando il tempo è divenuto elemento decisivo per il controllo dei fenomeni reali che si sviluppano in una società interna ed internazionale. Tutti gli Stati moderni concepiscono il tempo come un fattore decisivo, onorevole Rodotà, dell'azione politica dell'intervento sui fenomeni reali e noi stiamo a trincerarci dietro questa visione astratta, dietro questa disputa immobile e perpetua sull'urgenza!

I nostri procedimenti parlamentari — diciamolo francamente! — sono procedimenti atemporalmente, che non hanno nessuna relazione con la concretezza dei problemi e con la necessità di risolverli tempestivamente. I nostri procedimenti parlamentari sono atemporalmente. Allora, il decreto-legge, che, come dice un giurista, è ad efficacia

garantita e a sicurezza di entrata in vigore rafforzata, è uno strumento di una politica che voglia essere non atemporale, ma collegata con la necessità di intervenire nei tempi reali dei fenomeni che si manifestano.

Le opposizioni tuttavia, anche di fronte a questo tipo di ragionamenti, insistono nel dire che non esisteva l'urgenza e non esisteva e non esiste la necessità. Allora, occorre allargare il discorso e osservare che la necessità e l'urgenza di un provvedimento non possono essere calibrate sulle singole norme astrattamente e singolarmente prese; ma l'urgenza di un provvedimento deve essere calibrata sulla situazione complessiva su cui le norme vanno ad incidere con uno od altro effetto. Sono necessarie ed urgenti le norme di un decreto — e dunque il decreto è costituzionale, onorevoli colleghi dell'opposizione — in quanto definiscono... (*Rivolto al deputato Gualandi che conversa con il deputato Biasini*): onorevole collega, vuol parlare con me direttamente? (*Richiami del Presidente*).

PAJETTA. Aveva promesso un intervento di 15 minuti!

PRESIDENTE. Fino a 45 minuti è nel suo diritto, onorevole Pajetta.

BATTAGLIA. Onorevole Pajetta, parlerò di più di quello che ho promesso, se sarò continuamente interrotto!

PRESIDENTE. Onorevole Battaglia, prosegua pure.

BATTAGLIA. Credo che siano necessarie ed urgenti le norme di un decreto, in quanto definiscono provvedimenti strumentali rispetto alla condizione generale di urgenza che il complesso del provvedimento tende ad affrontare. Ed è impresa praticamente impossibile distinguere tra singole norme urgenti, attinenti alla condizione economica e finanziaria, e singole norme non urgenti, ma egualmente attinenti alla stessa condizione, che potrebbero essere varate con gli strumenti ordi-

nari del disegno di legge, come l'opposizione appunto ha sostenuto.

Se è urgente la situazione generale su cui si inseriscono le norme, onorevoli colleghi, sono necessariamente urgenti tutte le singole norme che sono attinenti alla condizione urgente, se la logica non è diventata un'opinione soggetta al mutare degli umori politici. Oltretutto, se non si accettasse questo criterio di ordine generale, si potrebbe davvero arrivare alla curiosa casistica o all'elencazione che implicitamente chiedeva l'onorevole Colonna nel dibattito nella Commissione affari costituzionali, probabilmente non avendo presenti l'assoluta astrattezza e la totale inagibilità di un'elencazione dei casi di urgenza.

La questione è del tutto diversa, onorevole Presidente. La validità costituzionale di un decreto rispetto alla condizione di necessità e di urgenza prescritta dalla Costituzione si identifica con il rapporto di consequenzialità o di strumentalità tra il decreto e la condizione di grave crisi che le singole norme del decreto tendono complessivamente a modificare, essendo l'urgenza, per così dire, l'altra faccia della condizione di crisi e della necessità, dunque, urgente dell'intervento nella condizione di crisi.

Naturalmente, tanto più errati in questa luce appaiono i rilievi di incostituzionalità mossi dall'opposizione in relazione ad una serie consistente di voci di spesa che compone la seconda parte del decreto. Da parte dell'opposizione si osserva, in effetti, che una serie di voci di spesa è programmata a medio e breve termine e che il fatto stesso che si preveda una utilizzazione non immediata dei fondi oggi stanziati dimostra la non urgenza, e dunque l'incostituzionalità, di quella serie di norme di spesa.

Se si accettasse questa tesi, onorevoli colleghi, si arriverebbe necessariamente alla conclusione paradossale — e tanto più paradossale per le forze di sinistra, che insistentemente e giustamente chiedono la programmazione dell'intervento pubblico nell'economia — che l'urgenza esige come risposta l'episodicità.

Al contrario, proprio perché si è in una situazione di crisi grave, su cui è dunque urgente intervenire, bisogna inserire provvedimenti non episodici, frammentari o chirurgici, ma elementi di programmazione, e dunque una manovra complessiva di politica economica e finanziaria che, per non essere episodica, ha bisogno appunto di svolgersi nel tempo.

Allora sono questi elementi di programmazione o di manovra complessiva programmata, buoni o cattivi che possano essere giudicati (ma questa è materia di fatto, che non attiene alla questione di costituzionalità basata sulla necessità ed urgenza), che è indispensabile mettere in atto per legare non episodicamente il decreto al tessuto complessivamente deteriorato, che è urgente riprendere e avviare a risanamento.

Onorevoli colleghi, chiarito questo concetto di ordine generale, io credo di non avere bisogno di soffermarmi a lungo sugli elementi di contraddittorietà politica e giuridica, che si manifestano anche nel comportamento delle opposizioni su altri punti. Si sollevano questioni di costituzionalità contro molte voci di spesa pluriennale, ma non contro tutte le voci di spesa pluriennale. E perché, onorevoli colleghi? Se non sono urgenti perché pluriennali alcune voci di spesa, dovrebbero allora essere ugualmente non urgenti e dunque costituzionalmente illegittime anche le norme che prevedono altre spese pluriennali. Se sono incostituzionali perché non urgenti le spese per il Mezzogiorno o per l'agricoltura, dovrebbero ugualmente essere non urgenti e quindi incostituzionali i fondi di 1.500 miliardi previsti a sostegno di speciali settori industriali, fondi di cui è prevista una utilizzazione pluriennale.

Onorevole Presidente, so che lei tutela la dignità del voto del Parlamento, ma certo gioca un brutto tiro la conseguenza del mio ragionamento. Capisco, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Battaglia, i colleghi stanno rientrando in aula pensando di doversi preparare a votare.

Onorevoli colleghi, vi prego di fare silenzio per consentire all'onorevole Battaglia di concludere il suo intervento, altrimenti non è possibile passare ai voti.

BATTAGLIA. Non voglio disturbare troppo gli onorevoli colleghi.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego di fare silenzio.

BATTAGLIA. Dicevo che si sono sollevati dubbi di costituzionalità relativamente alle spese per il Mezzogiorno e per la agricoltura. Ma le opposizioni non hanno sollevato gli stessi dubbi per i 1500 miliardi da destinare a sostegno dei programmi industriali: o la regola vale per tutti e due i casi, o non vale per nessuno dei due. E questo porta a rilevare una seconda contraddizione, in particolare del gruppo comunista: il gruppo comunista, prima in Commissione e adesso in Assemblea, ha in un primo momento chiesto la soppressione di interi capi del decreto relativi a molte spese pluriennali, poi ha proposto, e continua a proporre, in sostituzione di quelle proposte dal Governo, una serie di altre spese pluriennali, con diversa destinazione e diversa finalità.

L'eccezione di incostituzionalità, onorevoli colleghi della sinistra, è però un'eccezione, diciamo così, pura, assoluta, totale, che non tollera subordinate di merito. Se si propongono subordinate di merito quando si propone l'eccezione di costituzionalità di alcune voci di spesa, ci si pone davvero in una strana contraddizione, colleghi comunisti. Si potrebbe infatti dedurre o che il gruppo che propone le subordinate si rende complice dell'incostituzionalità che denuncia, oppure che l'eccezione di incostituzionalità non sarebbe stata sollevata, se si fossero accettati gli emendamenti del gruppo stesso a quelle spese che vengono dichiarate incostituzionali.

La verità è che in questioni di costituzionalità non si può accettare un criterio di convenienza o di merito, ma bisogna accettare un unico criterio, identificato con l'urgenza. E la necessità e l'urgenza delle norme si identificano a loro volta con l'urgenza della situazione concreta su cui le

norme tendono ad influire. Non ci può essere altro criterio che questo.

D'altra parte, appaiono estremamente deboli altre obiezioni, già esaminate da altri colleghi e su cui mi soffermo, quindi, soltanto per pochi minuti. È debole, onorevoli colleghi, l'eccezione della reiterazione dei decreti, che non è stata sollevata negli ultimi anni, onorevole Fracchia, quando esistevano maggioranze diverse dall'attuale! È debole in presenza non di un voto negativo della Camera, ma di un suo non procedere dipendente, oltre tutto, questa volta dall'ostruzionismo della destra. Se ammettiamo che in un Parlamento esiste il voto implicito, il voto presunto perché non espresso, distruggiamo non soltanto il regolamento ma la Costituzione, il fondamentale elemento della democrazia che si basa sul voto palesemente espresso, manifestato formalmente secondo quanto previsto dal regolamento e dalla Costituzione. Non si può accettare l'idea che la mancanza di un voto implichi la reiezione di un provvedimento. La mancanza del voto comporta la decadenza; ma tra questa e la reiezione del provvedimento è profonda la differenza giuridica. Non per mancanza di voto è reietto il provvedimento, che semplicemente decade. Sono cose diverse: non a caso, questa eccezione sulla reiterazione dei decreti non è stata sollevata mai, in passato, dall'opposizione di sinistra, nelle maggioranze precedenti l'attuale.

Debolissima, infine, mi pare la tesi davvero singolare che compare nei resoconti della Commissione affari costituzionali, per cui valido criterio per giudicare la costituzionalità di un decreto sarebbe — leggo testualmente — quello secondo cui l'oggetto della decretazione non incontri la sicura, completa e prevedibile ostilità delle opposizioni! (*Si ride*). È davvero singolare, anche politicamente, ancorché degna di considerazione, questa tesi, che forse è da rigettare perché implica automaticamente l'unanimità per ogni provvedimento di urgenza; ma giuridicamente essa non mi pare che abbia alcun rilievo: mi sembra completamente aberrante!

Non meno paradossale è l'altra obiezione secondo cui si deduce l'incostituzionalità del provvedimento dalla sua complessità, dall'elevato numero dei suoi articoli. Dalla massiccia mole di un decreto, quei colleghi deducono non l'impegno del Parlamento ad operare tempestivamente (in tempi reali, come si dice) per convertirlo in legge, bensì la sua incostituzionalità: quei colleghi affermano che la complessità del decreto vanificherebbe il termine di 60 giorni previsto dalla Costituzione per la sua conversione in legge: quindi il decreto apparirebbe *in re ipsa* incostituzionale!

Non ho bisogno di aggiungere che, per le considerazioni di carattere generale su questa specie di teoria dell'urgenza che ho cercato di formulare, e per le considerazioni particolari sull'inconsistenza degli argomenti addotti dall'opposizione, il nostro gruppo voterà contro tutte le pregiudiziali presentate (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passeremo ora, a norma del quarto comma dell'articolo 40 del regolamento, alla votazione delle questioni pregiudiziali sollevate per motivi di costituzionalità; indi alla votazione delle questioni pregiudiziali presentate per motivi di merito.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulle questioni pregiudiziali sollevate per motivi di costituzionalità.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	530
Maggioranza	266
Voti favorevoli	262
Voti contrari	268

(*La Camera respinge — Commenti*).

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 1980

Hanno preso parte alla votazione:

Abbatangelo Massimo
Abete Giancarlo
Accame Falco
Achilli Michele
Aglietta Maria Adelaide
Aiardi Alberto
Ajello Aldo
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alici Francesco Onorato
Alinovi Abdon
Allegra Paolo
Allocca Raffaele
Altissimo Renato
Amabile Giovanni
Amalfitano Domenico
Amarante Giuseppe
Ambrogio Franco Pompeo
Amici Cesare
Amodeo Natale
Andò Salvatore
Andreoni Giovanni
Angelini Vito
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antoni Varese
Armellin Lino
Arnaud Gian Aldo
Artese Vitale
Asor Rosa Alberto
Astone Giuseppe
Azzaro Giuseppe

Babbini Paolo
Baghino Francesco Giulio
Baldassari Roberto
Baldassi Vincenzo
Baldelli Pio
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barbarossa Voza Maria Immacolata
Barca Luciano
Barcellona Pietro
Bartolini Mario Andrea
Bassanini Franco

Bassetti Piero
Bassi Aldo
Battaglia Adolfo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belussi Ernesta
Berlinguer Enrico
Berlinguer Giovanni
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Bernardini Vinicio
Bernini Bruno
Bertani Fogli Eletta
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianco Gerardo
Biasini Oddo
Binelli Gian Carlo
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Boato Marco
Bocchi Fausto
Boffardi Ines
Boggio Luigi
Bogi Giorgio
Bonalumi Gilberto
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolani Franco
Bosco Manfredi
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottarelli Pier Giorgio
Bottari Angela Maria
Bova Francesco
Bozzi Aldo
Branciforti Rosanna
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brini Federico
Brocca Beniamino
Broccoli Paolo Pietro
Bruni Francesco
Brusca Antonino

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 1980

Bubbico Mauro	Citterio Ezio
Buttazzoni Tonellato Paola	Ciuffini Fabio Maria
	Cocco Maria
Cabras Paolo	Codrignani Giancarla
Caccia Paolo Pietro	Colomba Giulio
Cacciari Massimo	Colonna Flavio
Cafiero Luca	Colucci Francesco
Calaminici Armando	Cominato Lucia
Caldoro Antonio	Compagna Francesco
Calonaci Vasco	Conchiglia Calasso Cristina
Campagnoli Mario	Conte Antonio
Canepa Antonio Enrico	Conti Pietro
Cantelmi Giancarlo	Contu Felice
Canullo Leo	Corà Renato
Cappelloni Guido	Corder Marino
Capria Nicola	Corradi Nadia
Caradonna Giulio	Corvisieri Silverio
Carandini Guido	Cossiga Francesco
Caravita Giovanni	Costa Raffaele
Carelli Rodolfo	Costamagna Giuseppe
Carenini Egidio	Covatta Luigi
Carloni Andreucci Maria Teresa	Cravedi Mario
Carlotto Natale Giuseppe	Craxi Benedetto
Carmeno Pietro	Cresco Angelo Gaetano
Caroli Giuseppe	Cristofori Adolfo Nino
Carpino Antonio	Crivellini Marcello
Carrà Giuseppe	Crucianelli Famiano
Carta Gianuario	Cuffaro Antonino
Caruso Antonio	Cuminetti Sergio
Casalino Giorgio	Curcio Rocco
Casalinuovo Mario Bruzio	
Casati Francesco	Dal Castello Mario
Casini Carlo	D'Alema Giuseppe
Castelli Migali Anna Maria	Dal Maso Giuseppe Antonio
Castoldi Giuseppe	Danesi Emo
Catalano Mario	Darida Clelio
Cattanei Francesco	De Caro Paolo
Cavaliere Stefano	De Cataldo Francesco Antonio
Cavigliasso Paola	De Cinque Germano
Cecchi Alberto	de Cosmo Vincenzo
Cerioni Gianni	Degan Costante
Cerquetti Enea	Degennaro Giuseppe
Cerrina Feroni Gian Luca	De Gregorio Michele
Chiovini Cecilia	Del Donno Olindo
Ciai Trivelli Anna Maria	Dell'Unto Paris
Ciccardini Bartolomeo	Del Pennino Antonio
Cicchitto Fabrizio	Del Rio Giovanni
CiccioMessere Roberto	De Michelis Gianni

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 1980

De Mita Luigi Ciriaco
De Poi Alfredo
De Simone Domenico
Di Corato Riccardo
Di Giovanni Arnaldo
Di Giulio Fernando
Di Vagno Giuseppe
Drago Antonino
Dulbecco Francesco
Dutto Mauro

Erminero Enzo
Esposito Attilio

Fabbri Orlando
Fabbri Seroni Adriana
Facchini Adolfo
Faenzi Ivo
Falconio Antonio
Fanti Guido
Faraguti Luciano
Federico Camillo
Felisetti Luigi Dino
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Fioret Mario
Fiori Giovannino
Fiori Publio
Fontana Elio
Fontana Giovanni Angelo
Forlani Arnaldo
Fornasari Giuseppe
Forte Francesco
Forte Salvatore
Fortuna Loris
Foschi Franco
Foti Luigi
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco
Frasnelli Hubert
Fusaro Leandro

Gaiti Giovanni
Galante Garrone Carlo
Galli Luigi Michele
Galloni Giovanni
Gambolato Pietro
Gandolfi Aldo

Gangi Giorgio
Garavaglia Maria Pia
Gargani Giuseppe
Gargano Mario
Garocchio Alberto
Garzia Raffaele
Gaspari Remo
Gatti Natalino
Gava Antonio
Geremicca Andrea
Giadresco Giovanni
Giglia Luigi
Gioia Giovanni
Giovagnoli Sposetti Angela
Gitti Tarcisio
Giudice Giovanni
Giura Longo Raffaele
Goria Giovanni Giuseppe
Gottardo Natale
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Greggi Agostino
Grippò Ugo
Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Gui Luigi
Gullotti Antonino
Gunnella Aristide

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Ichino Pietro
Ingrao Pietro

Kessler Bruno

Labriola Silvano
Laforgia Antonio
Laganà Mario Bruno
La Ganga Giuseppe
Lagorio Lelio
La Loggia Giuseppe
La Malfa Giorgio
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
La Rocca Salvatore

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 1980

La Torre Pio	Mellini Mauro
Lattanzio Vito	Meneghetti Gioacchino Giovanni
Leccisi Pino	Mensorio Carmine
Lenoci Claudio	Menziani Enrico
Lettieri Nicola	Merloni Francesco
Ligato Lodovico	Merolli Carlo
Lobianco Arcangelo	Miceli Vito
Loda Francesco	Migliorini Giovanni
Lodi Faustini Fustini Adriana	Milani Eliseo
Lodolini Francesca	Minervini Gustavo
Lombardi Riccardo	Misasi Riccardo
Lombardo Antonino	Molineri Rosalba
Lo Porto Guido	Monteleone Saverio
Lucchesi Giuseppe	Mora Giampaolo
Lussignoli Francesco	Morazzoni Gaetano
	Moro Paolo Enrico
Macaluso Antonino	Moschini Renzo
Macciotta Giorgio	Motetta Giovanni
Macis Francesco	
Magnani Noya Maria	Napoletano Domenico
Malvestio Piergiovanni	Napolitano Giorgio
Mammì Oscar	Natta Alessandro
Manca Enrico	Nespolo Carla Federica
Mancini Giacomo	Nicolazzi Franco
Mancini Vincenzo	Nonne Giovanni
Manfredi Giuseppe	
Manfredi Manfredo	Occhetto Achille
Mannino Calogero	Olcese Vittorio
Mannuzzu Salvatore	Olivi Mauro
Mantella Guido	Onorato Pierluigi
Marabini Virginiano	Orsini Bruno
Margheri Andrea	Orsini Gianfranco
Maroli Fiorenzo	Ottaviano Francesco
Marraffini Alfredo	
Martelli Claudio	Padula Pietro
Martinat Ugo	Pagliai Morena Amabile
Martini Maria Eletta	Pajetta Gian Carlo
Martorelli Francesco	Pallanti Novello
Masiello Vitilio	Palleschi Roberto
Mastella Mario Clemente	Palopoli Fulvio
Matarrese Antonio	Pandolfi Filippo Maria
Matrone Luigi	Pani Mario
Matta Giovanni	Pastore Aldo
Matteotti Gianmatteo	Patria Renzo
Mazzarrino Antonio Mario	Pavone Vincenzo
Mazzola Francesco	Pazzaglia Alfredo
Mazzotta Roberto	Pecchia Tornati Maria Augusta
Melega Gianluigi	Peggio Eugenio

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 1980

Pellicani Giovanni
Pennacchini Erminio
Perantuono Tommaso
Pernice Giuseppe
Pezzati Sergio
Picano Angelo
Picchioni Rolando
Piccinelli Enea
Piccoli Flaminio
Piccoli Maria Santa
Pierino Giuseppe
Pinto Domenico
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Natale
Pisoni Ferruccio
Pochetti Mario
Politano Franco
Porcellana Giovanni
Portatadino Costante
Postal Giorgio
Potì Damiano
Prandini Giovanni
Proietti Franco
Pucci Ernesto
Pugno Emilio

Quarenghi Vittoria
Quattrone Francesco
Querci Nevo
Quercioli Elio
Quietì Giuseppe

Radi Luciano
Raffaelli Edmondo
Rallo Girolamo
Ramella Carlo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Reggiani Alessandro
Reichlin Alfredo
Reina Giuseppe
Rende Pietro
Revelli Emidio
Ricci Raimondo
Rindone Salvatore
Rizzo Aldo
Robaldo Vitale
Roccella Francesco
Rocelli Gian Franco

Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Romita Pier Luigi
Rosolen Angela Maria
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubbi Emilio
Rubinacci Giuseppe
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Russo Ferdinando
Russo Giuseppe
Russo Raffaele

Sabbatini Gianfranco
Sacconi Maurizio
Saladino Gaspare
Salvato Ersilia
Salvatore Elvio Alfonso
Salvi Franco
Sandomenico Egizio
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Sanguineti Edoardo
Santagati Orazio
Santi Ermido
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sarri Trabujo Milena
Sarti Armando
Satanassi Angelo
Scaiola Alessandro
Scalfaro Oscar Luigi
Scalia Vito
Scaramucci Guaitini Alba
Scotti Vincenzo
Scozia Michele
Sedati Giacomo
Segni Mario
Seppia Mauro
Serri Rino
Servadei Stefano
Servello Francesco
Sicolo Tommaso
Signorile Claudio
Silvestri Giuliano
Sobrero Francesco Secondo

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 1980

Sospiri Nino
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Spaventa Luigi
Speranza Edoardo
Spini Valdo
Sposetti Giuseppe
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tamburini Rolando
Tancredi Antonio
Tassone Mario
Tatarella Giuseppe
Teodori Massimo
Tesi Sergio
Tesini Giancarlo
Tessari Alessandro
Tiraboschi Angelo
Tocco Giuseppe
Toni Francesco
Torri Giovanni
Tortorella Aldo
Tozzetti Aldo
Trantino Vincenzo
Trebbi Aloardi Ivanne
Tremaglia Pierantonio Mirko
Tripodi Antonino
Triva Rubes
Trombadori Antonello
Trotta Nicola

Urso Giacinto
Urso Salvatore

Vagli Maura
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Vernola Nicola
Vetere Ugo
Vietti Anna Maria
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio

Viscardi Michele
Vizzini Carlo

Zaccagnini Benigno
Zambon Bruno
Zanfagna Marcello
Zanforlin Antonio
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zanone Valerio
Zarro Giovanni
Zavagnin Antonio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Sono in missione:

Aliverti Gianfranco
Andreotti Giulio
Boдрato Guido
Cappelli Lorenzo
Citaristi Severino
Colombo Emilio
Dell'Andro Renato
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Fracanzani Carlo
Malfatti Franco Maria
Marzotto Caotorta Antonio
Mennitti Domenico
Pasquini Alessio
Principe Francesco
Pumilia Calogero
Russo Vincenzo
Sinesio Giuseppe
Tantalo Michele
Tesini Aristide
Usellini Mario
Zamberletti Giuseppe

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulle questioni pregiudiziali sollevate per motivi di merito.

(Segue la votazione).

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 1980

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	534
Maggioranza	268
Voti favorevoli . . .	267
Voti contrari	267

(La Camera respinge — Commenti — All'estrema sinistra e a destra si grida: Dimissioni!, all'indirizzo del Governo).

Rinvio ad altra seduta il seguito del dibattito.

Hanno preso parte alla votazione:

Abbatangelo Massimo
 Abete Giancarlo
 Accame Falco
 Achilli Michele
 Aglietta Maria Adelaide
 Aiardi Alberto
 Ajello Aldo
 Alberini Guido
 Alborghetti Guido
 Alici Francesco Onorato
 Alinovi Abdon
 Allegra Paolo
 Allocca Raffaele
 Altissimo Renato
 Amabile Giovanni
 Amalfitano Domenico
 Amarante Giuseppe
 Ambrogio Franco Pompeo
 Amici Cesare
 Amodeo Natale
 Andò Salvatore
 Andreoni Giovanni
 Angelini Vito
 Aniasi Aldo
 Anselmi Tina
 Antoni Varese
 Armellin Lino
 Arnaud Gian Aldo
 Artese Vitale
 Asor Rosa Alberto
 Astone Giuseppe
 Azzaro Giuseppe
 Babbini Paolo
 Baghino Francesco Giulio

Baldassari Roberto
 Baldassi Vincenzo
 Baldelli Pio
 Balestracci Nello
 Balzardi Piero Angelo
 Bambi Moreno
 Bandiera Pasquale
 Baracetti Arnaldo
 Barbarossa Voza Maria Immacolata
 Barca Luciano
 Barcellona Pietro
 Bartolini Mario Andrea
 Bassanini Franco
 Bassetti Piero
 Bassi Aldo
 Battaglia Adolfo
 Belardi Merlo Eriase
 Bellini Giulio
 Bellocchio Antonio
 Belussi Ernesta
 Benco Gruber Aurelia
 Berlinguer Enrico
 Berlinguer Giovanni
 Bernardi Antonio
 Bernardi Guido
 Bernardini Vinicio
 Bernini Bruno
 Bertani Fogli Eletta
 Bettini Giovanni
 Bianchi Fortunato
 Bianchi Beretta Romana
 Bianco Gerardo
 Biasini Oddo
 Binelli Gian Carlo
 Biondi Alfredo
 Bisagno Tommaso
 Boato Marco
 Bocchi Fausto
 Boffardi Ines
 Boggio Luigi
 Bogi Giorgio
 Bonalumi Gilberto
 Bonetti Mattinzoli Piera
 Bonferroni Franco
 Borgoglio Felice
 Borri Andrea
 Borruso Andrea
 Bortolani Franco

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 1980

Bosco Manfredi
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottarelli Pier Giorgio
Bottari Angela Maria
Bova Francesco
Bozzi Aldo
Branciforti Rosanna
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brini Federico
Brocca Beniamino
Broccoli Paolo Pietro
Bruni Francesco
Brusca Antonino
Bubbico Mauro
Buttazzoni Tonellato Paola

Cabras Paolo
Caccio Paolo Pietro
Cacciari Massimo
Cafiero Luca
Calaminici Armando
Caldoro Antonio
Calonaci Vasco
Campagnoli Mario
Canepa Antonio Enrico
Cantelmi Giancarlo
Canullo Leo
Cappelloni Guido
Capria Nicola
Caradonna Giulio
Carandini Guido
Caravita Giovanni
Carelli Rodolfo
Carenini Egidio
Carloni Andreucci Maria Teresa
Carlotto Natale Giuseppe
Carmeno Pietro
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Carrà Giuseppe
Carta Gianuario
Caruso Antonio
Casalino Giorgio
Casalinuovo Mario Bruzio
Casati Francesco
Casini Carlo

Castelli Migali Anna Maria
Castoldi Giuseppe
Catalano Mario
Cattanei Francesco
Cavaliere Stefano
Cavigliasso Paola
Cecchi Alberto
Cerioni Gianni
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chiovini Cecilia
Ciai Trivelli Anna Maria
Ciccardini Bartolomeo
Cicchitto Fabrizio
Cicciomessere Roberto
Citterio Ezio
Ciuffini Fabio Maria
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colomba Giulio
Colonna Flavio
Colucci Francesco
Cominato Lucia
Compagna Francesco
Conchiglia Calasso Cristina
Conte Antonio
Conti Pietro
Contu Felice
Corà Renato
Corder Marino
Corradi Nadia
Corvisieri Silverio
Cossiga Francesco
Costa Raffaele
Costamagna Giuseppe
Covatta Luigi
Cravedi Mario
Craxi Benedetto
Cresco Angelo Gaetano
Cristofori Adolfo Nino
Crivellini Marcello
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Cuminetti Sergio
Curcio Rocco

Dal Castello Mario
D'Alema Giuseppe

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 1980

Dal Maso Giuseppe Antonio	Fornasari Giuseppe
Danesi Emo	Forte Francesco
Da Prato Francesco	Forte Salvatore
Darida Clelio	Fortuna Loris
De Caro Paolo	Foschi Franco
De Cataldo Francesco Antonio	Foti Luigi
De Cinque Germano	Fracchia Bruno
de Cosmo Vincenzo	Francesse Angela
Degan Costante	Franchi Franco
Degennaro Giuseppe	Frasnelli Hubert
De Gregorio Michele	Fusaro Leandro
Del Donno Olindo	
Dell'Unto Paris	Gaiti Giovanni
Del Pennino Antonio	Galante Garrone Carlo
Del Rio Giovanni	Galli Luigi Michele
De Michelis Gianni	Galloni Giovanni
De Mita Luigi Ciriaco	Gambolato Pietro
De Poi Alfredo	Gandolfi Aldo
De Simone Domenico	Gangi Giorgio
Di Corato Riccarlo	Garavaglia Maria Pia
Di Giovanni Arnaldo	Gargani Giuseppe
Di Giulio Fernando	Gargano Mario
Di Vagno Giuseppe	Garocchio Alberto
Drago Antonino	Garzia Raffaele
Dujany Cesare	Gaspari Remo
Dulbecco Francesco	Gatti Natalino
Dutto Mauro	Gava Antonio
	Geremicca Andrea
Ermelli Cupelli Enrico	Giadresco Giovanni
Erminero Enzo	Giglia Luigi
Esposito Attilio	Gioia Giovanni
	Giovagnoli Sposetti Angela
Fabbri Orlando	Gitti Tarcisio
Fabbri Seroni Adriana	Giudice Giovanni
Facchini Adolfo	Giura Longo Raffaele
Faenzi Ivo	Goria Giovanni Giuseppe
Falconio Antonio	Gottardo Natale
Fanti Guido	Gradi Giuliano
Faraguti Luciano	Graduata Michele
Federico Camillo	Granati Caruso Maria Teresa
Felisetti Luigi Dino	Grassucci Lelio
Ferri Franco	Greggi Agostino
Fiandrotti Filippo	Grippio Ugo
Fiolet Mario	Gualandi Enrico
Fiori Giovannino	Guarra Antonio
Fiori Publio	Gui Luigi
Fontana Elio	Gullotti Antonino
Fontana Giovanni Angelo	Gunnella Aristide
Forlani Arnaldo	

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 1980

Ianni Guido	Martelli Claudio
Ianniello Mauro	Martinat Ugo
Ichino Pietro	Martini Maria Eletta
Ingrao Pietro	Martorelli Francesco
Kessler Bruno	Masiello Vitilio
Labriola Silvano	Massari Renato
Laforgia Antonio	Mastella Mario Clemente
La Ganga Giuseppe	Matarrese Antonio
Lagorio Lelio	Matrone Luigi
La Loggia Giuseppe	Matta Giovanni
La Malfa Giorgio	Matteotti Gianmatteo
La Penna Girolamo	Mazzarino Antonio Mario
La Rocca Salvatore	Mazzola Francesco
La Torre Pio	Mazzotta Roberto
Lattanzio Vito	Melega Gianluigi
Leccisi Pino	Mellini Mauro
Lenoci Claudio	Meneghetti Gioacchino Giovanni
Lettieri Nicola	Mensorio Carmine
Ligato Lodovico	Menziani Enrico
Lobianco Arcangelo	Merloni Francesco
Loda Francesco Vittorio	Merolli Carlo
Lodi Faustini Fustini Adriana	Miceli Vito
Lodolini Francesca	Migliorini Giovanni
Lombardi Riccardo	Milani Eliseo
Lombardo Antonino	Minervini Gustavo
Lo Porto Guido	Misasi Riccardo
Lucchesi Giuseppe	Molineri Rosalba
Lussignoli Francesco	Monteleone Saverio
Macaluso Antonino	Mora Giampaolo
Macciotta Giorgio	Morazzoni Gaetano
Macis Francesco	Moro Paolo Enrico
Magnani Noya Maria	Moschini Renzo
Malvestio Piergiovanni	Motetta Giovanni
Mammì Oscar	Napoletano Domenico
Manca Enrico	Napolitano Giorgio
Mancini Giacomo	Natta Alessandro
Mancini Vincenzo	Nespolo Carla Federica
Manfredi Giuseppe	Nicolazzi Franco
Manfredi Manfredo	Nonne Giovanni
Mannino Calogero	Occhetto Achille
Mannuzzu Salvatore	Olcese Vittorio
Mantella Guido	Olivi Mauro
Marabini Virginiano	Onorato Pierluigi
Margheri Andrea	Orsini Bruno
Maroli Fiorenzo	Orsini Gianfranco
Marraffini Alfredo	Ottaviano Francesco

Padula Pietro	Ramella Carlo
Pagliai Morena Amabile	Rauti Giuseppe
Pajetta Gian Carlo	Ravaglia Gianni
Pallanti Novello	Reichlin Alfredo
Palleschi Roberto	Reina Giuseppe
Palopoli Fulvio	Rende Pietro
Pandolfi Filippo Maria	Revelli Emidio
Pani Mario	Ricci Raimondo
Pastore Aldo	Rindone Salvatore
Patria Renzo	Rizzo Aldo
Pavone Vincenzo	Robaldo Vitale
Pazzaglia Alfredo	Roccella Francesco
Pecchia Tornati Maria Augusta	Rocelli Gian Franco
Peggio Eugenio	Rodotà Stefano
Pellicani Giovanni	Rognoni Virginio
Pennacchini Erminio	Romita Pier Luigi
Perantuono Tommaso	Rosolen Angela Maria
Pernice Giuseppe	Rossi Alberto
Pezzati Sergio	Rossi di Montelera Luigi
Picano Angelo	Rossino Giovanni
Picchioni Rolando	Rubbi Antonio
Piccinelli Enea	Rubbi Emilio
Piccoli Flaminio	Rubinacci Giuseppe
Piccoli Maria Santa	Rubino Raffaello
Pierino Giuseppe	Ruffini Attilio
Pinto Domenico	Russo Ferdinando
Pisanu Giuseppe	Russo Giuseppe
Pisicchio Natale	Russo Raffaele
Pisoni Ferruccio	
Pochetti Mario	Sabbatini Gianfranco
Politano Franco	Sacconi Maurizio
Porcellana Giovanni	Saladino Gaspare
Portatadino Costante	Salvato Ersilia
Postal Giorgio	Salvatore Elvio Alfonso
Potì Damiano	Salvi Franco
Prandini Giovanni	Sandomenico Egizio
Proietti Franco	Sanese Nicola
Pucci Ernesto	Sangalli Carlo
Pugno Emilio	Sanguineti Edoardo
	Santagati Orazio
Quarenghi Vittoria	Santi Ermido
Quattrone Francesco	Santuz Giorgio
Querci Nevo	Sanza Angelo Maria
Quercioli Elio	Sarri Trabujo Milena
Quieti Giuseppe	Sarti Armando
	Satanassi Angelo
Radi Luciano	Scaiola Alessandro
Raffaelli Edmondo	Scalfaro Oscar Luigi
Rallo Girolamo	

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 1980

Scalia Vito
Scaramucci Guaitini Alba
Scotti Vincenzo
Scovacricchi Martino
Scozia Michele
Sedati Giacomo
Segni Mario
Seppia Mauro
Serri Rino
Servadei Stefano
Servello Francesco
Sicolo Tommaso
Signorile Claudio
Silvestri Giuliano
Sobrero Francesco Secondo
Sospiri Nino
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Spaventa Luigi
Speranza Edoardo
Spini Valdo
Sposetti Giuseppe
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tamburini Rolando
Tancredi Antonio
Tassone Mario
Tatarella Giuseppe
Teodori Massimo
Tesi Sergio
Tesini Giancarlo
Tessari Giangiacomo
Tiraboschi Angelo
Tocco Giuseppe
Toni Francesco
Torri Giovanni
Tortorella Aldo
Tozzetti Aldo
Trantino Vincenzo
Trebbi Aloardi Ivanne
Tremaglia Pierantonio Mirko
Tripodi Antonino
Triva Rubes

Trombadori Antonello
Trotta Nicola

Urso Giacinto
Urso Salvatore

Vagli Maura
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Vernola Nicola
Vetere Ugo
Vietti Anna Maria
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Viscardi Michele
Vizzini Carlo

Zaccagnini Benigno
Zambon Bruno
Zanfagna Marcello
Zanforlin Antonio
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zanone Valerio
Zarro Giovanni
Zavagnin Antonio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Sono in missione:

Aliverti Gianfranco
Andreotti Giulio
Bodrato Guido
Cappelli Lorenzo
Citaristi Severino
Colombo Emilio
Dell'Andro Renato
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Fracanzani Carlo
Malfatti Franco Maria

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 1980

Marzotto Caotorta Antonio
 Mennitti Domenico
 Pasquini Alessio
 Principe Francesco
 Pumilia Calogero
 Russo Vincenzo
 Sinesio Giuseppe
 Tantalo Michele
 Tesini Aristide
 Usellini Mario
 Zamberletti Giuseppe

**Votazione segreta
 di progetti di legge.**

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta di legge n. 1624, oggi esaminata.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

CRISTOFORI ed altri: « Norme per il completamento del programma delle opere di difesa dei comprensori agricoli retrostanti il litorale ferrarese » (1624):

Presenti	525
Votanti	524
Astenuti	1
Maggioranza	263
Voti favorevoli	479
Voti contrari	45

(La Camera approva).

Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 1722, esaminato nella seduta di ieri.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

« Ratifica ed esecuzione della seconda convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il consiglio delle Comunità europee, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con protocolli, atto finale ed allegati, e dell'accordo fra gli Stati membri della CECA e gli Stati ACP relativo ai prodotti di competenza della CECA, firmati a Lomé il 31 ottobre 1979, nonché degli accordi interni relativi ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta seconda convenzione ed al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità, firmati a Bruxelles il 20 novembre 1979 » (1722):

Presenti	527
Votanti	517
Astenuti	10
Maggioranza	259
Voti favorevoli	483
Voti contrari	34

(La Camera approva).

Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 1565, esaminato nella seduta di ieri.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

S. 341. — « Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Spagna per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Roma l'8 settembre 1977 » (approvato dal Senato) (1565):

Presenti	517
Votanti	515
Astenuti	2
Maggioranza	258
Voti favorevoli	468
Voti contrari	47

(La Camera approva).

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 1980

Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 1223, esaminato nella seduta di ieri.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: « Ratifica ed esecuzione dei protocolli che modificano la convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 per la unificazione di talune regole relative al trasporto aereo internazionale, adottati a Guatemala l'8 marzo 1971 ed a Montreal il 25 settembre 1975 » (1223):

Presenti	507
Votanti	504
Astenuti	3
Maggioranza	253
Voti favorevoli	452
Voti contrari	52

(La Camera approva).

Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 1792, esaminato nella seduta di ieri.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

« Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia concernente il canone per il rifornimento idrico del comune di Gorizia, firmato a Gorizia il 9 maggio 1979 » (1792):

Presenti e votanti	516
Maggioranza	259
Voti favorevoli	469
Voti contrari	47

(La Camera approva).

Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul diseg-

no di legge n. 1702, esaminato nella seduta di ieri.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

S. 340. — « Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e del protocollo sull'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi, con annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973 » (*approvato dal Senato*) (1702):

Presenti	495
Votanti	494
Astenuti	1
Maggioranza	243
Voti favorevoli	469
Voti contrari	25

(La Camera approva).

Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 1100, esaminato nella seduta di ieri.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

« Ratifica ed esecuzione degli scambi di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia effettuati in Belgrado rispettivamente il 27, 29 e 30 dicembre 1977 e il 24 luglio-29 settembre 1978, relativi alla proroga fino al 31 dicembre 1978 dell'accordo della pesca, firmato dai due Stati il 15 giugno 1973 » (1100):

Presenti	499
Votanti	497
Astenuti	2
Maggioranza	249
Voti favorevoli	457
Voti contrari	40

(La Camera approva).

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 1980

Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 1793, esaminato nella seduta di ieri.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

« Ratifica ed esecuzione dello scambio di note fra l'Italia e la Jugoslavia per la proroga al 31 dicembre 1979 dell'accordo di pesca firmato a Belgrado il 15 giugno 1973 » (1793):

Presenti e votanti . . .	482
Maggioranza	242
Voti favorevoli . . .	445
Voti contrari	37

(La Camera approva).

Hanno preso parte alle votazioni:

Abbatangelo Massimo
 Abete Giancarlo
 Accame Falco
 Achilli Michele
 Aiardi Alberto
 Ajello Aldo
 Alberini Guido
 Alborghetti Guido
 Alici Francesco Onorato
 Alinovi Abdon
 Allegra Paolo
 Allocca Raffaele
 Altissimo Renato
 Amabile Giovanni
 Amalfitano Domenico
 Amarante Giuseppe
 Ambrogio Franco Pompeo
 Amici Cesare
 Amodeo Natale
 Andò Salvatore
 Andreoni Giovanni
 Angelini Vito
 Aniasi Aldo
 Anselmi Tina
 Antoni Varese

Armellin Lino
 Arnaud Gian Aldo
 Artese Vitale
 Asor Rosa Alberto
 Astone Giuseppe
 Azzaro Giuseppe

 Babbini Paolo
 Baghino Francesco Giulio
 Baldassari Roberto
 Baldassi Vincenzo
 Balestracci Nello
 Balzardi Piero Angelo
 Bambi Moreno
 Bandiera Pasquale
 Baracetti Arnaldo
 Barbarossa Voza Maria Immacolata
 Barca Luciano
 Barcellona Pietro
 Bartolini Mario Andrea
 Bassanini Franco
 Bassetti Piero
 Bassi Aldo
 Battaglia Adolfo
 Belardi Merlo Eriase
 Bellini Giulio
 Bellocchio Antonio
 Belussi Ernesta
 Benco Gruber Aurelia
 Berlinguer Enrico
 Berlinguer Giovanni
 Bernardi Antonio
 Bernardi Guido
 Bernardini Vinicio
 Bernini Bruno
 Bertani Fogli Eletta
 Bettini Giovanni
 Bianchi Fortunato
 Bianchi Beretta Romana
 Bianco Gerardo
 Biasini Oddo
 Binelli Gian Carlo
 Biondi Alfredo
 Bisagno Tommaso
 Bocchi Fausto
 Boffardi Ines
 Boggio Luigi

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 1980

Bogi Giorgio
Bonalumi Gilberto
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolani Franco
Bosco Manfredi
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottarelli Pier Giorgio
Bottari Angela Maria
Bova Francesco
Bozzi Aldo
Branciforti Rosanna
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brini Federico
Brocca Beniamino
Broccoli Paolo Pietro
Bruni Francesco
Brusca Antonino
Bubbico Mauro
Buttazzoni Tonellato Paola

Cabras Paolo
Caccia Paolo Pietro
Cacciari Massimo
Cafiero Luca
Calaminici Armando
Caldoro Antonio
Calonaci Vasco
Campagnoli Mario
Canepa Antonio Enrico
Cantelmi Giancarlo
Canullo Leo
Cappelloni Guido
Capria Nicola
Caradonna Giulio
Carandini Guido
Caravita Giovanni
Carelli Rodolfo
Carenini Egidio
Carloni Andreucci Maria Teresa
Carlotto Natale Giuseppe
Carmeno Pietro
Caroli Giuseppe

Carpino Antonio
Carrà Giuseppe
Carta Gianuario
Caruso Antonio
Casalino Giorgio
Casalinuovo Mario Bruzio
Casati Francesco
Casini Carlo
Castelli Migali Anna Maria
Castoldi Giuseppe
Catalano Mario
Cattanei Francesco
Cavaliere Stefano
Cavigliasso Paola
Cecchi Alberto
Cerioni Gianni
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chiovini Cecilia
Ciai Trivelli Anna Maria
Ciannamea Leonardo
Ciccardini Bartolomeo
Cicchitto Fabrizio
Citterio Ezio
Ciuffini Fabio Maria
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colomba Giulio
Colonna Flavio
Colucci Francesco
Cominato Lucia
Compagna Francesco
Conchiglia Calasso Cristina
Conte Antonio
Conti Pietro
Contu Felice
Corà Renato
Corder Marino
Corradi Nadia
Corvisieri Silverio
Cossiga Francesco
Costa Raffaele
Covatta Luigi
Cravedi Mario
Craxi Benedetto
Cresco Angelo Gaetano
Cristofori Adolfo Nino

Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Cuminetti Sergio
Cuojati Giovanni
Curcio Rocco

Dal Castello Mario
D'Alema Giuseppe
Dal Maso Giuseppe Antonio
Danesi Emo
Da Prato Francesco
Darida Clelio
De Caro Paolo
De Cataldo Francesco Antonio
De Cinque Germano
de Cosmo Vincenzo
Degan Costante
Degennaro Giuseppe
De Gregorio Michele
Del Donno Olindo
Dell'Unto Paris
Del Pennino Antonio
Del Rio Giovanni
De Michelis Gianni
De Mita Luigi Ciriaco
De Poi Alfredo
De Simone Domenico
Di Corato Riccardo
Di Giovanni Arnaldo
Di Giulio Fernando
Di Vagno Giuseppe
Drago Antonino
Dujany Cesare
Dulbecco Francesco
Dutto Mauro

Ermelli Cupelli Enrico
Erminerio Enzo
Esposito Attilio
Fabbri Orlando
Fabbri Seroni Adriana
Facchini Adolfo
Faenzi Ivo
Falconio Antonio
Fanti Guido
Faraguti Luciano
Federico Camillo
Felisetti Luigi Dino

Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Fioret Mario
Fiori Giovannino
Fiori Publio
Fontana Elio
Fontana Giovanni Angelo
Forlani Arnaldo
Fornasari Giuseppe
Forte Francesco
Forte Salvatore
Fortuna Loris
Foschi Franco
Foti Luigi
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco
Frasnelli Hubert
Fusaro Leandro

Gaiti Giovanni
Galli Luigi Michele
Galloni Giovanni
Gambolato Pietro
Gandolfi Aldo
Gangi Giorgio
Garavaglia Maria Pia
Gargani Giuseppe
Gargano Mario
Garocchio Alberto
Garzia Raffaele
Gaspari Remo
Gatti Natalino
Gava Antonio
Geremicca Andrea
Giadresco Giovanni
Giglia Luigi
Gioia Giovanni
Giovagnoli Sposetti Angela
Gitti Tarcisio
Giudice Giovanni
Giura Longo Raffaele
Goria Giovanni Giuseppe
Gottardo Natale
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio

Greggi Agostino	Mancini Vincenzo
Grippo Ugo	Manfredi Giuseppe
Gualandi Enrico	Manfredi Manfredo
Guarra Antonio	Mannino Calogero
Gui Luigi	Mannuzzu Salvatore
Gullotti Antonino	Mantella Guido
Gunnella Aristide	Marabini Virginiangelo
Ianni Guido	Margheri Andrea
Ianniello Mauro	Maroli Fiorenzo
Ichino Pietro	Marraffini Alfredo
Ingrao Pietro	Martelli Claudio
Kessler Bruno	Martinat Ugo
Labriola Silvano	Martini Maria Eletta
Laforgia Antonio	Martorelli Francesco
Laganà Mario Bruno	Masiello Vitilio
La Ganga Giuseppe	Massari Renato
Lagorio Lelio	Mastella Mario Clemente
La Loggia Giuseppe	Matarrese Antonio
La Malfa Giorgio	Matta Giovanni
Lamorte Pasquale	Matteotti Gianmatteo
La Penna Girolamo	Mazzarrino Antonio Mario
La Rocca Salvatore	Mazzola Francesco
La Torre Pio	Mazzotta Roberto
Lattanzio Vito	Meneghetti Gioacchino Giovanni
Leccisi Pino	Mensorio Carmine
Lenoci Claudio	Menziani Enrico
Lettieri Nicola	Merloni Francesco
Ligato Lodovico	Merolli Carlo
Lobianco Arcangelo	Miceli Vito
Loda Francesco	Migliorini Giovanni
Lodi Faustini Fustini Adriana	Milani Eliseo
Lodolini Francesca	Minervini Gustavo
Lombardi Riccardo	Misasi Riccardo
Lombardo Antonino	Molineri Rosalba
Lo Porto Guido	Monteleone Saverio
Lucchesi Giuseppe	Mora Giampaolo
Lussignoli Francesco	Morazzoni Gaetano
Macaluso Antonino	Moro Paolo Enrico
Macciotta Giorgio	Moschini Renzo
Macis Francesco	Motetta Giovanni
Magnani Noya Maria	Napolitano Giorgio
Malvestio Piergiovanni	Natta Alessandro
Mammì Oscar	Nespolo Carla Federica
Manca Enrico	Nicolazzi Franco
Mancini Giacomo	Nonne Giovanni
	Occhetto Achille
	Olcese Vittorio

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 1980

Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco
Ottaviano Francesco
Padula Pietro
Pagliai Morena Amabile
Pajetta Gian Carlo
Pallanti Novello
Palleschi Roberto
Palopoli Fulvio
Pandolfi Filippo Maria
Pani Mario
Pastore Aldo
Patria Renzo
Pavone Vincenzo
Pazzaglia Alfredo
Pecchia Tornati Maria Augusta
Peggio Eugenio
Pellicani Giovanni
Pennacchini Erminio
Perantuono Tommaso
Pernice Giuseppe
Pezzati Sergio
Picano Angelo
Picchioni Rolando
Piccinelli Enea
Piccoli Flaminio
Piccoli Maria Santa
Pierino Giuseppe
Pinto Domenico
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Natale
Pisoni Ferruccio
Pochetti Mario
Politano Franco
Porcellana Giovanni
Portatadino Costante
Postal Giorgio
Potì Damiano
Prandini Giovanni
Proietti Franco
Pucci Ernesto
Pugno Emilio

Quarenghi Vittoria
Quattrone Francesco
Querci Nevo

Quercioli Elio
Quietì Giuseppe

Radi Luciano
Raffaelli Edmondo
Rallo Girolamo
Ramella Carlo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Reina Giuseppe
Rende Pietro
Revelli Emidio
Ricci Raimondo
Rindone Salvatore
Rizzo Aldo
Robaldo Vitale
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Romita Pier Luigi
Rosolen Angela Maria
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubbi Emilio
Rubinacci Giuseppe
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Russo Ferdinando
Russo Giuseppe
Russo Raffaele

Sabbatini Gianfranco
Sacconi Maurizio
Saladino Gaspare
Salvato Ersilia
Salvatore Elvio Alfonso
Salvi Franco
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Sanguineti Edoardo
Santi Ermido
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sarri Trabujo Milena
Sarti Armando
Satanassi Angelo
Scaiola Alessandro

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 1980

Scalfaro Oscar Luigi
Scalia Vito
Scaramucci Guaitini Alba
Scotti Vincenzo
Scovacricchi Martino
Scozia Michele
Sedati Giacomo
Segni Mario
Seppia Mauro
Serri Rino
Sicolo Tommaso
Signorile Claudio
Silvestri Giuliano
Sobrero Francesco Secondo
Sospiri Nino
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Spaventa Luigi
Speranza Edoardo
Spini Valdo
Sposetti Giuseppe
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tamburini Rolando
Tancredi Antonio
Tassone Mario
Tesi Sergio
Tesini Giancarlo
Tessari Giangiacomo
Tiraboschi Angelo
Tocco Giuseppe
Toni Francesco
Torri Giovanni
Tortorella Aldo
Tozzetti Aldo
Trantino Vincenzo
Trebbe Aloardi Ivanne
Tremaglia Pierantonio Mirko
Triva Rubes
Trombadori Antonello
Trotta Nicola

Urso Giacinto
Urso Salvatore

Vagli Maura
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Vernola Nicola
Vetere Ugo
Vietti Anna Maria
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Viscardi Michele
Vizzini Carlo

Zaccagnini Benigno
Zambon Bruno
Zanfagna Marcello
Zanforlin Antonio
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zanone Valerio
Zarro Giovanni
Zavagnin Antonio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si sono astenuti:

Aglietta Maria Adelaide
Baldelli Pio
Boato Marco
Cicciomessere Roberto
Crivellini Marcello
Melega Gianluigi
Mellini Mauro
Napoletano Domenico
Roccella Francesco
Teodori Massimo

*Si è astenuto sulla proposta di legge
n. 1624:*

Benco Gruber Aurelia

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 1980

Si sono astenuti sul disegno di legge
n. 1565:

Matarrese Antonio
Zanfagna Marcello

Si sono astenuti sul disegno di legge
n. 1223:

Cavaliere Stefano
Guarra Antonio
Zanfagna Marcello

Si è astenuto sul disegno di legge
n. 1702:

Melega Gianluigi

Si sono astenuti sul disegno di legge
n. 1100:

Bova Francesco
Faraguti Luciano

Sono in missione:

Aliverti Gianfranco
Andreotti Giulio
Bodrato Guido
Cappelli Lorenzo
Citaristi Severino
Colombo Emilio
Dell'Andro Renato
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Fracanzani Carlo
Malfatti Franco Maria
Marzotto Caotorta Antonio
Mennitti Domenico
Pasquini Alessio
Principe Francesco
Pumilia Calogero
Russo Vincenzo
Sinesio Giuseppe
Tantalo Michele
Tesini Aristide
Usellini Mario
Zamberletti Giuseppe

**Per la discussione
di una mozione.**

CICCIOMESSERE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CICCIOMESSERE. Vorrei preannunciare che il nostro gruppo, ai sensi dell'articolo 111 del regolamento, chiederà domani la fissazione della data di discussione della mozione e degli altri documenti presentati sul conflitto tra Iraq e Iran e, in particolare, sull'indiretta partecipazione dell'Italia a questo conflitto, dal momento che il Governo italiano non ha ancora annunciato la sospensione e l'annullamento degli accordi per la fornitura di materiale bellico all'Iraq. Credo che questa situazione, particolarmente drammatica, investa la responsabilità del nostro paese, appunto per quanto riguarda la fornitura di questi mezzi militari.

Non ci risulta che il Governo intenda autonomamente presentarsi in quest'aula per riferire su eventuali iniziative adottate nei confronti di un conflitto che rischia di coinvolgere una delle aree più delicate del mondo e per risponderci circa il problema delle forniture militari che, come dicevo, rappresenta oggettivamente, dal momento che questi due paesi sono in guerra, una indiretta partecipazione dell'Italia al conflitto.

PRESIDENTE. Prendo atto di questa sua richiesta, onorevole Cicciomessere; la Presidenza ne informerà il Governo ed i gruppi parlamentari.

**Annunzio di interrogazioni,
di interpellanze e di una mozione.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni, interpellanze e una mozione. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

**Ordine del giorno
della seduta di domani.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani:

Mercoledì 24 settembre 1980, alle 11:

1. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 30 agosto 1980, n. 503, concernente disposizioni in materia tributaria e misure

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 1980

dirette a frenare l'inflazione, a sostenere la competitività del sistema industriale e ad incentivare l'occupazione e lo sviluppo del Mezzogiorno (1984);

— *Relatori*: Bassi e Gorla, per la maggioranza; Santagati e Valensise, di minoranza.

2. — *Seguito della discussione della proposta di legge*:

ANIASI ed altri: Riforma dell'editoria (377);

— *Relatore*: Mastella.

3. — *Discussione del disegno di legge*:

Norme per la sanatoria degli effetti prodotti dal decreto-legge 7 maggio 1980, n. 167, recante interventi urgenti per l'editoria, e disposizioni integrative (1876);

— *Relatore*: Mastella.

4. — *Seguito della discussione delle mozioni Tremaglia (1-00064 e 1-00068) e Milani (1-00065), delle interpellanze Milani (2-00307), Brocca (2-00308), Bianco Gerardo (2-00309), Serri (2-00314), Ciccioemesse (2-00332) e Caradonna (2-00407), e delle interrogazioni Pazzaglia (3-01281), Trantino (3-01286), Caradonna (3-01307), Reggiani (3-01520) e Balestracci (3-01637) concernenti la situazione in Afghanistan e il caso Sakharov.*

5. — *Discussione dei disegni di legge*:

S. 601. — Misure per la lotta alla criminalità terroristica e organizzata (*approvato dal Senato*) (1267);

— *Relatore*: Casini;
(*Relazione orale*).

Sanatoria delle erogazioni per provvedimenti urgenti per le società inquadrate nell'Ente autonomo di gestione per il cinema (862);

— *Relatore*: Sinesio;
(*Relazione orale*).

Proroga dei termini per la emanazione di norme integrative e correttive e dei testi unici previsti dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni (1076);

— *Relatore*: Citterio.

6. — *Discussione della proposta di legge (ai sensi dell'articolo 81, comma 4°, del regolamento)*:

PANNELLA ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende che hanno determinato la strage avvenuta a Roma il 12 maggio 1977, nella quale è rimasta uccisa Giorgiana Masi e sono stati gravemente feriti numerosi cittadini e sulle responsabilità delle pubbliche autorità in relazione agli stessi fatti (104);

— *Relatore*: Zolla.

La seduta termina alle 20,55.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Avv. DARIO CASSANELLO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. MANLIO ROSSI

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 1980

*INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE
E MOZIONE ANNUNZiate*

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

GRIPPO E VISCARDI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere se risponde al vero la notizia che la FINSIDER intenderebbe cedere a privati, ed in particolare al gruppo Ferruzzi, dietro al quale opera il gruppo cementiero UNICEM, il pacchetto azionario della CEMENTIR, creando notevoli tensioni e vive preoccupazioni tra i lavoratori nel Mezzogiorno.

In particolare si chiede se non sia questa un'ennesima azione ai danni del Mezzogiorno, e se in tal modo non si creino le condizioni per consentire ai due grandi gruppi privati quali l'ITALCEMENTI e la UNICEM ad ottenere il monopolio del settore creando ulteriori condizioni di crisi nel settore dell'edilizia e delle opere pubbliche. (5-01418)

SATANASSI E FERRI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

nell'anno scolastico 1979-80 nel comune di Forlì erano stati assegnati, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 820, duecentosessantasette incarichi di insegnanti per il tempo pieno nella scuola dell'obbligo;

per il corrente anno scolastico, senza alcuna giustificazione, il numero degli incarichi è sceso a duecentoquattro;

nell'ambito della provincia di Forlì la richiesta è complessivamente di trecentottantasei sezioni a tempo pieno;

il mancato accoglimento di tali esigenze ha determinato grave disagio per docenti, alunni e genitori;

il tempo pieno assolve ad un ruolo determinante per affermare il diritto allo

studio e avviare processi di rinnovamento della scuola;

le amministrazioni locali hanno assolto con puntualità l'impegno di fornire le attrezzature ed i servizi idonei al funzionamento delle esperienze di pieno tempo;

diffusa è la giustificata protesta delle forze sociali e culturali, degli organi di governo della scuola e delle assemblee elettive e delle organizzazioni sindacali —

quali provvedimenti intende assumere perché siano soddisfatte le richieste avanzate per l'estensione del tempo pieno, così come ha anche indicato il Provveditore agli studi della provincia di Forlì, allo scopo di non mortificare una ricca esperienza già consolidata e che corrisponde a nuove esigenze socialmente e didatticamente motivate. (5-01419)

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se è al corrente che, a distanza di oltre un anno dalla morte del marinaio Bernardo Capuozzo avvenuta a La Spezia alla caserma Duca degli Abruzzi, in seguito a violenza digitale alla regione anale, giacciono ancora inevase sei interrogazioni parlamentari rivolte sul caso al precedente titolare del dicastero.

Per conoscere in particolare se dopo l'accertamento della violenza eseguito con esame necroscopico con riesumazione della salma ordinata sette giorni dopo la sepoltura a seguito di un intervento parlamentare dell'interrogante, vennero adeguatamente interrogati gli otto giovani inviati a casa per turbe psichiche, i quali affermarono di essere stati accusati da uno degli inquirenti di avere prima usato violenza al giovane e quindi di averlo gettato dalla finestra.

Per conoscere inoltre se si ritenga di sottoporre ad approfonditi interrogatori prima che terminino la ferma in marina anche gli altri venti giovani che nella circostanza occupavano la stessa camerata del Capuozzo, e ciò al fine di accertare anche eventuali responsabilità disciplinari del personale di sorveglianza.

Quanto sopra tenendo presente anche che:

1) il tragico episodio si riallaccia ad altre morti di militari avvenute nel passato recente ed anche esse oggetto di interrogazioni parlamentari, come quelle dei militari Scamardella, Bonaccorso, Aramu, Soru, deceduti all'ospedale militare del Celio dove si sono riscontrate gravi carenze di assistenza medica, quella del giovane Conti annegato nella piscina dell'aeroporto Dal Molin di Vicenza nel corso di una festa notturna di ufficiali senza che vi fosse soccorso nella piscina, nonché quella del militare Risucci annegato nel Ticino anche questo senza adeguati soccorsi;

2) i militari, che a differenza di lavoratori non possono contare su un appoggio sindacale né su associazioni assistenziali legalmente riconosciute (all'unica associazione esistente con sede in Abbiategrosso non viene riconosciuta veste legale) non sono protetti in alcun modo e meno che meno i soldati di leva, i quali non possono contare neppure sui delegati nei consigli centrali di rappresentanza neoeletti (COCER) e per i quali non esiste, come in altri paesi, né sindacato militare né difensore civico (*Ombudsman*).

Per conoscere infine se ritenga assolutamente prioritaria una attenta indagine sugli strumenti di garanzia e di tutela della vita dei militari di basso grado ormai indispensabile per restituire a tante famiglie fiducia negli organi della giustizia anche all'interno dell'istituto militare e nella rapidità di intervento di tali organi (che in teoria è l'unico fattore che può giustificare il mantenimento di una giustizia militare separata dall'ambito civile) nonché nella capacità di tale intervento soprattutto a tutela del semplice soldato. (5-01420)

BOTTARELLI, CERRINA FERONI, BERNINI, CERQUETTI E MARGHERI.

— *Ai Ministri degli affari esteri, dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere — in relazione alle notizie pubblicate da alcuni organi di stampa, in seguito all'attentato terroristico dell'8 agosto 1980 agli uffici di Roma della SNIA-TECHINT e ai volantini diffusi al riguardo da una sedicente « Associazione per la preservazione della rivoluzione islamica », circa la natura degli accordi sottoscritti, sotto il controllo dei Governi italiano e iracheno e in collaborazione con il CNEN, fra la SNIA-TECHINT, l'AMN (Finmeccanica) e l'IAEC (Ente statale energia nucleare) dell'Iraq — se il Governo, anche al fine di fugare notizie tendenziose e allarmistiche, non ritenga necessario:

chiarire il carattere e i limiti degli accordi — che si realizzano nel quadro dell'accordo di cooperazione per lo sviluppo esistente fra i due paesi — riguardanti la costruzione di « laboratori nucleari per usi civili »;

precisare, in particolare, che l'auto-rizzazione è stata accordata e viene eseguita nel rispetto delle clausole del trattato di non proliferazione nucleare, firmato dall'Italia e dall'Iraq, e con le garanzie e sotto la sorveglianza dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica di Vienna;

indicare quali misure si intendono assumere per assicurare la esecuzione degli impegni sottoscritti e per un ulteriore sviluppo della collaborazione fra l'Italia e l'Iraq, al fine di tutelare i nostri lavoratori e il lavoro delle aziende italiane interessate all'attuazione degli accordi in Italia e in Iraq. (5-01421)

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 1980

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

DI CORATO, PISICCHIO, SICOLO, MASIELLO, BARBAROSSA VOZA MARIA IMMACOLATA, GRADUATA, CARMENO, CASALINO, CONCHIGLIA CALASSO CRISTINA, DE CARO E DE SIMONE. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza sociale e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere se sono a conoscenza:

che nel febbraio scorso, il consorzio di bonifica della Fossa Premurgiana ha dato in appalto alla s.p.a. CCC (Cantieri costruzioni cemento) di Musile di Pieve un primo lotto di 22 miliardi di lavori per la costruzione di acquedotti rurali nella Murgia barese;

che la CCC si è resa responsabile di gravi violazioni di legge e di contratto in quanto, pur avendo l'obbligo di aprire 3 cantieri immediatamente dopo la consegna dei lavori, a tutt'oggi non vi ha provveduto né ha ancora provveduto a presentare alla amministrazione appaltante il programma di sviluppo dei lavori ed il numero dei lavoratori che avrebbe dovuto assumere sin dal marzo scorso;

che nonostante tali violazioni siano state più volte pubblicamente denunciate dalla Federazione lavoratori costruzioni CGIL-CISL-UIL di Bari (da ultimo nel corso della conferenza stampa tenuta a Santeramo in Colle il giorno 19 settembre 1980), a tutt'oggi né la Fossa Premurgiana, né la Cassa per il Mezzogiorno né la regione Puglia hanno ritenuto di intervenire nei confronti della CCC, pur trattandosi di lavori che rientrano nel programma quinquennale della legge n. 183 del 1976.

Gli interroganti chiedono di sapere:

se non ritengono illegittimo il denunciato comportamento della CCC che, oltre a ritardare i termini di consegna dell'opera, viola le leggi sul collocamento

ed in particolare la legge n. 36 del 1979 che prevede, per le imprese appaltatrici di lavori rientranti nel programma della legge n. 183, l'obbligo di assumere anche una quota parte di operai edili già occupati nell'area Italsider di Taranto ed attualmente senza indennità di cassa integrazione o di disoccupazione;

se non ritengono di accertare immediatamente le responsabilità e le eventuali omissioni di interventi d'ufficio da parte dell'ente concessionario e della regione Puglia che con il loro comportamento rendono possibili le denunciate inadempienze;

quali misure concrete intendono immediatamente adottare per far rispettare la legge e i contratti d'appalto;

se non ritengono infine di disporre la cancellazione della s.p.a. CCC dall'albo delle imprese che aspirano ad appaltare l'esecuzione di lavori pubblici anche perché la CCC è nota anche per il facile ricorso al triste fenomeno del subappalto. (4-04851)

BENCO GRUBER AURELIA. — *Ai Ministri delle finanze, del bilancio e programmazione economica e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere:

1) se, con riferimento alla attenuazione degli aumenti dell'imposta di fabbricazione sugli spiriti, aumenti che dovrebbero essere ridotti al minimo per non danneggiare l'industria e l'agricoltura nel medesimo tempo, è stata considerata la possibilità di rateizzare ad interesse ridotto il versamento dell'integrazione dell'imposta sulle giacenze di scorte;

2) se si intendono estendere anche al prodotto nazionale dilazioni di pagamento delle corrispondenti sovrainposte di confine previste per il prodotto importato. (4-04852)

GARAVAGLIA MARIA PIA E LUSSIGNOLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso:

che l'articolo 7 della legge 8 aprile 1976 n. 278 afferma che « le norme rela-

tive alla ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri comunali sono estese, in quanto applicabili, ai consiglieri della circoscrizione »;

che in sede di approvazione della riforma sanitaria la democrazia cristiana ha avanzato proposte affinché negli organismi gestionali fosse garantita la presenza di rappresentanti qualificati;

che il Parlamento non ha ancora approvato il progetto di legge n. 287-839 in cui è contenuta la normativa sulle incompatibilità e sulle ineleggibilità anche per le circoscrizioni;

che l'articolo 51 della Costituzione garantisce la più ampia possibilità per il cittadino di esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo;

se ritenga legittima - stante la imminenza dell'entrata in funzione delle unità sanitarie locali sull'intero territorio nazionale e dei consigli circoscrizionali nei più grandi centri - la restrizione prevista dalla regione Lombardia secondo cui sono eleggibili a membri dell'USL solo i residenti nel territorio e gli iscritti nelle liste elettorali;

se non ritenga auspicabile un chiarimento interpretativo della norma contenuta nell'articolo 7 della legge 8 aprile 1976, n. 278, in considerazione della diversità delle funzioni dei consiglieri comunali rispetto a quelle dei consiglieri circoscrizionali. (4-04853)

BALZARDI, CAVIGLIASSO PAOLA E BOTTA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere - con riferimento alla imminente costruzione del nuovo scalo ferroviario Domo 2 - se è a conoscenza che per occupare i circa 3 milioni di metri quadrati necessari all'opera sono completamente espropriate oltre 30 aziende agricole, 400 piccoli proprietari coltivatori diretti e non, 5 aziende artigianali alle cui dipendenze lavorano circa 200 persone e che per i citati espropri, basandosi l'ente espropriante su vecchi dati catastali ed

applicando la tabella UTE per la voce pascoli, è previsto l'irrisorio indennizzo di lire 130 al metro quadrato.

Ne deriverebbe che il costo complessivo dell'esproprio dei terreni sarebbe di 400 milioni circa per 500 espropriati, prezzo veramente insignificante rispetto ai 200 miliardi di spesa previsti per la costruzione dello scalo.

Gli interroganti chiedono inoltre se il Ministro è a conoscenza che nessun intervento finanziario è previsto a favore dei comuni di Villadossola e Beura, i quali certamente nel futuro dovranno sostenere notevoli spese di urbanizzazione in vista di nuovi insediamenti che lo scalo ferroviario farà nascere.

Gli interroganti chiedono quali urgenti misure si intendano prendere per far sì che, pur nel rispetto della legge, in un momento di grave crisi occupazionale, a chi opera sui terreni espropriati sia assicurata la possibilità di avere un indennizzo tale da offrire loro la possibilità di potersi reinserire su altre aree, e non - se le cose restassero come è previsto al momento attuale - ottenere come indennità di esproprio una cifra inferiore alle spese da sostenere per incassare l'indennità stessa. (4-04854)

COSTAMAGNA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri, della pubblica istruzione, dei beni culturali e ambientali e delle poste e telecomunicazioni.* — Per conoscere il programma delle celebrazioni del quarto centenario (che cadrà nel 1982) dell'entrata in vigore dell'attuale calendario gregoriano. Come è noto, Papa Gregorio XIII (pontefice dal 1572 al 1585) riformò nel 1582 (la riforma entrò in vigore tra il 5 ed il 15 ottobre 1582) il calendario giuliano, il quale ultimo nelle sue grandi linee ricalca il calendario romano (riformato da Giulio Cesare) e che oggi è in ritardo di 13 giorni rispetto al vigente calendario gregoriano;

per conoscere, ove nulla sia ancora stato programmato, se non si ritenga op-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 1980

portuno richiedere all'UNESCO che l'anno 1982 sia pertanto mondialmente riconosciuto e celebrato come l'anno gregoriano;

per sapere se non si ritenga opportuno erigere a Roma nella zona dell'EUR un appropriato monumento-ricordo di questo avvenimento;

per sapere in quale modo il Ministro della pubblica istruzione intende preparare e sensibilizzare a questa storica ricorrenza l'intera popolazione scolastica italiana;

per sapere se il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni farà uscire nel 1982 una serie di francobolli celebrativi della ricorrenza. (4-04855)

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti.* — Per sapere quale fondamento ha la voce circa il rilascio di patenti automobilistiche a persone analfabete, cioè a guidatori che non sanno né leggere né scrivere. Il guidatore munito di patente deve essere in grado di sapere leggere prontamente cartelli indicatori e segnalazioni varie, elemento base, questo, per una sicura guida dell'automezzo. È d'uopo, quindi, aprire un'inchiesta presso gli Ispettorati provinciali della motorizzazione civile onde accertare le eventuali responsabilità di quanto è avvenuto in passato e per l'avvenire prescrivere ad ogni titolare già in possesso di patente automobilistica una nuova prova straordinaria di alfabetismo da eseguirsi presso il comune di residenza, il quale rilascerà la relativa attestazione di alfabetismo, attestazione che il titolare della patente conserverà ed esibirà ad ogni richiesta. (4-04856)

RUSSO RAFFAELE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e al Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica.* — Per sapere — premesso:

che con la firma del trattato di Roma del 26 marzo 1957, istitutivo della

Comunità economica europea, fu scritto che il problema del Mezzogiorno agricolo ed arretrato sarebbe stato risolto in breve tempo;

che dopo 23 anni di quel progresso agricolo non si sono ancora visti i risultati promessi poiché le cause sono da ricercare sia nelle disfunzioni della politica agricola CEE, sia in una errata politica interna, sia nella totale assenza di un moderno collegamento tra università e produzione agricola che diversamente tanti benefici ha prodotto in altri paesi;

che la dimostrazione più eclatante di tale stato di disagio si verifica in Campania, dove la produzione ortofrutticola, in particolare quella peschicola e quella del pomodoro, deve ricorrere quasi tutti gli anni alla « crisi grave » per collocare presso i centri AIMA gli esorbitanti quantitativi di merce invenduta;

che per difendere il prezzo delle due derrate, pesche e pomodori, la Comunità versa molti miliardi di lire ai produttori conferenti ed all'industria di trasformazione e, ciò nonostante, la realtà tragica è sempre la stessa: la crisi della frutta e del pomodoro rinnova, sistematicamente, l'appuntamento;

che una spiegazione da più parti avanzata è che i vari interventi ordinari e straordinari a favore del Mezzogiorno hanno creato nuovi fenomeni di squilibrio territoriale e settoriale all'interno del territorio meridionale; i finanziamenti sono stati utilizzati in modo errato; l'associazionismo è stato realizzato più nella forma che nella sostanza; non è stata definita in maniera esplicita dal legislatore l'entità dell'unità colturale; e, infine, in presenza dell'applicabilità di moderne tecnologie competitive non si è realizzato quell'indispensabile, necessario e stretto collegamento tra ricerca scientifica ed attività produttive;

che, di conseguenza, si sono verificate le seguenti situazioni e si registrano, nel Mezzogiorno in particolare, i seguenti fatti: a) i finanziamenti CEE sono stati spesi malamente in quanto in molte occa-

sioni sono stati espropriati, proprio in Campania, terreni ad alta produttività agricola, nei quali erano stati profusi miliardi di lire per il miglioramento fondiario; *b*) si sono favorite scelte di localizzazioni industriali senza tener conto delle vocazioni d'uso del suolo e soprattutto dell'elevata redditività agricola di determinate zone; *c*) la pratica spinta di coltivazioni intensive ha favorito in Campania una superproduzione in tali comparti (pesche e pomodori per l'appunto) che al momento del raccolto non trova adeguato sbocco sui mercati al consumo e nell'industria di trasformazione, pena una rilevante riduzione del prezzo: di qui la crisi di sovrapproduzione e l'avvio al macero presso i centri di raccolta AIMA; *d*) anche l'associazionismo, utilissimo mezzo di unione fra produttori, non ha potuto esplicare i suoi effetti per ridurre i costi di produzione: i pochi casi di efficiente gestione associativa non possono risolvere il problema di 313 mila aziende, quante ve ne sono in Campania, e di cui 130 mila al di sotto di un ettaro di superficie; in questa drammatica situazione microaziendale si innesta un ulteriore elemento di aggravamento: la mancata attuazione del dispositivo dell'articolo 847 del codice civile teso a definire con provvedimento amministrativo l'estensione della minima unità culturale. Per la mancanza di una tale disposizione tutti gli atti di trasferimento, di vendita e di successione immobiliare agraria, rogati dal 1942 sino ad oggi, sono caratterizzati da una spinta frammentazione fondiaria. In tale complessiva e precaria situazione, in Campania si sono formate migliaia di aziende fazzoletto che producono soprattutto pesche e pomodori, con un'altissima resa per ettaro (400 quintali per ettaro per la coltura di pomodoro) e con un valore lordo vendibile di 5-6 milioni di lire; *e*) il mancato collegamento, infine, tra ricerca scientifica ed attività produttive, pur in presenza di organismi in Campania — quale la facoltà di agraria di Portici — in grado di trasferire ad una produzione agricola e zootecnica diversificate, significativi risultati già acquisiti ed in grado di acquisire ulterior-

mente — ha contribuito a provocare squilibri tra zone interne e fascia costiera con ripercussioni notevoli sulle colture agricole;

considerato:

che nel Mezzogiorno è urgente, soprattutto, sopperire alla carenza di infrastrutture di ricerca avviando iniziative che siano in grado di svolgere il ruolo di supporto vitale per la produzione agricola e zootecnica al fine di corrispondere alle più avanzate esigenze agro-industriali;

che facendosi carico di tali preoccupazioni le facoltà di agraria e di veterinaria dell'università di Napoli hanno promosso l'istituzione a Portici (sede della facoltà di agraria a cui recentemente sono venuti significativi riconoscimenti internazionali per gli studi sulla lotta antiparassitaria biologica) di un « consorzio per la ricerca applicata in agricoltura »;

che obiettivo dell'iniziativa è dare luogo ad un organismo che, potendosi giovare per la fase di avvio del progetto speciale per la ricerca applicata della Cassa per il mezzogiorno, costituisca una struttura permanente in grado di rispondere con immediata ed efficienza alle esigenze di ricerca applicata nel settore agro-alimentare nel sud;

— che un più stretto legame tra produzione e ricerca scientifica, assicurando a quest'ultima un maggiore flusso di risorse, stimola un arricchimento di tematiche e di impulsi operativi, che si traduce in maggiore peso della ricerca stessa nella vita economica e produttiva del paese;

che l'iniziativa del « consorzio per la ricerca applicata in agricoltura », che potrà articolarsi anche in sedi secondarie e centri operativi a cui potranno aderire altri enti pubblici, deve essere riguardata come realizzazione, nel contesto di moderne tecniche operative e competitive, del solo strumento in grado di offrire al Mezzogiorno, ed alla Campania in particolare, suggerimenti ed indirizzi di sviluppo e produzione agricole e zootecniche, gli unici capaci di spezzare i perversi meccanismi

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 1980

di produzione monocolturali che, per essere difese, consumano miliardi CEE —

se non ritengano, attraverso iniziative opportunamente collegate, d'intervenire per facilitare, con l'utilizzazione di tutti gli strumenti a disposizione, la realizzazione, presso la facoltà di agraria di Portici, del « consorzio per la ricerca applicata in agricoltura ». (4-04857)

CARAVITA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se la normativa vigente prevede che le scuole sperimentali propriamente dette, o quelle che di fatto attuano la sperimentazione, abbiano diritto ad usufruire per le iscrizioni degli alunni di una propria circoscrizione territoriale.

La domanda viene formulata anche alla luce del *telex* ministeriale n. 6902 del 31 luglio 1980 indirizzata al Provveditore agli studi di Milano; il testo afferma: « si prevedono possibilità iscrizione alunni in scuole medie viciniori non attuanti esperienze di integrazione scolastica, anche se nelle scuole medie, dove è in atto tale esperienza, può essere prevista l'istituzione di classi a tempo normale ».

Tale testo infatti sembrerebbe escludere le scuole sperimentali, o che comunque di fatto attuano la sperimentazione, dalla possibilità di usufruire di un proprio bacino di utenza.

L'interrogante fa presente che l'interpretazione autentica della normativa vigente in ordine a quanto esposto avrebbe come effetto di evitare difficoltà all'atto delle preiscrizioni degli alunni, difficoltà ed incertezze che — come ha ampiamente segnalato la stampa — si sono verificate in alcune scuole sperimentali di Milano concorrendo a rendere più tormentato il già difficile avvio dell'anno scolastico.

(4-04858)

GRIPPO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere i motivi del trasferimento di alcune attività produttive della SELENIA, del gruppo IRI-

STET, operanti in Campania ad aziende del nord.

Infatti sarebbero state trasferite alla società genovese ELSAG (anch'essa del gruppo IRI-STET) la divisione subacquea dello stabilimento SELENIA del Fusaro (Bacoli), che come è noto produce parti di siluro ad avanzato contenuto tecnologico e sarebbe inoltre trasferita la « divisione radar di navigazione » dello stabilimento di Giugliano (Napoli) alla società SMA di Firenze.

Premesso quanto sopra, si chiede se tali trasferimenti sono stati voluti dalla finanziaria per un chiaro disegno politico economico mirante a rafforzare la già consistente capacità imprenditoriale del nord a danno delle aree meridionali che di fatto si stavano sviluppando con prospettive di una avanzata espansione di mercato, aggravando la crisi occupazionale in alcune aree « calde » come quella di Giugliano, recentemente penalizzata con la chiusura di altre due fabbriche (la CAVEL e la ESI). Tutto ciò viene cinicamente determinato nel momento in cui il presidente della società ha dichiarato che la SELENIA ha vinto una gara di appalto indetta dall'Irak per la fornitura di radar di navigazione per alcune centinaia di miliardi di lire. Si tratta allora di un predeterminato disegno ancora una volta a danno del Mezzogiorno? (4-04859)

PERNICE. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze.* — Per conoscere — premesso:

che a seguito della grave crisi che attanaglia il settore della vitivinicoltura sono in corso in tutta la provincia di Trapani numerose manifestazioni di vitivinicoltori e di soci di cantine sociali, che hanno portato anche alla occupazione delle aule consiliari di molti comuni;

che tra le cause della crisi vengono lamentate: la mancata programmazione del settore nell'ambito del piano agricolo-alimentare; la dilagante sofisticazione e la mancanza di volontà politica per debellarla; lo zuccheraggio dei vini autoriz-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 1980

zato in Francia e in Germania e lo scarso impegno governativo per la modifica del regolamento comunitario; i gravi ritardi nell'erogazione dei contributi AIMA;

che le categorie interessate hanno deliberato in tali manifestazioni di rimanere in agitazione, ripromettendosi al termine della immediata vendemmia di passare a mezzi più efficaci ed incisivi di lotta qualora gli obiettivi non venissero raggiunti -

quali impegni intende assumere il Governo per il settore vitivinicolo nell'ambito del piano agricolo-alimentare;

quali provvedimenti urgenti intende adottare per debellare la piaga della sofisticazione dei vini che in provincia di Trapani raggiunge proporzioni allarmanti e che trova collegamenti con la speculazione mafiosa e parassitaria;

se il Governo intende impegnarsi in sede CEE per la modifica del regolamento comunitario, in modo da impedire lo zuccheraggio dei vini attualmente autorizzato in Francia e in Germania;

se intende intervenire per accelerare il pagamento dei contributi AIMA alle cantine sociali. (4-04860)

CONCHIGLIA CALASSO CRISTINA, BARBAROSSA VOZA MARIA IMMACOLATA E BOTTARI ANGELA MARIA. — *Ai Ministri della sanità e di grazia e giustizia.* — Per sapere se sono a conoscenza delle continue violazioni della legge n. 194, sulla interruzione volontaria della gravidanza, che si registrano in provincia di Lecce e particolarmente nell'Ospedale « Santa Caterina Novella » di Galatina.

Risulta che alla signora Anna C. di anni 41 da Lecce, ricoverata nel reparto psichiatrico di quel nosocomio in precarie condizioni di mente, venivano somministrati quotidianamente psicofarmaci.

Allo stato la signora, avendo superato il terzo mese di gravidanza, si preoccupava degli effetti deleteri di tale terapia

sul feto e chiedeva l'intervento previsto per l'aborto terapeutico. La signora chiese ripetutamente, a norma degli articoli 6 e 7 della legge, che venisse accertato il suo stato patologico dovuto alle sue condizioni psichiche e all'uso frequente di medicinali che provocano, come è noto, processi di malformazione e menomazioni sul nascituro. I medici del reparto ginecologico e la direzione sanitaria negarono ogni assistenza ed ogni accertamento, e tutto ciò perché si erano dichiarati obiettori di coscienza.

A questo punto, alla signora non rimaneva che rivolgersi alla magistratura che ordinò giustamente ed opportunamente gli accertamenti sanitari per stabilire se l'aborto si rendeva necessario o meno; accertamenti eseguiti poi presso l'Ospedale « Vito Fazzi » di Lecce, dove la paziente fu trasferita per il persistente rifiuto dei sanitari dell'ospedale di Galatina.

Tale comportamento illegale ed inumano da parte di quei medici ha provocato indignazione e proteste nell'opinione pubblica e sulla stampa locale e nazionale che è intervenuta ripetute volte.

Pertanto, si chiede di sapere se in tutto questo non si ravvisino estremi di reato e comunque quali provvedimenti, nell'ambito delle proprie competenze, intendano adottare nei confronti dei responsabili e affinché le leggi dello Stato siano rispettate. (4-04861)

ZAVAGNIN. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere per quale ragione il signor Scalzeri Alfredo, classe 1917, del distretto militare di Vicenza, residente a Pedemonte (Vicenza), via Scalzeri 18, al quale la commissione medica di Padova in data 28 dicembre 1966 riconosceva il diritto alla pensione categoria 6 a vita, il Ministero del tesoro (Comitato per le liquidazioni) non abbia ancora provveduto a tale riconoscimento, salvo la corresponsione di un mandato n. 5877, capitolo 2931, nel 1968 di lire 216.000 da parte della tesoreria provinciale dello Stato di Vicenza.

(4-04862)

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 1980

BOFFARDI INES. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali interventi tempestivi ed adeguati si intendano predisporre in aiuto e sostegno delle zone agricole di Ceriale e di Albenga che nel violento nubifragio del 22 settembre 1980 seguito da grandinata hanno avuto completamente distrutte le coltivazioni in atto, le strutture degli impianti agricoli e le numerose serre. L'interrogante chiede se si intendono promuovere urgenti accertamenti e adeguati aiuti ai comuni colpiti. (4-04863)

CAVALIERE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i criteri di avviamento al lavoro adoperati dall'ufficio di collocamento di Foggia.

L'interrogante fa presente che, almeno per quanto riguarda gli operai addetti all'industria, non esiste una graduatoria, e questo è stato detto proprio allo stesso interrogante che chiedeva il posto occupato nella graduatoria dalla signorina Buffo Fedela, iscritta da alcuni anni nell'elenco dei disoccupati e mai avviata al lavoro.

L'interrogante chiede ancora di sapere se sia ammissibile che per richieste numeriche effettuate da complessi aziendali, si proceda all'avviamento senza una graduatoria generale dei disoccupati e sulla base di graduatorie cosiddette « di prenotazione », effettuate di volta in volta e con criteri arbitrari fissati per favorire determinati protetti. (4-04864)

VALENSISE. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere quali misure siano state adottate o si intendano promuovere per la eliminazione delle situazioni di grave pericolo per la pubblica igiene esistenti nel rione Marina del comune di Pizzo (Catanzaro), relative ai ruderi dell'ex ristorante « Il Corsaro », ai ruderi esistenti in via dell'Arco ed in via del Sole ed al burrone di Santo Agostino, trasformati in pericolosissimi letamai con grave pregiudizio per i cittadini ed in assoluto contrasto con le prospettive turistiche dell'in-

cantevole zona, situazioni responsabilmente rappresentate alle locali autorità negli scorsi mesi da cittadini e da rappresentanti di forze politiche come il MSI-DN. (4-04865)

VALENSISE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali siano gli intendimenti per la celebrazione delle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di Pizzo (Catanzaro), recentemente sciolto. (4-04866)

BAGHINO, FRANCHI E SOSPIRI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è al corrente che l'INAIL di Grosseto da tempo ritarda, addirittura anche oltre i sei mesi, il rimborso delle spese e della giornata lavorativa perduta dai lavoratori che si recano, su chiamata dell'istituto, ad effettuare la visita per malattia professionale (è da notare che fino a tutto giugno 1979 i rimborsi venivano effettuati lo stesso giorno della visita).

Nel chiedere quali sono i motivi di tali ritardi si desidera conoscere a chi vanno gli interessi bancari delle somme di denaro non rimborsate (si tratta di centinaia di milioni) ed a quali tassi bancari. (4-04867)

MANNINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se gli risultati che nell'espletamento del concorso a cattedra universitaria n. 120 (disciplina: psicologia) siano stati compiuti atti illegittimi che probabilmente dovrebbero scongiurare l'approvazione degli atti conclusivi da parte ministeriale e per conoscere quindi quali eventuali provvedimenti verrebbero assunti. (4-04868)

SCARAMUCCI GUAITINI ALBA, BARTOLINI E CIUFFINI. — *Al Ministro della agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se è a conoscenza che a partire dall'in-

tobre 1980 il gruppo Montesi ha predisposto la chiusura dello zuccherificio di Foligno e ha provveduto già ad inviare alle maestranze le relative lettere di trasferimento.

Per sapere se ritiene che, pur in presenza dell'accordo intercorso mesi or sono tra il gruppo Montesi e le stesse istituzioni locali, visto però che, a tutt'oggi, continua a registrarsi la mancanza del piano nazionale saccarifero, espressamente richiamato nella premessa dell'intesa raggiunta e che gli interroganti ritengono imprescindibile ed indispensabile per ogni definitiva decisione in ordine al futuro del personale e dell'azienda, si debba tempestivamente provvedere alla sospensione dei suddetti trasferimenti.

Per conoscere, pertanto, in che modo il Governo pensa di adoperarsi, al fine di conseguire il blocco dei trasferimenti e per impedire l'immediata chiusura dello stabilimento.

Per sapere, inoltre, in che modo intende assolvere gli impegni assunti in sede di Conferenza nazionale delle regioni sul settore bieticolo-saccarifero, tenutasi alcuni mesi fa e nell'ambito della quale venne presentata la proposta di definizione di un bacino saccarifero interregionale per l'Italia centrale.

Per conoscere, infine, quali siano i tempi previsti per la definitiva elaborazione

del piano nazionale saccarifero e se non ritiene che lo stesso debba necessariamente contemplare anche le proposte emerse dalla suddetta Conferenza nazionale delle regioni. (4-04869)

BISAGNO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ritiene di dover disporre affinché sia rivista e modificata la circolare emessa in data 30 agosto 1980 con la quale viene stabilito, per l'anno scolastico 1980-1981, il rinnovo del biennio sperimentale di liceo musicale nel conservatorio Cherubini di Firenze senza tuttavia l'autorizzazione dell'inizio del successivo triennio.

In seguito a quest'ultima decisione, motivata con il limitato numero di iscritti al terzo anno, si viene a creare una situazione di notevole disagio per gli studenti interessati i quali o dovranno rinunciare a proseguire la scuola secondaria o sostenere un esame di ammissione ad altra scuola o addirittura trasferirsi in un'altra città.

Più in generale, il provvedimento penalizza un'importante istituzione culturale e scolastica fiorentina qual è il conservatorio Cherubini e provoca disorientamento e allarme tra quanti aspirano a fare della musica la loro professione. (4-04870)

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 1980

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

MELEGA, BOATO, BALDELLI, CICCIO-MESSERE, TEODORI E TESSARI ALESSANDRO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quali disposizioni abbia dato alla Guardia di finanza o ad altri organi inquirenti per individuare e punire quei cittadini italiani che abbiano esportato clandestinamente ingenti quantità di valuta utilizzando i compiacenti servizi dell'Istituto per le opere di religione, la banca dello Stato Vaticano.

Gli interroganti ricordano che il meccanismo bancario con cui tali frodi sono state messe in essere è stato pubblicamente rivelato dall'ex braccio destro di Michele Sindona, Carlo Bordoni, in una testimonianza alla magistratura americana e ritengono che, acquisendo alla giustizia italiana tale testimonianza, sia possibile rintracciare quei cittadini che si siano resi responsabili di frode fiscale.

Gli interroganti chiedono di conoscere, infine, quali passi ufficiali il Governo abbia compiuto o intenda compiere presso la Santa Sede per porre fine ad eventuali attività criminose. (3-02452)

DE CATALDO, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BALDELLI, BOATO, BONINO EMMA, CICCIO-MESSERE, CRIVELINI, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI E TESSARI ALESSANDRO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per sapere se risponde a verità la notizia riportata dal mensile *Nuova polizia* secondo cui nella scuola per agenti di frontiera di Ventimiglia sono stati venduti agli allievi centinaia di manganelli di metallo, formato tascabile, all'occorrenza trasformabili in armi pericolosissime. La detenzione e l'uso di armi improprie da parte della polizia sono proibiti, ma all'atto della vendita i giovani allievi avreb-

bero ricevuto assicurazione che la cosa era « autorizzata ».

Se quanto sopra esposto risponde a verità, gli interroganti chiedono di conoscere le iniziative prese e quelle che il Governo intende prendere, anche al fine dell'individuazione dei responsabili. Chiedono inoltre di conoscere quali provvedimenti il Governo intenda adottare contro l'uso nella polizia di armi diverse da quelle in dotazione. (3-02453)

TEODORI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — premesso che:

il professor Mario Puddu, insegnante nella scuola media « Manai » di Sant'Antioco (Cagliari) ha rifiutato di giurare fedeltà come richiesto da un'interpretazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, inviando una lettera in logudorese che, fra l'altro, recita: « ...Io non sono italiano, come non è italiano nessun sardo, se non per quel tanto che è stata stravolta e snaturata la nostra identità attraverso i libri della scuola italiana fatti studiare come cose nostre. Sono sardo. Non mi riconosco nella Repubblica, nella Costituzione e nello Stato degli italiani, che anzi in quella Repubblica, in quella Costituzione, in quello Stato noi sardi siamo colonia, nazione oppressa. E quella Repubblica che ha destinato l'intera Sardegna a basi militari, occupandola con gli eserciti di 13 Stati, riducendola a deposito degli armamenti, a campo per guerre simulate; col suo sviluppo capitalistico ha distrutto la nostra economia, mettendoci sul lastrico con la disoccupazione ed impedendoci di avviare uno sviluppo adeguato ai nostri interessi... »;

sono attualmente in discussione in Parlamento, presso la Commissione istruzione della Camera in sede legislativa, proposte di legge tese ad interpretare il suddetto decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, alla luce del successivo testo unico sulla scuola e gli insegnanti del 1974 nel senso del non obbligo del giuramento;

in ogni caso, ed a prescindere dall'obbligo del giuramento o meno, è ormai riconosciuto di fatto il diritto di espressione alle minoranze linguistiche rappresentanti autonome etnie in una visione davvero pluralistica e rispettosa delle realtà nazionale e regionali presenti nell'insieme della società italiana -

a) quali disposizioni il Ministro ha dato in generale a proposito dell'obbligo del giuramento nelle more dell'approvazione di una nuova legge di abrogazione o di interpretazione autentica nel senso abrogativo;

b) in particolare, quale atteggiamento il Ministero della pubblica istruzione ha nei riguardi delle strutture scolastiche sarde a proposito dell'uso e dell'insegnamento di lingue parlate in Sardegna;

c) nel caso del professor Puddu, se il Ministro non ritenga opportuno impartire immediatamente disposizioni tese ad evitare minacciate gravi conseguenze disciplinari e ad esentare comunque dall'obbligo del giuramento. (3-02454)

BUTTAZZONI TONELLATO PAOLA, TESSARI GIANGIACOMO, FERRI E NESPOLO CARLA FEDERICA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere - premesso che nei confronti dell'insegnante Clementina Camerotto, della scuola elementare di Conegliano Veneto - Paré (Treviso), la quale insieme ad alcuni alunni aveva protestato in data 29 marzo 1980 contro il comportamento di altra insegnante di prima elementare che aveva punito un suo alunno sistemandolo, incustodito, fuori dell'aula con il proprio banco, è stato proceduto in modo burocratico e unilaterale con una sanzione disciplinare di censura, anziché affrontare la vicenda all'interno degli organi collegiali della scuola -

se è vero che il provvedimento di censura nei confronti della insegnante Clementina Camerotto è stato assunto dopo la presentazione di una interrogazione che descrive in modo unilaterale i fatti e qua-

le posizioni il Ministro ritiene di dover assumere sia verso il provvedimento di censura sia verso il ricorso presentato dall'insegnante interessata. (3-02455)

PINTO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se corrisponde a verità la notizia che la FINSIDER intenda cedere a privati il pacchetto azionario della CEMENTIR ed in particolare se il gruppo Ferruzzi - dietro cui opera il gruppo cementiero UNICEM - sia interessato all'operazione.

Considerato che i lavoratori dipendenti si sono già duramente espressi contro tale possibilità che, qualora la notizia corrispondesse a verità, rappresenterebbe un grave attacco al meridione, si chiede di conoscere se non risulti con assoluta evidenza la tendenza a rafforzare due gruppi privati quali l'ITALCEMENTI e la UNICEM consentendo loro di avere il monopolio nel settore aggravando di fatto la situazione dell'edilizia e delle opere pubbliche.

L'interrogante chiede pertanto al Ministro quale sia la sua posizione al riguardo. (3-02456)

NESPOLO CARLA FEDERICA, FRACCHIA, SARRI TRABUJO MILENA, BELARDI MERLO ERIASE E VAGLI MAURA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali.* — Per sapere:

se siano a conoscenza del fatto che la direzione della Montedison di Spinetta Marengo (Alessandria), dovendo operare venti nuove assunzioni, ha chiesto ed ottenuto dall'ufficio di collocamento un elenco nominativo, dal quale sono state escluse le donne;

se ritengano che questo fatto sia di estrema gravità, intanto perché si tratta di una palese violazione della legge 9 dicembre 1977, n. 903, poi perché è avvenuto in una zona, l'alessandrino, dove la occupazione femminile è stata ed è gravemente colpita;

se siano a conoscenza del fatto che la Montedison si era impegnata ad attuare la mobilità dei lavoratori, con l'unità produttiva Montedison di Tortona (Mossi e Ghisolfi), anch'essa a prevalente mano d'opera femminile e da molto tempo in crisi;

se ritengano che il ricorso all'ufficio di collocamento da parte della Montedison, avvenuto per la prima volta, sia solo un modo per non assumere le donne, disattendendo ogni impegno sulla mobilità.

Ricordato che, nonostante le prese di posizione contrarie del consiglio di fabbrica, la Montedison di Spinetta Marengo (Alessandria) continua a persistere nel suo atteggiamento, limitandosi a bloccare le venti assunzioni, gli interroganti chiedono di conoscere i motivi che hanno indotto l'ufficio di collocamento di Alessandria a fornire all'azienda un elenco nominativo di lavoratori, dal quale sono state escluse le donne che pure sono oltre il 50 per cento degli iscritti alle liste stesse;

chiedono altresì di conoscere quali iniziative intendano assumere per indurre la Montedison a rispettare il dettato costituzionale e la legge 9 dicembre 1977, n. 903, riaprendo le assunzioni anche alle donne. (3-02457)

MELEGA, CICCIOMESSERE, PINTO, BOATO, BALDELLI, E CRIVELLINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri, della difesa, delle partecipazioni statali e delle finanze.*

— Per conoscere — in relazione alla notizia diffusa dalla stampa, secondo cui l'ex presidente della Finmare e della Finmeccanica, Camillo Crociani, non potrà più essere perseguito in Italia per il reato di corruzione riguardante le « bustarelle » per complessivi 173 milioni a lui versate dalla SELENIA (società controllata dall'IRI), tra il 1971 e il 1973, per la vendita di cinque impianti radar al Ministero della difesa —

1) se la notizia risponde a verità, e in caso affermativo quali passi sono stati compiuti dal Ministero degli esteri per ot-

tenere l'estradizione di Crociani per questo reato;

2) quali sono stati i termini contrattuali dell'accordo tra la SELENIA e il Ministero della difesa sottoscritto il 23 dicembre 1970, ministro della difesa Mario Tanassi;

3) per quale motivo la SELENIA, società di elettronica controllata dall'IRI, ha versato a Crociani (attraverso la società-fantasma COMEL, amministrata prima da Maria Fava e successivamente da Eduardo Ingrosso) una tangente corrispondente addirittura al dieci per cento del prezzo dell'intera fornitura radar al Ministero della difesa;

4) se su questa vicenda sono state aperte inchieste amministrative dai Ministeri interessati;

5) se è stata aperta un'inchiesta dalla Corte dei conti;

6) se il consigliere istruttore di Roma, Cudillo, che dirige l'inchiesta penale, ha disposto il rinvio a giudizio dei responsabili; in caso affermativo, quali sono i nomi degli imputati; in caso negativo se siano noti i motivi dell'insabbiamento dell'inchiesta, aperta presso la procura della Repubblica di Roma nel febbraio 1976;

7) se la « bustarella » di 173 milioni incassata da Crociani è stata denunciata al fisco; e, in caso negativo, quali provvedimenti ha adottato il I ufficio imposte dirette di Roma. (3-02458)

MELEGA, CICCIOMESSERE, PINTO, BALDELLI, BOATO E CRIVELLINI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri di grazia e giustizia, delle finanze e degli affari esteri.* — Per sapere — in relazione alla notizia diffusa dalla stampa, secondo cui l'ex presidente della Finmare e della Finmeccanica, Camillo Crociani, condannato definitivamente dalla Corte Costituzionale a due anni e quattro mesi di reclusione perché ritenuto responsabile di corruzione nelle operazioni di acquisto da parte del Governo italiano

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 1980

di 14 aerei militari da trasporto *Hercules* C-130 della società americana *Lockheed*, non sarà estradato in Italia dalle autorità messicane —

- 1) se la notizia risponde a verità;
- 2) in caso affermativo, quali passi e in che data vennero compiuti dalla Farnesina per ottenere l'estradizione di Crociani;
- 3) se sono allo studio modifiche alla convenzione bilaterale di estradizione tra Italia e Messico sottoscritta nel lontano 1899;
- 4) se in particolare sono perviste modifiche all'articolo 6 di detta convenzione, che consente al Messico di negare l'estradizione se le imputazioni o le condanne emesse dalla magistratura italiana sono cadute in prescrizione secondo la legge messicana;
- 5) quale era lo stipendio di Crociani quando ricopriva la carica di presidente della Finmare e della Finmeccanica;
- 6) quali sono state le denunce dei redditi di Crociani dal 1970 in poi;
- 7) quali sono stati gli accertamenti fiscali a carico di Crociani per le imposte dirette (complementare e IRPEF) dal 1970 in poi, soprattutto in relazione al fatto che Crociani, tra il 1974 e i primi mesi del 1976, staccò assegni di conto

corrente intestati a suo nome presso banche italiane per complessivi diciotto miliardi (diconsi miliardi) di lire;

8) quali azioni ha già intrapreso o sta per intraprendere il Governo, e in particolare i Ministri di grazia e giustizia e della finanze, per recuperare da un lato la quota di spese del processo *Lockheed* addebitabile a Crociani, dall'altro i debiti fiscali di Crociani;

9) se saranno confiscati i beni di Crociani, valutati intorno ai 15 miliardi di lire (villa a San Felice Circeo con eliporto, torre saracena e 80 ettari di parco; tenuta a Palombara Sabina con 535 ettari sotto il monte Gennaro; palazzo in via Conca 15 ai Parioli a Roma; appartamento in via Panattoni 91, Villaggio dei cronisti, Roma), oltre a 3 miliardi di lire sotto sequestro in una banca romana, corrispondenti al controvalore ottenuto con vendita di azioni Ciset, effettuata da Crociani durante la sua latitanza all'estero;

10) se Crociani risulta tuttora insignito di onorificenze al merito della Repubblica italiana;

11) in caso affermativo, se sono state iniziate le pratiche necessarie per privarlo di dette onorificenze, come prevede la legge per chi subisce una condanna definitiva con interdizione dai pubblici uffici. (3-02459)

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 1980

INTERPELLANZE

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro degli affari esteri, per conoscere quali iniziative diplomatiche il Governo intenda promuovere per far fronte alla dichiarata volontà del papa di intervenire in temi che attengono alla sfera della sovranità dello Stato italiano, nel corso di visite pastorali che si traducono, come nei recenti casi dell'Aquila e di Siena, in veri e propri comizi politici.

Gli interpellanti ritengono tale comportamento una gravissima e inammissibile ingerenza, da parte di un capo di Stato estero, negli affari interni italiani e chiedono di conoscere quali passi il Governo intenda immediatamente compiere per non continuare a subire tali intollerabili comportamenti.

(2-00623) « MELEGA, BALDELLI, CICCIONESERE, TEODORI, BOATO, TESSARI ALESSANDRO ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere il pensiero del Governo sulla guerra ormai in atto tra Irak ed Iran, e sulle prospettive di ristabilimento della pace che esistano in concreto, e per sapere in quale direzione il Governo stesso ritenga di doversi muovere al fine di riportare la pace in Medio Oriente e, in ogni ipotesi, per tutelare gli interessi dell'Italia e degli italiani messi in pericolo dal conflitto.

(2-00624) « PAZZAGLIA, ALMIRANTE, ROMUALDI, TREMAGLIA, MICELI, LO PORTO ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro degli affari esteri, per conoscere -

appresa la notizia del conflitto aperto che ormai contrappone violentemente

Iraq ed Iran in una delle zone più delicate per l'equilibrio strategico e degli approvvigionamenti petroliferi nel mondo;

inquieti per questa nuova minaccia alla pace nel Medio Oriente, per la sorte delle popolazioni civili coinvolte nei bombardamenti e nelle azioni militari, per i connazionali, i lavoratori e le imprese italiane presenti nei due paesi, per la prosecuzione del dialogo costruttivo con i paesi arabi e con quelli produttori di petrolio;

consapevoli che per lo stretto di Ormuz passa la maggior parte degli approvvigionamenti diretti in Italia ed in Europa -

quali azioni abbia svolto o intenda svolgere il Governo, di concerto con gli altri governi della Comunità europea, perché non venga acuita questa pericolosissima tensione;

quali passi diplomatici abbia compiuto nei paesi interessati al fine di mettere in luce il pericolo di un allargamento del conflitto nonché la minaccia per le possibilità di un reale sviluppo sociale e per la stessa coesione interna sia in Iraq, sia in Iran, già così esposti a tensioni politiche ed etniche ereditate anche dai precedenti regimi, e per continuare a salvaguardare la sicurezza e la incolumità della comunità italiana residente.

Gli interpellanti chiedono di conoscere se il Governo non ritenga opportuno, dopo aver convocato per consultazioni urgenti i nostri ambasciatori nei due paesi, sollecitare un intervento mediatore delle Nazioni Unite che, se necessario attraverso la presenza di un loro Corpo di pace, garantiscano l'avvio di un negoziato, diminuiscano le sofferenze della popolazione civile ed assicurino la salvaguardia dei campi petroliferi.

(2-00625) « DE POI, BIANCO GERARDO, FIORI PUBLIO, FIORET, MAZZARRINO ».

MOZIONE

La Camera,

rilevato che la situazione di conflittualità tra Iraq e Iran è sfociata in aperto scontro armato;

rilevato che la fornitura di materiale strategico all'Iraq rappresenta oggettivamente una indiretta partecipazione dell'Italia nella guerra in atto a sostegno di uno dei paesi belligeranti con prevedibili e gravissime conseguenze sui rapporti del nostro paese non solo con l'Iran, ma con gli altri paesi del medio-oriente;

rilevata la necessità di dissuadere, anche con iniziative economiche e politiche, ogni politica militarista ed aggressiva nel-

l'area del Golfo Persico che rischia di scatenare spaventose conseguenze per la stessa esistenza del genere umano,

impegna il Governo

ad annullare immediatamente ogni contratto o accordo per la fornitura di materiale strategico e comunque utilizzabile per fini bellici con l'Iraq;

a proporre nelle sedi internazionali ed europee tutte le misure e sanzioni nei confronti dell'Iraq per la violazione dei principi fondamentali dei trattati da questo paese liberamente sottoscritti.

(1-00107) « CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, PINTO, ROCCELLA, DE CATALDO, AJELLO, PANNELLA, BONINO EMMA, CRIVELLINI, BOATO ».

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 1980

—————
*Stampa effettuata negli Stabilimenti
Tipografici Carlo Colombo S. p. A.
in Roma, Via Uffici del Vicario, 15*
—————